

GS 23101:2017

Pagina

1 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

GENERALITA'

Aggiornamento documento
DATA REVISIONE
27/10/2022 02



ANALISI DEI RISCHI

FIN 23101-2019 "ERMES - Enterprise Risk Management Evaluation Series"

EX DLGS 231/01

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA



Pagina 2 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

GENERALITA'

Aggiornamento documento DATA REVISIONE 27/10/2022 02

INDICE

Premessa	7
1 Principi Generali	25
2 I controlli dell'OdV	26
1.2.1 I responsabili interni	26
1.2.2 Le evidenze	27
1.2.3 Attività ispettiva e di impulso	27
1.2.4 Flussi informativi	28
eati contro la Pubblica Amministrazione	ente pubblico o Stato o di un
2.1.1 Reati in tema di erogazioni pubbliche	34
2.1.2 Reati fraudolenti in danno alla P.A.	36
2.1.3 Giurisprudenza	40
2 Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzio	one42
2.2.1 Giurisprudenza	50
3 Processi a Rischio-Reato e funzioni interessate	52
2.3.1 Il traffico di influenze illecite	54
2.3.1.1 I rapporti con la corruzione	57
2.3.1.2 La distinzione tra il trading in influence e il millantato credito	59
2.3.1.3 Responsabilità della persona giuridica	59
4 Principi generali di comportamento	61
2.4.1 Protocolli comportamentali	61
2.4.2 Divieti	62
2.4.3 Presidi di controllo	64
5 Procedure Specifiche	67
elitti informatici e trattamento illecito di dati	
1 Art. 24bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	
2 Processi a Rischio -Reato	
3 Principi generali di comportamento	
4 Protocolli specifici	
eati di Associazione a delinquere e Criminalità Organizzata, anche Transnazion 1 Art. 24ter Delitti di criminalità organizzata	



3 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

GENERALITA'

Aggiornamento documento DATA REVISIONE 27/10/2022 02

Pagina

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o seg	
riconoscimento	strumenti o
5.2 Processi a Rischio-Reato	
5.2.1 Gestione contanti	83
5.2.2 Altri processi a rischio	83
6. Delitti contro l'industria ed il commercio	85
6.2 Processi a Rischio-Reato	87
6.2.1 Generalità	88
6.2.2 Rapporti esterni	88
6.2.3 Attività di realizzazione impianti e siti tecnologici	89
7. Reati societari	
7.1.1 Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni	91
7.1.2 Tutela penale del capitale sociale	97
7.1.3 Tutela penale del regolare funzionamento della società	100
7.1.4 Tutela penale contro le frodi	101
7.1.5 Tutela penale delle funzioni di vigilanza	101
7.1.6 Corruzione tra privati	103
7.1.7 Giurisprudenza	104
7.2 Processi a Rischio -Reato e funzioni interessate	105
7.3 Principi generali di comportamento	106
7.3.1 Protocolli comportamentali	106
7.3.2 Divieti	107
7.4 Presidi di prevenzione specifici contro il reato di corruzione tra privati (art. 26 c.c.)	
7.5 Procedure Specifiche	109
7.5.1 Falsità in comunicazioni e relazioni	109
7.5.1.1 Presidi di controllo	110
7.4.2 Tutela del capitale sociale	111
7.4.2.1 Presidi di controllo	111
7.4.3 Tutela del regolare funzionamento della Società	112
7.4.3.1 Presidi di controllo	112
7.4.4 Presidi di controllo nell'ambito delle attività infragruppo	112



Pagina 4 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANAL

Aggiornamento documento

ISI DEI RISCHI	DATA	REVISIONE
GENERALITA'	27/10/2022	02

7.4.5	Altri processi	113
	on finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	
	t. 25quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	
8.2 Proc	essi a Rischio-Reato	117
8.2.1	Sponsorizzazioni	118
8.2.2	Assunzione del personale	118
8.2.3 Co	onsulenze ed incarichi professionali (Rapporti con consulenti esterni)	119
8.2.4 Re	endicontazione spese e gestione fondi	119
8.2.5	Utilizzo di internet	120
9. Pratiche	di mutilazione degli organi genitali femminili	121
9.1 Art.	25quater-1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	121
9.3 Proc	essi a rischio reato	122
	contro la personalità individuale	
	Art. 25quinquies Delitti contro la personalità individuale	
10.2	Processi a Rischio-Reato	129
10.2.	Assunzione e trattamento normativo ed economico del personale	129
10.2.2 U	Jtilizzo di internet	130
10.2.3	3 Uso o diffusione di materiale cartaceo e/o multimediale	130
10.2.4	4 Organizzazione di iniziative ricreative, promozionali e viaggi aziendali	130
	li Abuso di Mercato	
11.2 Pro	ocessi a rischio reato	137
11.2.	l Eventuale compravendita di strumenti finanziari	137
12. Reati i	n materia di Sicurezza sul lavoro	139
	t. 25 septies Omicidio colposo, lesioni colpose gravi e gravissime e malattie profess ti in violazione delle norme sulla sicurezza e sull'igiene dei lavoratori sul posto di la	
•••••		139
12.1.	l Giurisprudenza	140
12.2 Pro	ocessi a Rischio-Reato	141
12.3 II S	Sistema di gestione della Sicurezza sul Lavoro ex Dlgs 81/08	141
12.4 Co	ntrollo Operativo	142
autoricicla 13.1 A	nzione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché ggio	nza
13.2 Pro	ocessi a rischio reato	147
13.2.	l Generalità	149



Pagina **5 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

GENERALITA'

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE

27/10/2022 02

13.2.2 Gestione rapporti con fornitori e partners	149
13.2.3 Gestione attività Tesoreria	152
13.2.4 Gestione dei flussi in entrata e dei flussi in uscita	152
13.2.5 Gestione degli investimenti	153
13.2.6 Rapporti infragruppo	
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	
14.2 Processi a rischi reato	161
14.2.1 Gestione e utilizzo del sistema informativo e delle licenze software	161
14.2.2 Gestione opere tutelate dal Diritto d'Autore	162
15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiz	ziaria
15.1 Art. 25decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendacall'autorità giudiziaria	ci
15.2 Processi a Rischio-Reato	163
15.3 Protocolli comportamentali	164
16. Reati Ambientali	
16.1.1 Giurisprudenza	167
16.2 Processi a Rischio-Reato	167
16.3 La valutazione degli aspetti ambientali e dei relativi impatti	167
16.4 La gestione dei rifiuti	168
16.5 Attività correlate con scarichi idrici e/o emissioni	168
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	
17.2 Processi a Rischio-Reato	172
17.2.1 Assunzione del personale	173
18. Razzismo e xenofobia	
18.2 Processi a Rischio-Reato	174
18.2.1 Assunzione e trattamento normativo ed economico del personale	174
18.2.2 Utilizzo di internet	175
19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzaro esercitati a mezzo di apparecchi vietati	
19.1 Art. 25-quaterdecies – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	. 176
19.2 Processi a Rischio-Reato	178



Pagina 6 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

GENERALITA'

Aggiornamento documento DATA REVISIONE 27/10/2022 02

19.3 Principi generali di comportamento	179
19.3.1 Protocolli comportamentali	179
7.3.2 Divieti	179
19.4 Presidi di prevenzione specifici contro il reato di frode in competizioni sportive	181
19.5 Procedure Specifiche	182
19.6 Presidi di controllo	182
20. Reati tributari	
20.1 Art. 25-quinquiesdecies – Reati tributari	184
20.2 Processi a Rischio-Reato	190
20.2.1 Rapporti commerciali	190
20.2.2 Assunzione e trattamento normativo ed economico del personale	192
20.2.3 Gestione dei rapporti infragruppo	193
20.2.4 Gestione della fiscalita'	194
20.3 Principi generali di comportamento	194
21. Contrabbando	197
21.1 Art. 25sexiesdecies - Contrabbando	197
21.2 Processi a rischio reato	197



GS 23101:2017

Pagina 7 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

GENERALITA'

Aggiornamento documento DATA REVISIONE 27/10/2022 02

1. Premessa

Questo documento illustrante i risultati dell'"Analisi Qualitativa dei Rischi 231", stante la finalità cui esso è predisposto è stato strutturato in diverse sezioni, ognuna dedicata ad una diversa categoria di reati presupposto.

All'elaborazione delle Sezioni si è giunti a seguito di una articolata procedura di analisi dei rischi-reato insiti nei numerosi processi cui è coinvolta la Federazione.

Nel Catalogo delle fattispecie indicate dagli artt. 24 e ss. D.lgs. n. 231/01 è prevista una serie eterogenea di illeciti continuamente oggetto di modifiche da parte del legislatore.

L'articolazione in Sezioni di questo documento è stata concepita anche per far fronte agli interventi riformatori di settore, consentendo di essere integrata da nuove Sezioni ove dovesse ampliarsi il numero degli illeciti contemplati dal decreto ovvero di modificare, ad esempio, solo una singola sezione qualora ciò si rendesse necessario in virtù di modifiche societarie o normative.

Si rimanda alla valutazione analitica dei rischi (Mappatura Rischio per Processi - Area di reato 231), effettuata tramite metodologia ERMES, per maggiori dettagli.

Le singole Sezioni prendono in considerazione le fattispecie criminose in atto potenzialmente integrabili in seno all'Organizzazione.

Quanto descritto dalle varie Sezioni si coordina con i principi di ordine generale indicato dal Sistema di Gestione Qualità esistente, dal Codice Etico e con le sanzioni indicate nel Sistema Disciplinare. L'individuazione delle attività descritte in ogni sezione è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure aziendali consolidate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Il presente documento fa riferimento ad alcuni documenti di registrazione delle attività, richiamati in ogni Sezione.

Nel prosieguo, inoltre, verranno presentati in sintesi:

le classi di reato presupposto della responsabilità degli Enti ritenute non applicabili al contesto della FIN;



Pagina 8 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

GENERALITA'

Aggiornamento documento DATA REVISIONE 27/10/2022 02

il quadro di sintesi dei livelli di rischio (sulla base dell'analisi effettuata) rilevati per i processi/attività "sensibili" della FIN.

A. Esclusione di classi di reati presupposto.

Per completezza, si rileva che rispetto alla totalità delle classi di reati presupposto richiamate dal D.Lgs. 231/2001 e di seguito elencate:

- art. 24 del D.Lgs. 231/2001 «Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico»
- art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 «Delitti informatici e trattamento illecito di dati»
- art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001 «Delitti di criminalità organizzata»
- art. 25 del D.Lgs. 231/2001 «Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione»
- art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001 «Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»
- art. 25-bis-1 del D.Lgs. 231/2001 «Delitti contro l'industria e il commercio»
- art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 «Reati societari»
- art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001 «Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico»
- art. 25-quater-1 del D.Lgs. 231/2001 «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»
- art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 «Delitti contro la personalità individuale»
- art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 «Abusi di mercato»
- art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 «Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro»
- art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio»
- art. 25-octies-1 del D.Lgs. 231/2001 «Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti»



GS 23101:2017

Pagina 9 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

GENERALITA'

Aggiornamento documento DATA REVISIONE 27/10/2022 02

- art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001 «Delitti in materia di violazione del diritto d'autore»
- art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001 «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria»
- art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 «Reati ambientali»
- art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 «Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare»
- art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001 «Razzismo e xenofobia»
- art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001 «Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati»
- art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 «Reati tributari»
- art. 25- sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 «Contrabbando»
- art. 25- septiesdecies del D.Lgs. 231/2001 «Delitti contro il patrimonio culturale»
- art. 25- octiesdecies del D.Lgs. 231/2001 «Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici»
- art. 10 della Legge 146/2006 «Reati cli criminalità organizzata transnazionale»

quelle non menzionate nella tabella successiva (e quindi nelle singole Sezioni di questo documento) sono state considerate non applicabili al contesto della Federazione sia in ragione dell'oggetto sociale e della natura delle attività poste in essere dalla FIN sia per la mancanza assoluta delle condizioni per configurare un interesse o vantaggio della stessa nella eventuale commissione dei relativi reati.



Pagina

10 di 202

ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI BENERALITA' Aggiornamento documento DATA REVISIONE 27/10/2022 02

B. Livello di rischio rilevato.

Processi sensibili Classi di reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti	REGOLAMENTAZIONE	STRATEGIE	SUPPORTO LEGALE	RISORSE UMANE	QUALITÀ	AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI	MANIFESTAZIONI SPORTIVE	PREPARAZIONE SQUADRE NAZIONALI	STRUMENTI E SISTEMI	ACQUISTI	AMM.NE, CONTABILITÀ E BILANCIO
Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica	M	М				-					M
Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati						MB		MB			



Pagina

11 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI GENERALITA'

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE

27/10/2022 02

Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata		В		MB						M	
Art. 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	MB	MB	MB	MB			MB	MB		M	
Art. 25-ter - Reati societari	MB	MB		MB	MB	MB	MB	MB		M	MB
Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale	В			MB		<				M	
Art. 25- septies - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro		М		MB			MB			MB	
Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	MB	MB		В		М					MB
Art. 25-octies-1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	MB	MB		В		М					MB
Art. 25- novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore									MB		
Art. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria			MB								
Art. 25-undecies - Reati ambientali									M		
Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare				В							MB
Art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001 «Razzismo e xenofobia»				В							MB
Art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001 «Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati»				В		М	M	M			MB
Art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 «Reati tributari»	М	М		В							М



Pagina

12 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI GENERALITA'

Aggiornamento documento						
DATA	REVISIONE					
27/10/2022	02					

C. VALORIZZAZIONE DEL RISCHIO.

	SOTTOPROCESSO		RISCHIO R	RILEVATO	
	ATTIVITÀ SENSIBILE	REATI 231	CONSEGUENZE	PROBABILITÀ	IMPATTO
	CONTESTAZIONI E	Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica	2	3	MEDIO
Ш	CONTENZIOSO	Art. 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	2	2	MEDIO BASSO
AZIO		Art. 25-ter - Reati societari	1	2	MEDIO BASSO
REGOLAMENTAZIONE		Art. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	2	2	MEDIO BASSO
REG		Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale	3	1	BASSO
	NOMINA DEI FIDUCIARI	Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	5	1	MEDIO BASSO
		Art. 25-octies-1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	5	1	MEDIO BASSO
ш		Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica	2	3	MEDIO
STRATEGIE	ATTIVITÀ ODODINA ED	Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata	4	1	BASSO
STR/	ATTIVITÀ SPORTIVA ED AGONISTICA	Art. 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	2	2	MEDIO BASSO
		Art. 25- septies - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime,	3	3	MEDIO



Pagina


13 di 202

ANALISI QUALITATIVA
ANALISI DEI RISCHI

GENERALITA'
Aggiornamento documento

DATA REVISIONE
27/10/2022 02

	commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e			
	della salute sul lavoro			
	Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di	5	1	MEDIO BASSO
	provenienza illecita, nonché autoriciclaggio			
	Art. 25-octies-1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	5	1	MEDIO BASSO
EROG. CONTRIBUTI A		1	2	MEDIO BASSO
SOCIETÀ SPORTIVE E				
SPONSORIZZAZIONI	Art. 25-ter - Reati societari			
PASSIVE				





Pagina

14 di 202


RISULTATI ANALISI QUALITATIVA
ANALISI DEI RISCHI

GENERALITA'

Aggiornamento documento							
DATA	REVISIONE						
27/10/2022 02							

1			Art. 25- quinquies	Art. 24-ter	Art. 25- ocites
	1	2	3	4	5

SEVERITY DEL RISCHIO (CONSEGUENZE)





Pagina

15 di 202

ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI BENERALITA' Aggiornamento documento DATA REVISIONE 27/10/2022 02

Stato dell'arte e Gap Analysis:

REGOLAMENTAZIONE: 1.1 ELEZIONE CARICHE FEDERALI			
STATO DELL'ARTE E RISCHI RILEVATI	GAP ANALISYS	REATI DI RIFERIMENTO	
a) Requisiti etici delle Cariche federali L'art. 25 comma 2 dello Statuto FIN prevede che possano ricoprire cariche federali elettive, e di nomina coloro che " siano in possesso dei seguenti requisiti generali: b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno". Questa situazione soggettiva è attestata mediante autocertificazione al momento della presentazione delle candidature (art. 15, comma 3 dello Statuto, art. 27, punto 1 del Regolamento organico). b) Conflitti di interesse E' inoltre previsto che sia "ineleggibile chiunque abbia come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della F.I.N." (art. 25, comma 6). Inoltre, l'art. 26, comma 7 dello Statuto prevede che: "Sono incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti il soggetto interessato non deve prendere parte alle une od agli altri." Questa situazione soggettiva, attestata mediante autocertificazione al momento della presentazione delle candidature (art. 27, punto 1 del Regolamento organico), non risulta regolamentata da protocolli digestione dei conflitti di interesse. c) Cariche politiche Sussiste il rischio teorico di "scambio elettorale politico-	La verifica dell'affidabilità soggettiva (cause di ineleggibilità) dei componenti l'organo amministrativo di una Organizzazione è uno dei requisiti fondanti di un modello di tipo "etico", in cui è data particolare rilevanza al fatto costituente reato commesso dagli apicali dell'Ente. Questa verifica non può fondarsi semplicemente su una autocertificazione che, in assenza di controlli, diviene un pro-forma inefficace. Per le cariche elettive, nell'impossibilità di richiedere la certificazione a tutti i candidati in fase elettorale, si propone di posticipare tale controllo: • mantenendo comunque l'autocertificazione dei requisiti soggettivi prevista dall'art.15, comma 3 dello Statuto in fase di candidatura ed avvertendo nella modulistica allo scopo predisposta che, in caso di elezione, sarà richiesta idonea documentazione comprovante l'autocertificazione; • richiedendo a tutti gli eletti, in fase di insediamento, il Certificato del casellario giudiziale ed il Certificato dei carichi pendenti in corso di validità (ultimi 6 mesi); • prevedendo che la mancata presentazione della documentazione, così come il suo esito positivo anche successivo, costituisce causa di ineleggibilità ovvero di decadenza (ai sensi dell'art. 2, comma 8 dello Statuto). Contro le pronunce di inammissibilità o decadenza è sempre possibile proporre ricorso presso la Corte Federale (art. 27, punto 4 del Regolamento Organico). Dovrà essere previsto che l'OdV della FIN possa richiedere periodicamente ed a campione la conferma di tali attestazioni. In relazione alle cariche federali non elettive, la documentazione dovrà essere richiesta ai fini dell'efficacia	La fattispecie di reato rilevante è il rischio teorico di "scambio elettorale politico-mafioso" (art. 416-ter).	



Pagina

16 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA Aggiornamento docu		to documento
ANALISI DEI RISCHI	DATA	REVISIONE
GENERALITA'	27/10/2022	02

mafioso"(art. 416-ter), nel caso di candidature politiche di esponenti della FIN (come d'altronde verificatosi in passato per il Presidente, ex Senatore della Repubblica).	della nomina. Dovrà essere predisposto uno specifico protocollo di gestione dei conflitti/comunanze di interesse di carattere economico, attuativo delle previsioni statutarie, che dovrà essere rispettato da tutti i soggetti che ricoprono cariche federali elettive o di nomina (componenti Consiglio Federale, Presidente FIN, Segretario Generale, Presidenti dei Comitati territoriali, altri eventuali delegati). Il rischio evidenziato non è gestibile con protocolli preventivi. Dovrà essere previsto l'obbligo di comunicazione all'OdV di candidature politiche (attuali e future) da parte di figure ricoprenti Cariche Federali elettive o di nomina.		
REGOLAMEI	NTAZIONE: 1.2 CONTESTAZIONI E CONTENZIOSO		
STATO DELL'ARTE E RISCHI RILEVATI	GAP ANALISYS	REATI DI RIFERIME	ENTO
STATO DELL'ARTE E RISCHI RILEVATI	GAP ANALISTS	REALI DI RIFERIMI	INTO
a) Ispezioni, contestazioni ed accertamenti da parte di Pubbliche Autorità Tutte le fattispecie previste in tema di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25) nonché il reato di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c.p.) sono commissibili nei confronti di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro, Ufficio di vigilanza CONI, Agenzia delle Entrate, ASL, Vigili Urbani, Vigili del Fuoco, ARPA) nell'ambito di verifiche ispettive, contestazioni ed accertamenti relative alla conformità a leggi e regolamenti dello Stato. b) Gestione sistema Qualità certificato Nell'ambito delle attività di supporto interno alla gestione del sistema certificato ISO 9001 si rinviene quale unica area a rischio la gestione degli audit dell'Organismo di certificazione, in occasione dei quali un esponente della FIN potrebbe corrompere il consulente incaricato dalla Società di certificazione al fine di	Il protocollo di riferimento in queste circostanze è il seguente: - durante le visite ispettive, i rapporti con i Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio incaricati dovranno svolgersi alla presenza, laddove possibile, del soggetto che ha la legale rappresentanza (Presidente) o del Segretario Generale in forza della procura ricevuta ed alla presenza possibilmente di almeno un altro dipendente della FIN (preferibilmente il Responsabile dell'Ufficio coinvolto nell'accertamento); - in caso di assenza/indisponibilità degli apicali, l'incontro dovrà essere gestito dal Responsabile dell'Ufficio coinvolto dalla verifica' preferibilmente alla presenza di un altro dipendente FIN; il Responsabile, alla fine dell'incontro, redigerà una apposita relazione nella quale indicherà la data, le generalità del Pubblico ufficiale ispezionante, la motivazione dell'ispezione e le informazioni/documentazioni oggetto di acquisizione. Dovrà inoltre riportare qualsiasi criticità, contestazione o conflitto di interesse ipotizzabile nell'ambito del rapporto con la P.A. esecutrice l'ispezione; - copia della relazione, accompagnata dall'eventuale verbale di	La fattispecie di reato corruzione tra privati.	rilevante è



Pagina

17 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA	Aggiornamento documento	
ANALISI DEI RISCHI	DATA	REVISIONE
GENERALITA'	27/10/2022	02

evitare la comminazione di una NC che potrebbe comportare il ritiro o sospensione della certificazione, con conseguente danno d'immagine della FIN.

constatazione deve essere portata all'attenzione del Segretario Generale che provvederà per tutte le eventuali successive attività che si dovessero rendere necessarie

Di tutto l'iter ispettivo dovrà essere mantenuta **evidenza** documentale.

Deve essere previsto un generalizzato **obbligo di protocollazione** di qualunque comunicazione:

- in arrivo dalla Pubblica Amministrazione che richieda un comportamento attivo da parte della FIN in termini informativi, operativi, oblativi, attestativi che, laddove non messo in atto possa avviare un procedimento di "contenzioso";
- in uscita che impegna la FIN in quanto controparte inadempiente (o presunta tale) a leggi e regolamenti ed in ogni caso qualunque risposta alle comunicazioni di cui al punto precedente.

A tali fini, per maggior esigenza di <u>certezza dei flussi</u> <u>documentali,</u> potrebbe essere il caso di dotarsi di un sistema informativo per la protocollazione informatica dei documenti di tipo "distribuito", al fine di renderlo utilizzabile e vincolante anche per i Comitati territoriali.

Nei casi in questione, deve essere vietato effettuare ai soggetti accertatori omaggi e regalie (anche in forma di spese di rappresentanza) oltre una determinata cifra identificata in apposito atto regolamentare interno.

c) Gestione contenzioso

L'attività connessa alla gestione degli aspetti legali della FIN coinvolge:

- i poteri e prerogative del Consiglio Federale;
- i poteri di rappresentanza generale del Presidente;
- i poteri delegati al Segretario Generale dal Consiglio Federale;
- le funzioni di supporto legale affidate all'apposito Ufficio in staff alla Segreteria Generale.

I professionisti sono incaricati intuitu personae.

L'attività potrebbe essere realizzata da soggetti interni alla FIN ovvero dagli avvocati patrocinatori, anche mediante

- In relazione agli aspetti evidenziati si propone il seguente protocollo:
- obbligo di protocollazione di tutti i documenti ricevuti da cui possa emergere un contenzioso;
- definizione a priori da parte del Consiglio Federale dei criteri di scelta per l'assegnazione del patrocinio/consulenza legale (ad es., incarico fiduciario, comparazione tra più professionisti, etc.), con indicazione delle tariffe massime riconoscibili;
- tracciamento a cura dell'Ufficio Affari legali delle informazioni fondamentali dei contenziosi in atto (fermo restando l'obbligo di conservazione degli atti giudiziari per 10 anni);
- Il profilo di rischio rilevato è connesso alla gestione dei contenziosi (penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscal, etc.), nell'ambito dei quali è possibile identificare le seguenti fattispecie rilevanti:
- a) **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319-*ter*);
- b) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità



Pagina

18 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA	Aggiornamento documento	
ANALISI DEI RISCHI	DATA	REVISIONE
GENERALITA'	27/10/2022	02

sovrafatturazione delle competenze al fine di costituire in mano al consulente una provvista di denaro da utilizzare per attività corruttive.	- richiesta periodica ai patrocinatori di una descrizione e stato di avanzamento della controversia: attività realizzate, probabile esito e potenziale esposizione della Società in ipotesi di soccombenza.	giudiziaria (art. 377 bis c.p.).
REGOLAMENTAZ	ZIONE: 1.3 NOMINA DEI FIDUCIARI DEL SALVAMENTO	
THE OF THE PARTY O	TOTAL TO NOMINA DEL TIDOGIAM DEL GALTAMENTO	
STATO DELL'ARTE E RISCHI RILEVATI	GAP ANALISYS	REATI DI RIFERIMENTO
I Fiduciari locali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del Comitato Regionale, nei Comuni dove se ne ravveda la necessità; espletano i compiti che allo stesso vengono affidati dai Comitato Regionale nonché dal Comitato Provinciale o Delegato Provinciale qualora costituiti o nominati. La nomina dei fiduciari avviene a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute nelle attività istituzionali ovvero specifici compensi per le attività svolte (ad es., attività di formazione); svolgono le seguenti funzioni: - hanno il compito di sviluppare e divulgare le attività proprie della Sezione Salvamento (promuovono "l'immagine" della Federazione; stimolano e favoriscono lo svolgimento delle attività agonistiche connesse al Salvamento); - forniscono supporto agli operatori affiliati; - curano direttamente e/o con l'ausilio dei Maestri di Salvamento, ovvero collaborano all'organizzazione, svolgimento e conclusione dei corsi (supporto alle commissioni di esami, presenza alle prove di esame, firma dei relativi verbali); - collaborano durante lo svolgimento di manifestazioni agonistiche.	In relazione agli aspetti di rischio evidenziati si propone la verifica di procedimenti penali/carichi pendenti, anche ai fini antimafia e antipedofilia, mediante acquisizione almeno in fase di prima nomina del certificato del casellario giudiziale (artt. da 22 a 29 dpr 313/2002) e del certificato dei carichi pendenti (articoli 27 e 28 d.p.r. 313/2002) in corso di validità.	Nel coinvolgimento di tali soggetti in attività della FIN che in parte sono di natura "commerciale", bisogna considerare i seguenti rischi-reato: - riciclaggio (art. 648-bis c.p.), riscontrabile in capo al soggetto che sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, anche con l'aggravante mafiosa; - delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies): prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico (minorile), adescamento di minorenni, connessa alla potenziale attività a contatto con minori.
STRATE	I GIE: 2.1 ATTIVITÀ SPORTIVA ED AGONISTICA	<u> </u>
J. J	J. L. A. H. M. O. OKHA ED AGGREGICA	
STATO DELL'ARTE E RISCHI RILEVATI	GAP ANALISYS	REATI DI RIFERIMENTO
		-
L'art. 16 dello Statuto FIN attribuisce al Consiglio Federale il potere di deliberare:	Al fine di bilanciare, da un lato, l'autonomia dei singoli Enti e, dall'altro, l'esigenza di promuovere una "politica di gruppo"	In questo ambito, le operazioni infragruppo costituiscono specifiche



Pagina

19 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA	Aggiornamento documento	
ANALISI DEI RISCHI	DATA	REVISIONE
GENERALITA'	27/10/2022	02

- su convenzioni per la gestione di impianti natatori pubblici o privati al fine di facilitare lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- sulla costituzione e sulla partecipazione di ed ad organismi funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali e sul riconoscimento di soggetti aderenti alla F.I.N.;

Nel corso del tempo la FIN si è trovata a gestire entrambe le situazioni con i seguenti profili di criticità:

A. Costituzione di Società in controllo o partecipazione maggioritaria per la gestione di Centri tecnici federali

Attualmente la FIN detiene il 100% delle quote della FINPlus a r.l., Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata unipersonale, costituita nel 2006 per la gestione del complesso sportivo dello Stadio del Nuoto e della piscina dello Stadio Flaminio (concessi in gestione dal CONI).

La FIN, in qualità di Socio unico:

- individua i nominativi dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società;
- riconosce un contributo per la gestione dell'impianto e contributi in conto lavori:
- in caso di perdita di esercizio, provvede al ripiano;
- pur non tenuta alla redazione di un bilancio consolidato, provvede ad allegare al proprio bilancio quello della FInPlus ed a pubblicarlo sul proprio sito istituzionale; esercita attività di indirizzo/coordinamento professionale in alcuni settori di operatività (ad es., appalti di servizi e lavori, per i quali provvede a pubblicare gli avvisi sul proprio sito istituzionale; contabilità ed amministrazione);
- regolamenta le attività di gestione del plesso natatorio con apposito accordo di servizio.

Il fatto che, formalmente, la **FIN** e le Società controllate siano giuridicamente autonome ed indipendenti, non impedisce che le attività di ciascuna costituiscano espressione di una comune "politica d'impresa" o — per meglio dire nel caso di Enti no-profit — di una "direzione unitaria", generalmente voluta dalla

anche nella lotta alla criminalità di impresa, è opportuno che la FIN si faccia parte attiva (ad es., mediante inserimento negli accordi di servizio di idonee clausole contrattuali) affinché le controllate, in quanto singolarmente destinatarie dei precetti del decreto 231:

- a) predispongano un autonomo modello organizzativo e di controllo esimente della responsabilità amministrativa degli Enti. Tale attività potrà essere condotta anche in base a indicazioni e modalità attuative (linee guida) previste da parte della FIN. Peraltro, ciò non dovrà determinare una limitazione di autonomia da parte delle società controllate nell'adozione del Modello. Tale soluzione consente di:
- elaborare un modello il più possibile aderente alla realtà organizzativa della controllata;
- confermare l'autonomia della controllata e quindi ridimensionare il rischio di una possibile espansione in capo alla FIN della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001.
- b) nominano un proprio Organismo di vigilanza, distinto anche nella scelta dei singoli componenti rispetto a quello della FIN. Non è infatti raccomandabile:
- la nomina di un unico OdV, che potrebbe fondare una posizione di garanzia di fonte negoziale in capo ai vertici della FIN (ovvero una responsabilità per omesso intervento nonostante la consapevolezza delle lacune organizzative della controllata e dell'inclinazione criminosa presente al suo interno):
- l'identificazione di Organismi di vigilanza seppur formalmente distinti composti dai medesimi soggetti, al fine di non comprometterne il requisito normativo della "autonomia ed indipendenza":
- la nomina a componente dell'OdV di apicali della FIN, in quanto il cumulo di cariche sociali potrebbe avvalorare la tesi di un eventuale concorso nella commissione del reato. presupposto.

aree a rischio relativamente:

- ai reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies d.lgs. 231/2001);
- ai Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25octies-1 d.lgs. 231/2001);
- ai **Delitti di criminalità organizzata** (art. 24-ter d.lgs. 231/2001).



Pagina

20 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA	Aggiornamento documento	
ANALISI DEI RISCHI	DATA	REVISIONE
GENERALITA'	27/10/2022	02

controllante nell'ottica della diversificazione dei rischi.		
La innegabile situazione di direzione e controllo ex artt. 2359,		
2497 e ss. del c.c. vantata dalla FIN nei confronti di FINPlus e		
delle eventuali ulteriori Società di scopo (attualmente in fase di		
costituzione per la gestione di tutti i Centri tecnici Federali della		
FIN) comporta la teorica possibilità di espansione della		
responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 in capo alla FIN per fatti di		
reato compiuti dall'interno delle controllate:		
- quando la condotta delittuosa sia stata tenuta in esecuzione di		
direttive e dettami provenienti da amministratori della controllante,		
i quali non solo non hanno impedito la commissione di reati ma		
hanno determinato altri soggetti alla violazione della legge penale,		
profittando della loro posizione di supremazia all'interno del		
raggruppamento societario;		
- quando l'azione della controllata sia stata ispirata dal		
perseguimento di un concreto e reale interesse o vantaggio (utilità		
effettiva o potenziale e non necessariamente di carattere		
patrimoniale) che trascende quello proprio ed arriva a coinvolgere		
quello della controllante stessa (c.d. "interesse di gruppo");		
- applicando il concorso di persone nel reato, nel caso in cui gli		
apicali della controllante possano essere ritenuti responsabili di		
quello commesso nell'ambito della gestione della controllata in		
quanto destinatari di una posizione di garanzia in grado di		
attribuire rilevanza all'eventuale omessa vigilanza sull'operato di		
quest'ultima.		
B. Acquisizione in concessione di impianti natatori	I protocolli previsti per le aree di rischio evidenziate sono i	A prescindere sulla valutazione circa la
Alcuni impianti sono affidati in concessione alla FIN o	seguenti:	legittimità del procedimento di
direttamente al Comitato territoriale FIN da Enti locali o da altre		concessione degli impianti dall'Ente
PPAA. Si è rilevato che:	a) In relazione al dimensionamento della quota di	pubblico alla FIN (sulla cui fondatezza
- gli affidamenti vengono formalizzati alla FIN nella generalità dei	contributo spettante alla Società sportive (e quindi,	non è possibile pronunciarsi, in quanto
casi senza procedura ad evidenza pubblica, facendo riferimento	contestualmente di quella residua della FIN), la	deve di volta in volta essere verificata
all'art. art. 90, comma 25 della Legge 289/2002;	deliberazione del Consiglio Federale che autorizza la	sia con specifico riferimento alle
- esiste sempre una convenzione con l'Ente pubblico finalizzata a	sottoscrizione della sub-concessione (contratto di servizi) deve	eventuali Leggi regionali che
regolamentare l'utilizzo dell'impianto per finalità agonistiche;	far riferimento a motivazioni oggettive quali:	disciplinano la materia' sia in relazione
- di regola, la concessione prevede di potersi avvalere di soggetti	- la metodologia e le informazioni utilizzate dalla FIN per la	alla effettiva economicità dell'attività in
terzi per la gestione dell'impianto.	quantificazione della quota trattenuta a ristoro delle spese	concessione) e che identificherebbe il



Pagina

21 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA	Aggiornamento documento	
ANALISI DEI RISCHI	DATA	REVISIONE
GENERALITA'	27/10/2022	02

La FIN, di regola, affida la gestione ad una Società sportiva (in		
alcuni casi indicata dal Comune affidatario) e trattiene una % (a		
ristoro dei costi generali) del corrispettivo pagato dall'Ente		
pubblico concedente alla Società gestrice dell'impianto		

generali:

- eventuali documenti del sub-concessionario che indichino le valutazioni effettuate ai fini della quantificazione dell'ammontare del contributo spettantegli (ad es., specifico business plan) ovvero alle valutazioni autonomamente fatte dalla FIN per la stessa quantificazione (sulla base di indici obiettivi, quali attività di benchmarking mediante raffronto con i valori economici di mercato del servizio).
- b) Nella deliberazione del Consiglio Federale che autorizza la sottoscrizione della concessione degli impianti alla FIN deve essere data menzione delle verifiche di regolarità tecnico strutturali degli stessi, mediante acquisizione di idonea documentazione da parte dell'Ente pubblico concedente ovvero mediante previsione di idonee clausole contrattuali che ne attestino la regolarità (in assenza delle certificazioni).

rischio di commissione di ulteriori reati non presupposto della responsabilità degli Enti' (in assenza di indici di attività corruttiva), è possibile ai fini del D.Lgs. 231/2001 ipotizzare le seguenti aree di rischio:

- 1) concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (nelle varie forme), per i quali, com'è noto, le pene previste per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio si applicano anche a chi dà o promette il denaro o altra utilità:
- 2) corruzione tra privati, relativo alla procedura di scelta del subconcessionario ed all'eventuale accettazione di un sottodimensionamento (mediante attività corruttiva di un esponente FIN in danno del sub-concessionario) del contributo spettantegli per la gestione dell'impianto, al fine di conseguire un margine maggiore per la FIN;
- 3) posto che il sub-concessionario (di regola sottoposto al preventivo assenso dell'Ente concedente) assume in proprio i rischi derivanti dall'applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente (in quanto assume la qualifica di datore di lavoro e di produttore dei rifiuti anche speciali), può permanere una forma di responsabilità per la FIN nel caso di acquisizione in concessione di impianti che non rispettino gli standard tecnico



Pagina

22 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA	Aggiornamento documento	
ANALISI DEI RISCHI	DATA	REVISIONE
GENERALITA'	27/10/2022	02

C. Programmazione attività sportiva	Cfr. § "C2_settori e manifestazioni sportive"	strutturali di legge (prevenzione incendi, impianto elettrico ed agibilità). La fattispecie di reato rilevanti sono:
I reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (nelle varie forme) costituiscono fattispecie rilevanti nell'ambito di tutti i contatti con PPAA finalizzati alla definizione degli accordi relativi alla organizzazione di manifestazioni sportive a tutti i livelli, ad es. mediante acquisto di beni e servizi funzionali alla manifestazione presso fornitori segnalati da pubblici funzionari (altre utilità).	,	concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (nelle varie forme).
D. Contributi e finanziamenti pubblici I reati di truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), Truffa aggravata per il conseguimento	In proposito, cfr. § "D.3_amministrazione e contabilità"	La fattispecie di reato rilevanti sono: - truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 c.p.);
di erogazioni pubbliche (640-bis), Malversazione ai danni		- indebita percezione di erogazioni a
dello Stato (art. 316-bis c.p.) sono ipotizzabili: - per ottenere contributi, finanziamenti o altre erogazioni, da parte		danno dello Stato (art. 316-ter c.p.); - truffa aggravata per il
dello Stato, di altri enti pubblici, o della Comunità Europea e nella rendicontazione degli stessi nell'ambito delle rendicontazioni dei		conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis);
contributi finalizzati CONI (attività sportiva, alto livello, risorse		- malversazione ai danni dello Stato
umane, impianti);		(art. 316-bis c.p.).
- nell'ambito delle rendicontazioni di finanziamenti e contributi ricevuti in occasione di "grandi eventi" (mondiali, europei,		
olimpiadi) per investimenti.		
STRATEGIE: 2.	2 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOCIETÀ SPORTIVE	
STATO DELL'ARTE E RISCHI RILEVATI	GAP ANALISYS	REATI DI RIFERIMENTO
La Federazione provvede periodicamente (secondo le	a) Determinazione ex ante, mediante deliberazione del	Il profilo di rischio rinvenibile è relativo
disponibilità di bilancio) alla assegnazione a Società sportive di premi, contributi "Alto Livello", contributi per "Progetti speciali",	Consiglio Federale, dei criteri, termini e modalità di accesso ai contributi alle Società sportive (selezione delle Società e	al reato di illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) in
contributi chilometrici forfettari e contributi per spese sanitarie.	determinazione quantitativa del contributo corrisposto) nelle	relazione al quale la elargizione di
Da Statuto le relative decisioni rientrano nelle competenze	varie materie di competenza;	contributi alle Società sportive
residuali del Consiglio Federale, non essendo previste nello specifico in capo ad alcun altro organo (né da norme statutarie né	b) Rispetto dei criteri precedentemente formalizzati nell'individuazione delle Società beneficiarie e nella	(potenzialmente rappresentate in Assemblea) si pone quale <u>attività</u>



Pagina

23 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA	Aggiornamento documento	
ANALISI DEI RISCHI	DATA	REVISIONE
GENERALITA'	27/10/2022	02

nell'ambito delle deleghe operate in favore del Segretario Generale), a meno che non siano adottate dal Consiglio di presidenza per ragioni d'urgenza e poi sottoposte a ratifica del Consiglio Federale (art. 17, comma 4 dello Statuto).	determinazione degli importi, da parte:	strumentale .		
STRA	ATEGIE: 2.3 SPONSORIZZAZIONI PASSIVE			
STRATEGIE. 2.3 SPUNSURIZZAZIUNI PASSIVE				
STATO DELL'ARTE E RISCHI RILEVATI	GAP ANALISYS	REATI DI RIFERIMENTO		
La gostiona della spansarizzazioni passiva costituissa una della	Al fine di conformare il più possibile l'agire della FIN a requisiti	La fattispecie di reato rilevante è		
La gestione delle sponsorizzazioni passive costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, potrebbe essere commesso il reato di corruzione tra privati in cui, mediante attività corruttive, un esponente della FIN riesca ad ottenere una sponsorizzazione maggiore (a fronte di un danno economico per la controparte contrattuale). In proposito è da rilevare che: - lo sponsor tecnico (Arena) che porta i ricavi maggiori (800.000€ in materiali sportivi + 200.000€ di contributo) è sempre lo stesso	di <u>legalità e trasparenza</u> , si propone il seguente protocollo: - per i contratti di sponsorizzazione (generali, connessi ad eventi sportivi o altre iniziative) che producono ricavi per la FIN, si può far ricorso alla trattativa diretta nel caso di contratti di importo inferiore o pari a euro 200.000,00 (duecentomila/00); - per i contratti di importo superiore a euro 200.000,00 l'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno tre	corruzione tra privati.		



Pagina

24 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA	Aggiornamento documento	
ANALISI DEI RISCHI	DATA	REVISIONE
		INEVISIONE
GENERALITA'	27/10/2022	02

da svariati anni; il mercato è caratterizzato da pochi altri competitor di rilievo, che non hanno comunque mai mostrato interesse nella sponsorizzazione della FIN se non a condizioni peggiorative di quelle attuali;

- la sponsorizzazione Unipol è compresa nell'assegnazione del contratto di assicurazione stipulato con la FIN, e comunque preceduta da una gara di rilievo comunitario che li menziona entrambi (assicurazione + sponsorizzazione):
- l'unico ulteriore sponsor di rilievo (Herbalife) contribuisce con una cifra inferiore ai 100.000€,mentre gli altri (ad es., Ferrero) sono tutti di importo minore.

In relazione allo sponsor tecnico è da specificare - anche in considerazione al profilo di rischio rilevato - che da un lato l'assenza di competitor consente ad Arena di definire pressoché autonomamente il prezzo della sponsorizzazione, senza che la FIN possa influenzare più di tanto tale scelta; dall'altro lato, l'assenza di competizione e la fidelizzazione dello sponsor potrebbero portare più facilmente ai comportamenti discorsivi menzionati in premessa.

concorrenti, se disponibili e se compatibile con l'oggetto del contratto, ovvero mediante reperimento di manifestazioni di interesse mediante bando pubblicato sul sito istituzionale della FIN e su un quotidiano a diffusione nazionale;

- la FIN deve provvedere a stilare una graduatoria delle offerte pervenute e può indire una successiva fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci;
- procede quindi alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica:
- nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, la FIN può procedere alla ricerca dello sponsor di propria iniziativa e può procedere a negoziare a trattativa privata il contratto di sponsorizzazione qualora l'urgenza di addivenire al contratto non consenta la pubblicazione del bando o la proposta d'offerta pervenuta non sia suscettibile di comparazione per contenuti.



GS 23101:2017

Pagina 25 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

GENERALITA'

Aggiornamento documento DATA REVISIONE 27/10/2022 02

1.1 Principi Generali

Indipendentemente da ogni specifico precetto previsto dalle procedure aziendali presidio delle specifiche Aree ed Attività sensibili alla commissione di reati, tutte le azioni, operazioni, transazioni e attività effettuate dall'Organizzazione e dai suoi delegati per conto di essa dovranno essere ispirate ai seguenti principi:

Principio di legalità

Ogni transazione deve essere legittima, rispettosa di norme, procedure e regolamenti, nonché conforme alle disposizioni del Modello.

Principio di separazione

Ogni processo aziendale deve essere rispettoso del principio della separazione diverse funzioni societarie, nessun operatore può controllare un intero processo aziendale.

Conformità alle deleghe

Ogni atto deve essere posto in essere da chi ne ha i poteri: i poteri autorizzativi e di firma debbono essere coerenti le responsabilità organizzative assegnate. con

Verificabilità

Ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile documentata, coerente e congrua, basata su informazioni documentabili e complete.

Trasparenza

Ogni transazione aziendale deve essere aperta ad analisi verifiche obiettive, puntuale individuazione dei soggetti e delle funzioni aziendali coinvolte. con



GS 23101:2017

Pagina 26 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

GENERALITA'

Aggiornamento documento DATA REVISIONE 27/10/2022 02

1.2 I controlli dell'OdV

1.2.1 I responsabili interni

I Responsabili Interni sono i soggetti preposti a garantire la regolare esecuzione di ciascun Processo Sensibile, designati dalla direzione aziendale. Costituiscono il primo presidio per scongiurare il rischio di commissione dei Reati e sono di conseguenza referenti diretti dell'OdV per ogni attività informativa e di controllo. Se non diversamente specificato, coincidono con i Responsabili di Funzione nell'ambito della quale si svolgono i processi sensibili.

Nelle sezioni seguenti vengono indicati i Processi Sensibili e descritte le attività di dettaglio.

I Responsabili Interni:

- vigilano sul regolare svolgimento del Processo di cui sono referenti;
- informano collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di commissione dei Reati b) connessi alle operazioni aziendali svolte;
- per ogni Processo Sensibile sono responsabili della predisposizione e conservazione della documentazione rilevante della quale mettono a disposizione i contenuti per l'OdV;
- comunicano all'OdV le eventuali anomalie riscontrate, nonché qualsiasi altra d) circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello;
- contribuiscono all'aggiornamento del sistema di controllo relativo alla propria area di appartenenza ed informano l'OdV delle modifiche e degli interventi ritenuti opportuni.

Il Responsabile Interno sottoscrive un'apposita dichiarazione di conoscenza del Modello, del seguente contenuto: "Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto dal D.Lgs. 231/2001, nonché dei contenuti del Modello previsto di Organizzazione e Gestione predisposto e diffuso dall'organizzazione in adempimento della stessa normativa; dichiara al riguardo che non sussistono allo stato, né da parte propria, né nell'ambito della propria area, situazioni di illiceità o di pericolo riferibili alle ipotesi criminose ivi richiamate".



GS 23101:2017

Pagina 27 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

GENERALITA'

Aggiornamento documento DATA REVISIONE 27/10/2022 02

1.2.2 Le evidenze

Dalle evidenze conservate per ciascuna attività sensibile deve essere possibile risalire quantomeno ai seguenti elementi:

- i dati descrittivi dell'attività (es. oggetto, valore economico presunto, P.A. o altra controparte, termine finale o durata presunta);
- b) i nominativi delle persone coinvolte;
- c) i principali adempimenti relativi all'attività ed il suo esito;
- d) gli eventuali Consulenti o Partners coinvolti nell'operazione (con le motivazioni che hanno condotto alla loro scelta e gli elementi a tal fine assunti, il tipo di incarico conferito, il corrispettivo riconosciuto, le eventuali condizioni particolari applicate) l'attestazione rilasciata da ciascuno di essi di conoscenza ed adesione al Modello:
- e) gli altri elementi e circostanze attinenti l'attività che possono assumere rilievo ai fini della corretta applicazione del Modello (movimenti di denaro, modalità di pagamento, etc. ...).

È onere del Responsabile Interno archiviare le evidenze e curarne il successivo aggiornamento.

È compito dell'OdV dotarsi di adequate procedure e risorse per gestire un Archivio delle Evidenze di cui viene in possesso, chiedendone la disponibilità ai Responsabili Interni.

1.2.3 Attività ispettiva e di impulso

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nel Manuale del SGRA e nello Statuto dell'OdV), l'OdV effettua periodicamente (direttamente o tramite fornitori specialistici) controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello (esistenza e adequatezza della relativa procura, limiti di spesa, continuità del reporting verso gli organi deputati, ecc.).



GS 23101:2017

Pagina 28 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

GENERALITA'

Aggiornamento documento DATA REVISIONE 27/10/2022 02

È altresì compito dell'OdV:

- a) verificare l'applicazione e l'aggiornamento di istruzioni operative relative a:
- il rispetto dei principi generali e delle caratteristiche sopraccitate;
- gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio;

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.

- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al "responsabile" o ai "sub responsabili";
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard inserite nei contratti e/o accordi con Consulenti e Partners finalizzate:
- all'osservanza da parte dei medesimi delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001;
- alla possibilità per l'organizzazione di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle relative prescrizioni;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partners o di Consulenti qualora si accerti la violazione di tali prescrizioni);
- d) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) già presenti nell'organizzazione, con l'introduzione di eventuali accorgimenti utili a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

1.2.4 Flussi informativi

Per quanto riguarda le segnalazioni di violazione, sussiste l'obbligo di segnalazione entro 48 ore delle violazioni di anomalie o atipicità nello svolgimento nelle normali attività, con particolare riguardo a quelle che configurano comportamenti difformi dal presente



Pagina 29 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

GENERALITA'

Aggiornamento documento DATA REVISIONE 27/10/2022 02

documento o dalle disposizioni del Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa in generale, nonché di ogni altro reato e/o violazione di altre normative, disposizioni, regole applicabili, anche se sopravvenute.

La segnalazione seguirà la via gerarchica, avendo il superiore diretto come riferimento, tranne che lo stesso sia soggetto attivo nella violazione. In tal caso, si salterà un livello gerarchico. Il ricevente la segnalazione, valutatone la fondatezza, provvederà ad informare il Vertice aziendale e l'OdV.

È, tuttavia, facoltà di dipendenti e collaboratori, qualora sorgano motivi di conflitto o qualora il Responsabile di riferimento non si attivi tempestivamente, richiedere chiarimenti interpretativi, o effettuare segnalazioni di violazione, direttamente al Responsabile 231 aziendale e/o all'OdV.

Per altri stakeholders, il riferimento per chiarimenti e segnalazioni è il Responsabile 231 aziendale o, qualora sorgano motivi di conflitto, direttamente l'OdV.

I recapiti per i contatti (indirizzi, e-mail e telefoni) sono resi noti o aggiornati attraverso la rete intranet e il sito web e con appositi comunicati aziendali.

Il mancato rispetto dell'obbligo di segnalazione delle violazioni costituisce grave inadempimento del Sistema Disciplinare.

Il mancato rispetto dell'ordine gerarchico di segnalazione, comporterà esso stesso l'applicazione del Sistema Disciplinare.

L'OdV potrà richiedere ed acquisire dati, informazioni, specifiche operative, modalità di esecuzione/attuazione sulla base ed in relazione a criteri che periodicamente determinerà con eventuale indicazione di settori e/o campi specifici.

Tutti i soggetti a ciò deputati devono tempestivamente trasmettere a seguito di richiesta scritta o verbale di informazioni all'OdV, un'informativa, corredando la stessa ove possibile, della relativa documentazione¹.

¹Qualora ciò non fosse possibile l'informatore deve comunque fornire indicazioni circa il depositario della documentazione in oggetto



Pagina 30 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

GENERALITA'

Aggiornamento documento DATA REVISIONE 27/10/2022 02

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del modello – nonché l'accertamento delle cause o disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato - qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante una criticità ai sensi del modello ovvero notizie relative alla commissione dei reati o a "pratiche" non in linea con lo stesso, andrà inoltrata con le modalità stabilite nel Sistema Disciplinare e nello Statuto dell'OdV.

Le informazioni acquisite dall'OdV saranno trattate in modo tale da garantire:

- a) il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione;
- b) la tutela dei diritti di enti/società e persone in relazione alle quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate.

Le informazioni, le notizie e la documentazione raccolti dall'OdV nell'esercizio delle proprie funzioni sono conservate presso un apposito archivio e sono accessibili solo ai membri dell'OdV.



GS 23101:2017

Pagina 31 di 202

ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

2. Reati contro la Pubblica Amministrazione

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali e dai Dipendenti dell'organizzazione, nonché dai suoi Consulenti e Partners. Nell'ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione.

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e Partners dell'organizzazione sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Ai fini del presente Modello per "Pubblica Amministrazione" si intendono tutti quei soggetti, pubblici o privati, che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio. Tale categoria di reati comporta necessariamente un contatto o un rapporto con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, che possono essere distinti in pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il pubblico ufficiale è colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Per "funzione pubblica" si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislativa (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - ad esempio, U.E.-, membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.),



GS 23101:2017

Pagina **32 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA
ANALISI DEI RISCHI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE

27/10/2022 02

giudiziaria (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

- potere autoritativo, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- potere certificativo è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

In sostanza, il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. titolo e semplificativo e non esaustivo si considerano Pubblici Ufficiali delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio, dell'Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici; i membri delle Commissioni Edilizie, i Giudici, gli Ufficiali Giudiziari, ali organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L' incaricato di un pubblico servizio è invece colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio.

Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa ultima (poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Per pubblico servizio si intendono:

attività disciplinate da norme di diritto pubblico;



GS 23101:2017

Pagina 33 di 202

ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

Aggiornamento documento

- caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica:
- con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

L'incaricato di pubblico servizio quindi svolge attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un Ente pubblico, i dipendenti di Enti Ospedalieri, dell'ASL, dell'INAL, dell'INPS, i dipendenti di Aziende Energetiche Municipali; i dipendenti di Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali; i membri dei Consigli Comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade.

2.1 Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

Iniziando ad analizzare le fattispecie di reato originariamente previste nel Decreto, l'art. 24 rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico", così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640, co. 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.



GS 23101:2017

Pagina **34 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE

27/10/2022 02

- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 3. Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e).

Tali delitti sono: malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee; indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee; truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee; frode informatica e commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Qui di seguito vengono riportati gli articoli del codice penale che vengono in rilievo.

2.1.1 Reati in tema di erogazioni pubbliche

Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La malversazione consiste nel non utilizzare le somme ricevute per i fini per i quali erano state erogate dall'ente pubblico. Dato che il momento in cui si consuma il reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per le quali erano stati concessi.



GS 23101:2017

Pagina 35 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato di malversazione: tale concreto commesso direttamente da chi, in base al reato óuq essere in valore dell'operazione, ha il potere di deliberare la destinazione dei fondi, con la collaborazione del settore amministrativo/finanziario.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso comunque denominate, consessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila (€ 3999,96) si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis cod.pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.



GS 23101:2017

Pagina 36 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato di indebita percezione di erogazioni: le fattispecie richiamate sono finalizzate ad assicurare la corretta utilizzazione di erogazioni di finanziamenti pubblici, comunque denominate, sotto due diversi profili temporali: nel momento di erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione dei finanziamenti. Nella malversazione la condotta è costituita dalla distrazione del bene, conseguito comunque legittimamente, rispetto ai fini cui era indirizzato. Suddetta ipotesi incriminante, inoltre, costituisce un c.d. reato comune, ovvero commissibile da chiunque.

Per quanto attiene invece all'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la condotta dell' agente deve inserirsi in un procedimento amministrativo volto ad ottenere erogazioni da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità Europea. Il delitto si consuma con l'indebita percezione del beneficio e è richiesto da parte dell'agente un dolo specifico.

Quali soggetti attivi del reato vengono in considerazione coloro che hanno contatti con l'esterno e, in particolare, con la Pubblica Amministrazione, pertanto tutti i soggetti con procura esterna e il settore dell'alta amministrazione. Poiché gli la commissione del reato consistono sostanzialmente nella strumenti per produzione di documenti attestanti condizioni non vere o nell'omissione di informazioni rilevanti ai fini dell'ottenimento dei contributi, il reato può essere commesso anche, in via autonoma o in concorso con i soggetti con rilevanza esterna, da chi predispone i documenti o fornisce i dati richiesti.

2.1.2 Reati fraudolenti in danno alla P.A.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila (€ 51.65) a due milioni (€ 1032.91).

La pena è della reclusione ad uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila (€ 309.87) a tre milioni (€ 1549.37):



GS 23101:2017

Pagina 37 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare:
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

La fattispecie della truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (inclusi gli Stati membri dell'Unione e le istituzioni dell'Unione Europea) si configura qualora, al fine di realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifizi o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Tale tipologia di reato può essere posta in essere in ogni ambito aziendale, soprattutto in quelli che sono impegnati nell'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A., nella gestione delle risorse umane per l'ottenimento agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali, nelle dichiarazioni liquidazioni di tributi. Costituisce truffa aggravata ai danni dello Stato, ad esempio, la produzione alla P.A. di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni etc.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato: il reato può essere commesso dai soggetti con visibilità esterna, che vengono in contatto con lo Stato o altri enti pubblici. Può anche presentarsi il caso che la Società tragga vantaggio dalla condotta artificiosa posta in essere da altro soggetto: in questo caso si configurerà la responsabilità della Società se persone ad essa riferibili (dirigenti, dipendenti, partner contrattuali) concorrano alla commissione del reato, recando vantaggio alla stessa. Sono molteplici le modalità con cui può essere attuato tale reato. Occorre peraltro sottolineare come il soggetto che pone in essere gli artifici e raggiri, tali da non rendere intelligibile la realtà, può anche essere diverso da trae i benefici dall'atto di disposizione della Pubblica Amministrazione.



GS 23101:2017

Pagina 38 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Tale fattispecie consta dei medesimi elementi costitutivi della truffa semplice (art. 640 c.p.) ma rappresenta più grave ed autonoma fattispecie in quanto l'ingiusto profitto per il privato è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee. Tale ipotesi si distingue dunque da quella prevista e punita ex art. 640, co. 2 n. 1 c.p. per la diversa natura del profitto, mentre si distingue dall'ipotesi di cui all'art. 316 ter c.p. per le diverse e più gravi modalità della condotta, che nella fattispecie in esame risulta più marcatamente connotata da comportamenti fraudolenti.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato di truffa aggravata: i soggetti attivi del reato coincidono con i soggetti indicati con riferimento fattispecie precedenti di malversazione ed indebita percezione di erogazioni pubbliche. Occorre peraltro sottolineare che, per quanto riguarda tale reato, la varietà delle di commissione dell'illecito comporta che lo stesso possa essere possibili modalità commesso non solo dai soggetti con poteri di rappresentanza, ma anche da altri soggetti con visibilità esterna, sia dipendenti che non dipendenti (es. consulenti) purché riferibili, in qualche modo, alla sfera di vigilanza della società.



GS 23101:2017

Pagina 39 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila (€ 51.65) a due milioni (€ 1032.91).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila (€ 309.87) a tre milioni (€1549.39) se ricorre una delle circostanze previste al n. 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Questa fattispecie di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Tale illecito può realizzarsi ad esempio quando, dopo aver ottenuto un finanziamento, venisse violato un sistema informatico di un ente pubblico allo scopo di inserire un importo relativo a finanziamenti superiore a quello legittimamente ottenuto.

Altro esempio di frode informatica può essere il seguente: compiere alterazioni per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'azienda (come la dichiarazione dei redditi), già trasmessi all'Amministrazione competente.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato di frode informatica: le occasioni di commissione di tale reato dipenderanno dalla quantità, frequenza e tipologia di rapporti telematici con la Pubblica Amministrazione, nonché dagli strumenti usati.



GS 23101:2017

Pagina 40 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

2.1.3 Giurisprudenza

- In tema di responsabilità da reato degli enti, qualora l'illecito penale presupposto sia quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, è obbligatorio procedere alla confisca per equivalente del profitto del reato (ed è quindi legittimo il sequestro preventivo funzionale alla medesima), non trovando applicazione il disposto di cui al primo comma dell'art. 322 ter cod. pen., per cui, in relazione ai delitti contro la P.A., può procedersi alla confisca di valore solo in riferimento al prezzo del reato (annulla con rinvio, Trib. lib. Pordenone, 17 Ottobre 2008). Cassazione penale, sez. VI, n. 14973 del 18 marzo 2009, Rv. 243507. CED Cass. pen. 2009.
- In tema di responsabilità degli enti, l'utilità economica ricavata dalla persona giuridica a seguito della consumazione di una truffa non può essere confiscata come profitto del reato, nemmeno per equivalente, quando la stessa sia stata già restituita al soggetto danneggiato. Cass. Pen., sez. II, 16 novembre 2011, n. 45054, Rv. 251070, Ced. Cass. Pen.
- Integra il concetto di interesse o vantaggio dell'ente, ai sensi dell'art. 24 d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, l'ipotesi in cui il profitto del reato di truffa sia inizialmente conseguito dalla società indagata, attraverso l'accreditamento in suo favore delle somme erogate dalla pubblica amministrazione, restando irrilevante ai fini della responsabilità amministrativa del l'ente l'eventuale successiva distrazione delle medesime somme sui conti personali dell'amministratore. Cass. pen., sez. II, n. 3615 del 20 dicembre 2005. Foro it. 2006, 6, 329.
- Nel procedimento per l'accertamento dell'illecito amministrativo ai sensi del d.lq. 8 giugno 2001 n. 231, non può essere applicata, in via provvisoria, una misura cautelare corrispondente a una sanzione interdittiva la cui irrogazione non è prevista, in sede di condanna, in relazione al tipo di illecito contestato (nella specie, la Corte ha annullato il provvedimento con il quale il giudice di merito aveva applicato all'ente, a titolo di misura cautelare, la sanzione dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività per un illecito amministrativo derivante dal reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Cassazione penale, sez. II, 26 febbraio 2007, n. 10500, Foro it., 2007, 9, 473.



GS 23101:2017

Pagina 41 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

- Nel caso di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il cui profitto sia stato conseguito da una persona giuridica e non sia più individuabile nell'ambito del patrimonio della medesima, l'adozione del provvedimento di sequestro preventivo di beni della persona fisica cui il reato sia stato addebitato, in vista della confisca per equivalente prevista dall'art. 322ter cod. pen., non richiede la previa, infruttuosa esecuzione sui beni della persona giuridica. Cass. pen., n. 10838 del 14.03.2007, Rv. 235827. CED Cass. Pen..
- La truffa ai danni dello Stato per percezione di prestazioni indebite di finanziamenti e contributi, erogati in ratei periodici, è reato a consumazione prolungata, perché il soggetto agente manifesta sin dall'inizio la volontà di realizzare un evento destinato a durare nel tempo, e quindi il momento consumativo del reato coincide con quello della cessazione dei pagamenti, che segna la fine dell'aggravamento del danno. (La Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità della società a responsabilità limitata, ai sensi della normativa del D.Lgs. n. 231 del 2001, in assenza di elementi volti a dimostrare l'inesistenza della cosiddetta colpa dell'organizzazione, per i fatti commessi dall'amministratore unico in riferimento alle erogazioni dei ratei di finanziamento successive all'entrata in vigore della normativa sulla responsabilità degli enti, seppure riferibili ad un "mutuo allo scopo" concesso con D.M. precedente). Cass. pen., sez. II, n. 3615 del 20/12/2005, Rv. 232956. CED Cass. pen..
- La falsa attestazione del legale rappresentante di una società circa il possesso, da parte di quest'ultima, di un requisito indispensabile per la partecipazione alla gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico integra il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, e, nel contempo, ne discende anche la responsabilità della società per illecito amministrativo ex D.Lgs 231/01. Cass. pen. Sez. V, 25 gennaio 2012, n. 14359. Prat. Lavoro, 2012, 23, 1036 nota di Proietti Semproni.
- Il profitto del reato previsto dall'art. 640-bis cod. pen., ai fini dell'applicazione della confisca per equivalente, coincide con l'intero ammontare del finanziamento qualora il rapporto contrattuale non si sarebbe perfezionato ed il progetto non sarebbe stato approvato senza le caratteristiche falsamente attestate dal percettore, mentre



GS 23101:2017

Pagina **42 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE

27/10/2022 02

corrisponde alla maggiore quota dei fondi non dovuti nel caso in cui siano rappresentati dal beneficiario operazioni o costi riportati in fatture o relazioni ideologicamente false. Cass. Pen., sez. III, n. 17451 del 04/04/2012 Ud. (dep. 10/05/2012) Rv. 252546. in Ced. Cass. Pen.

2.2 Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione²

Gli atti internazionali che hanno condotto all'adozione in Italia del D.Lgs. 231/2001 avevano come scopo principale la lotta alla corruzione. In seguito alla ratifica di tali Atti, è stato modificato il codice penale laddove tratta questi temi, recependo così le definizioni internazionalmente riconosciute di corruzione.

L'art. 25 del Decreto così recita:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
- 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
- 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non

-

²Rubrica e articolo novellati ex Legge n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).



GS 23101:2017

Pagina 43 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si e' efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2

Qui di seguito si riportano gli articoli del codice penale che disciplinano i reati ivi disciplinati.

Art. 317. c.p. - Concussione

[I]. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei dodici anni (*) а

(*) Articolo novellato ex Legge n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).

318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione (*)

[1]. Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (*) è la reclusione da punito con uno cinque anni. (*) Rubrica e Articolo novellati ex Legge n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).

319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

[I]. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di



GS 23101:2017

Pagina 44 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA **ANALISI DEI RISCHI**

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

ufficio,	riceve, per	sé o	per un terzo,	denaro o	d altra utilità,	o ne	accetta	la promes	sa, è
punito	con	la	reclusione	da	quattro	а	otto	anni.	(*)
(*) Articol	o novellato ex	Legge	n. 6 novembre 20	12, n. 190, re	ecante "Disposizio	ni per l	a prevenzio	one e la repre	ssione
della corri	uzione e dell'ille	egalità r	ella pubblica amm	inistrazione",	(in GU n. 265 del	13/11/2	2012; in vigo	ore dal 28/11/2	2012).

319-Bis c.p. - Circostanze aggravanti.

[I]. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

319-Ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

[comma l]	.Se i fatti indic	ati negli	articoli 318	e 319	sono commessi	i per favorire) O		
danneggiar	e una parte in u	n process	o civile, pen	ale o a	mministrativo, si	applica la pe	∍na		
della	reclusione	da	quattro	а	dieci	anni.	(*)		
[comma II]. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore									
a cinque a	ınni, la pena è d	della reclu	ısione da ci	nque a	dodici anni; se	deriva l'ingiu	sta		
condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione									
da	sei	а	,	venti	anni.		(*)		
(*) Articolo novellato ex Legge n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione									
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).									

Art. 319-Quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità (*)

[I]. Salvo c	he il fatto costituiso	a più grave	reato, il pubbl	ico ufficiale o	l'incaricato di				
pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o									
a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la									
reclusione	da	tre	а	otto	anni.				
[II]. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con									
la	reclusione	fino	a tre	e ann	i. (*)				
(*) Articolo inserito ex Legge n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della									
corruzione e de	ll'illegalità nella pubblica am	ministrazione", (ir	n GU n. 265 del 13/11	/2012; in vigore dal	28/11/2012).				

320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio



GS 23101:2017

Pagina 45 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

[I]. Le	disposizioni	degli	articoli	318	e 319	si	applicano	anche	all'incaricato	di un	pubblico
serviz	io.										(*)

[II]. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. (*) Articolo novellato ex Legge n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).

321 c.p. - Pene per il corruttore

[I]. Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

322 c.p. - Istigazione alla corruzione

[I]. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di terzo. (*) [II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla stabilita nell'articolo 319, ridotta di pena un terzo. [III]. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle funzioni sue 0 dei suoi poteri. (*) [IV]. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. (*) Articolo novellato ex Legge n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).



GS 23101:2017

Pagina 46 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

322 - Bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati [I]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della di della Corte Giustizia Corte dei conti delle Comunità europee: е 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti Comunità delle europee: 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. [II]. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo: 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di un'attività economica finanziaria (4).mantenere 0 [III]. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (*) Rubrica e articolo novellati ex Legge n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).



GS 23101:2017

Pagina 47 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

346 - Bis c.p. - Traffico di influenze illecite (*)

- [I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
- [II]. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
- [III]. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
- [IV]. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
- [V]. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.
- (*) Articolo novellato ex Legge n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato di corruzione.

Oggetto dell'accordo

- La corruzione è un reato a concorso necessario (tra il pubblico ufficiale l'incaricato di pubblico servizio e il privato) e consiste in un accordo criminoso. soggetto privato, da un lato, offre o promette una retribuzione, consistente in denaro o altra utilità (i.e. un qualunque vantaggio materiale o morale



GS 23101:2017

Pagina 48 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

di valutazione economica) e il pubblico ufficiale, dall'altro lato, in cambio di tale utilità, compie un atto che rientri nell'ambito della sua specifica attività: a fronte di atti estranei alla pubblica funzione, non si verte in tali ipotesi di reato.

Sul piano oggettivo è richiesta una proporzionalità tra il valore della prestazione offerta e l'atto compiuto. Rimangono al di fuori della previsione del reato gli omaggi o le prestazioni di esiguo valore, così come, in base agli usi sociali, i doni di cortesia e le manifestazioni di onoranza, purché di modico valore.

Soggetti coinvolti nel reato

- La corruzione, nelle sue diverse manifestazioni, è reato proprio, nel senso che il soggetto che riceve la promessa o la dazione deve rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Al fine di identificare il soggetto che riveste la qualifica richiesta occorre avere riguardo alle caratteristiche della funzione esercitata, verificando in concreto se l'attività posta in essere dall'agente presenta i connotati della pubblica funzione.

Sono considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi, a titolo esemplificativo, i sequenti soggetti:

- i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato e degli altri enti territoriali le cui attività sono caratterizzate dai connotati tipici della pubblica funzione;
- chi svolge attività di carattere accessorio o sussidiario rispetto ai fini istituzionali dello Stato o di altri enti pubblici, nella misura in cui tale attività contribuisce alla formazione della volontà della Pubblica Amministrazione;
- coloro che sono dotati di poteri autoritativi (coazione, perquisizione, contestazione di violazioni di legge) nei confronti dei quali il privato si trova in posizione di soggezione;
- coloro che hanno poteri di certificazione, attestazione, vidimazione;
- forza di una concessione amministrativa, soggetti che. in siano incaricati di realizzare un opera pubblica o un servizio pubblico.

Gli strumenti per commettere il reato di corruzione sono diversi. Nella sua manifestazione più ricorrente il privato pone in essere la sua opera corruttiva offrendo o consegnando



GS 23101:2017

Pagina 49 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

una somma di denaro. In questo caso la commissione del reato prevede il reperimento dei fondi necessari, situazione che coinvolgerebbe direttamente il settore amministrativo della Società. Passo successivo è un pagamento o un ordine di pagamento al funzionario corrotto o a terzi quali intermediari tra la Società e il pubblico ufficiale. Il reato, peraltro, può anche essere commesso con cessione di servizi a prezzi scontati, acquisti di beni e servizi a prezzi maggiorati, acquisti di beni o di prestazioni di servizi per operazioni inesistenti ovvero riconoscimento di altre utilità, inclusa l'assunzione di personale.

Completato il quadro delle fattispecie di reato rilevanti, previste dal DLgs 231/2001 come presupposti della responsabilità amministrativa degli enti, si ritiene opportuno in questa sede menzionare anche altre due fattispecie di reato previste nel codice penale, nell'area dei delitti contro la PA, non previste nel novero dei reati presupposto di cui al Dlgs. 231/2001, ovvero i reati di Turbata libertà degli incanti e di Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Di seguito si citano testualmente i due articoli sopracitati:

Turbata libertà degli incanti (art. 353 cp)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.



Pagina 50 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente)al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

2.2.1 Giurisprudenza

- In tema di responsabilità degli enti a norma del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, dipendente dal reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), l'ente può essere ritenuto responsabile, senza che vi sia una violazione del principio di irretroattività stabilito dall'art. 2 d.lg. n. 231 del 2001, se all'accordo corruttivo, risalente ad un periodo antecedente l'entrata in vigore del d.lg. n. 231 del 2001, seguano una o più dazioni di denaro in un periodo successivo a quello suddetto. Ed infatti, sebbene il delitto di corruzione si perfezioni anche solo con l'accettazione della promessa di denaro, ove segua l'effettiva dazione del denaro il momento consumativo si sposta in avanti fino a coincidere con la dazione medesima. E nel caso di plurimi pagamenti detto momento non può che protrarsi sino all'ultimo, in quanto le singole dazioni, pur trovando la loro origine nell'accordo iniziale, tacitamente confermano ogni volta quell'accordo e, lungi dal costituire un "post factum" non punibile, integrano la fattispecie delittuosa. (Nella fattispecie l'accordo corruttivo risaliva al 1998, mentre l'ultima dazione di denaro risaliva al 2002, cioè ad un momento successivo all'entrata in vigore del d.lg. n. 231 del 2001). Tribunale Milano, sez. X, 31 luglio 2007, n. 3300, Corriere del merito 2007, 12, 1439.
- Integra il concetto di interesse o vantaggio dell'ente, ai sensi dell'art. 5 d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, l'ipotesi in cui il profitto del reato di truffa sia inizialmente conseguito dalla società indagata, attraverso l'accreditamento in suo favore delle somme erogate dalla p.a., restando irrilevante ai fini della responsabilità amministrativa del l'ente l'eventuale successiva distrazione delle medesime somme



51 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA Aggiornamento documento DATA REVISIONE

27/10/2022

Pagina

02

ANALISI DEI RISCHI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

sui conti personali dell'amministratore. Tribunale Lucca, 26 ottobre 2004, Foro it. 2006, 6, 329.

- Ai fini della configurazione del delitto di corruzione propria, pur non dovendosi ritenere necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri d'ufficio per il quale il pubblico ufficiale abbia ricevuto somme di denaro o altre utilità non dovute, occorre che dal suo comportamento emerga comunque un atteggiamento diretto in concreto a vanificare la funzione demandatagli, poiché solo in tal modo può ritenersi integrata la violazione dei doveri di fedeltà, di imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono. (Nel caso di specie, in cui una società farmaceutica aveva istituito un'apposita struttura al fine di sostenere ed incrementare la vendita dei medicinali prodotti, attraverso elargizioni di liberalità in denaro o di altri "benefits" in favore di medici e farmacisti, o dei relativi enti di appartenenza, è stata esclusa la sussistenza dell'ipotizzato delitto di corruzione). Cass. pen, sez. VI, n. 34417 del 15/05/2008, Rv. 241081. CED Cass. pen.. Conformi: Cass. n. 21192/07, Rv.236624; Cass. n. 20046/08, Rv. 241184.
- Anche all'ente indagato per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25 d.lgs. n. 231/01 derivante dal reato di cui all'art. 322 bis c.p. (corruzione internazionale) si applicano le misure cautelari interdittive. Il comma 4 dell'art. 25 ha la funzione di estendere l'ambito soggettivo di quegli stessi delitti richiamati nei primi tre commi. Pertanto, il richiamo contenuto nel comma 5 dell'art. 25 cit. deve considerarsi rivolto alle ipotesi base di corruzione indicate nei commi 2 e 3, comprensive anche delle estensioni soggettive contemplate nel comma 4. Cass. Pen., sez. VI, n. 42701 del 30 settembre 2010, in Diritto e Giustizia 2010 -con nota di Rispoli-.
- In tema di responsabilità da reato degli enti, sono applicabili alla persona giuridica le misure cautelari interdittive anche qualora il reato presupposto sia quello di corruzione internazionale di cui all'art. 322 bis c.p., pur dovendosi verificare in concreto l'effettiva possibilità di applicare tali misure senza che ciò comporti, seppure solo nella fase esecutiva, il coinvolgimento degli organismi di uno Stato estero. Cass. Pen., sez. VI, n. 42701 del 30 settembre 2010, in CED.



GS 23101:2017

Pagina 52 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Aggiornamento documento DATA REVISIONE 27/10/2022 02

2.3 Processi a Rischio-Reato e funzioni interessate

La presente Sezione è il risultato di un processo di mappatura dei rischi delle attività e del contesto aziendale svolta dall'organizzazione. Tenendo conto della tipologia e frequenza dei rapporti, che l'organizzazione intrattiene con la Pubblica Amministrazione, tale processo ha portato all'individuazione di alcune attività (c.d. attività sensibili) nell'ambito delle quali è ipoteticamente possibile che sia commesso un reato contro la Pubblica Amministrazione. Sulla base di quanto osservato nel processo di mappatura delle attività sensibili e alla luce dei controlli attualmente esistenti presso l'organizzazione, sono state poi individuati i principi di comportamento e i protocolli di prevenzione che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione di questa tipologia di reati.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito delle attività che implicano rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio sono individuate presso l'organizzazione le seguenti processi ed attività sensibili in relazione ai reati di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto:

- Ottenimento provvedimenti in via preferenziale, anche se dovuti in ogni caso, attività fattispecie del reato di "corruzione tra privati", ex art. 2365 c.c., vedi Sezione relativa del presente documento, finalizzate ad influenzare l'esito di bandi e/o avvisi in genere; attività fattispecie del reato di "traffico di influenze illecite", ex art. 346bis c.p.³, finalizzate ad influenzare l'esito di bandi e/o avvisi in genere);
- Selezione risorse umane, rapporti con Enti Previdenziali e P.A. relativi alla gestione del personale, ed in genere ogni eventuale rapporto con la P.A. inerente la Direzione Personale, formazione del personale, richiesta di finanziamenti, sgravi, agevolazioni, stipula di convenzioni relative all'assunzione di appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata, richiesta e

³Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.



GS 23101:2017

Pagina 53 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

godimento a qualsiasi titolo di benefici fiscali, contributivi, etc., che comunque comportino un onere a carico di bilanci pubblici, etc.; selezione e assunzione di persone "vicine"⁴ ai dipendenti е funzionari della Pubblica Amministrazione, dei quali si intendono ottenere i favori);

- Implicazione dell'Organizzazione in procedimenti civili, penali, amministrativi ed arbitrati; gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria, gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo, ambientale, e di ogni altro genere, nonché attività stragiudiziale o procedimenti arbitrali in cui sia parte la Pubblica Amministrazione);
- Investimenti per la ricerca; adeguamenti alla normativa in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro ed in genere, ogni attività che preveda la erogazione di finanziamenti e/o il godimento di benefici a carico dei bilanci della P.A.);
 - Espletamento di procedure volte ad ottenere un provvedimento da parte della P.A., inclusa la partecipazione a gare d'appalto pubbliche; gestione con le Authorities in genere; negoziazione/stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, certificazioni di messa a norma, agibilità locali o altre questioni inerenti la materia urbanistico edilizia correlate all'attività svolta, la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e il rispetto di quanto previsto in materia da leggi e regolamenti; gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria per la gestione fiscale e tributaria, anche tramite outsourcer; gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative; Gestione delle verifiche ispettive da parte di enti pubblici o incaricati di pubblico servizio (es. ASL, Guardia di Finanza, NAS, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, ecc., gestione di adempimenti normativi, amministrativi e societari (es. comunicazioni, deposito procure, privacy [D.Lgs.196/2003], ecc.), anche tramite outsourcer; gestione di eventuali accertamenti/ispezioni, etc...., in materia fiscale, previdenziale, della sicurezza sul lavoro, urbanistico-edilizia, ed in genere di ogni attività ispettiva posta in essere dalla P.A), relazioni esterne con rappresentanti della Pubblica Amministrazione (es. in fase di definizione dei contenuti i vari servizi appaltati), Gestione dei rapporti con Università e laboratori incaricati di pubblico servizio per analisi chimico-fisiche.

⁴ Per "vicine", si intendono parenti o affini fino al secondo grado o persone notoriamente in partnership stretta



GS 23101:2017

Pagina 54 di 202

02

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022

Per consentire un adequato monitoraggio preventivo, il Modello Organizzativo prende in considerazione anche processi aziendali con attività potenzialmente strumentali al compimento di reati di corruzione e concussione; tali attività peraltro potrebbero anche avere, oltre ad una loro funzione strumentale ai reati di concussione e corruzione, la conseguenza della commissione di altri reati nell'ambito della formazione del bilancio e/o di prospetti contabili.

2.3.1 Il traffico di influenze illecite

La legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ha inserito nel codice penale l'art. 346-bis (Traffico di influenze illecite), che recita:

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.



GS 23101:2017

Pagina 55 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Aggiornamento documento DATA REVISIONE 27/10/2022 02

Le Convenzioni di Merida e del Consiglio d'Europa⁵ configurano un obbligo di incriminare condotte accordi prodromiche rispetto ad corruttivi coinvolgere il pubblico funzionario sulle cui determinazioni si vorrebbe illecitamente influire; condotte, in particolare, che richiedono l'intervento di terzi soggetti che agiscano, in sostanza, quali mediatori di un futuro accordo corruttivo.

La fattispecie sembra equiparare la situazione di chi riceva il denaro o la promessa in relazione ad una propria influenza reale sul pubblico ufficiale da corrompere, a quella di chi semplicemente affermi di poter esercitare una simile influenza.

Inoltre, l'art 346-bis c.p. punisce chi dà o promette denaro o altra utilità, il quale, come è noto, non è sanzionato dal contiguo reato di millantato credito ex art. 346 c.p.

Tanto l'avverbio "indebitamente" che accompagna la condotta di dazione o promessa, quanto l'aggettivo "illecita", che qualifica la mediazione, rivestono, nella struttura della fattispecie, una funzione determinante e, per quello che si dirà, critica.

In altri termini l'illiceità penale della condotta dipende dal complesso delle norme extrapenali che concorrono a determinare le condizioni in cui i comportamenti considerati risultano altrimenti leciti.

Come è stato acutamente evidenziato.

⁵ Cfr. art.18 della Convenzione Onu di Merida contro la corruzione del 31 ottobre 2003, ratificata dalla legge3 agosto 2009, n. 116 ("ciascuno Stato parte esamina l'adozione di misure legislative e delle altre misurenecessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando tali atti sono stati commessi intenzionalmente :

a) al fatto di promettere, offrire o concedere a un pubblico ufficiale o ad ogni altra persona, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio affinché detto ufficiale o detta persona abusi della sua influenza reale o supposta, al fine di ottenere da un'amministrazione o da un'autorità pubblica dello Stato parte un indebito vantaggio per l'istigatore iniziale di tale atto o per ogni altra persona; b) al fatto, per un pubblico ufficiale o per ogni altra persona, di sollecitare o di accettare, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio per sé o per un'altra persona al fine di abusare della sua influenza reale o supposta per ottenere un indebitovantaggio da un'amministrazione o da un'autorità pubblica dello Stato parte"); nonché l'art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata dalla legge 28 giugno 2012, n. 110 ("ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno quando l'atto e' stato commesso intenzionalmente, il fatto di proporre, offrire o dare, direttamente o indirettamente qualsiasi indebito vantaggio a titolo di rimunerazione a chiunque dichiari o confermi di essere in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni delle persone indicate agli articoli 2, 4 a 6 e 9 ad 11, a prescindere che l'indebito vantaggio sia per se stesso o per altra persona, come pure il fatto di sollecitare, di ricevere, o di accettarne l'offerta o la promessa di rimunerazione per tale influenza, a prescindere che quest'ultima sia o meno esercitata o che produca o meno il risultato auspicato").



GS 23101:2017

Pagina 56 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

è dunque presupposto, anche per la necessaria componente di consapevolezza dell'agire richiesta dal dolo, che, esplicitamente od implicitamente, sussistano, nell'ordinamento, previsioni in grado di definire il confine tra il consentito ed il non consentito, alla stessa stregua, del resto, di quanto accade in altri paesi, ove è riconosciuta la liceità di attività di mediazione e rappresentanza esercitate in forma professionale specie presso istituzioni politiche o amministrazioni pubbliche.

Nella specie, tuttavia, un simile catalogo non è rinvenibile con la conseguente possibilità, tutt'altro che remota, di ritenere sanzionate condotte altrove ritenute del tutto lecite (si pensi all'azione, appunto, di gruppi di pressione per conto di portatori di interessi particolari a favore dell'introduzione o, viceversa, dell'abrogazione di leggi)6.

In maniera ancora più incisiva7 è stato rilevato che "senza la regolamentazione previa dell'attività di lobbying, la previsione punitiva del "traffico di influenza" si risolve in immenso contenitore capace di ricomprendere in modo indeterminato comportamenti abitualmente praticati – e ritenuti, addirittura, commendevoli -, dalle grandi associazioni di categoria. Omissis.

Pertanto, queste attività potrebbero tranquillamente essere ricomprese nella disposizione di cui al testo dell'art. 346-bis, nella parte in cui esso dichiara punibile chiunque, "sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente si fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita".

Solo la regolamentazione dell'attività di lobbying può guidare l'interprete nella qualificazione di una mediazione come "illecita" e, correlativamente, di una promessa di denaro o di altro vantaggio patrimoniale come "indebita".

In mancanza di tale regolamentazione la disposizione rischia di essere incostituzionale per violazione degli artt. 25, comma 2, e 3, comma 2 Cost.8

⁶Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, Relazione n. III/11/2012 del 15 novembre 2012.

⁷ Ronco, Note per l'audizione avanti alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato della Repubblica, 16 settembre 2012.

⁸Ronco, op. cit.



GS 23101:2017

Pagina 57 di 202

ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

Torniamo alla descrizione della fattispecie.

Nell'aggettivazione "esistenti" posso ricomprendersi, a prima vista, sia rapporti estrinsecatisi in una sola occasione, sia rapporti sporadici, sia rapporti stabili e consuetudinari.

Quanto poi alla "mediazione", resta aperta la questione se il reato sia configurabile anche nel caso in cui la stessa sia effettivamente esercitata nei confronti del soggetto pubblico⁹, o debba, invece, restare unicamente a livello di prospettazione, senza che poi l'intermediario agisca effettivamente.

Tale seconda soluzione parrebbe lasciare scoperti tuttavia i casi in cui appunto l'esercizio effettivo della mediazione non giunga ad integrare la corruzione, neppure nella forma della istigazione.

2.3.1.1 I rapporti con la corruzione

La disposizione esordisce con la clausola di riserva "fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter".

Tale clausola è evidentemente volta ad evitare duplicazioni sanzionatorie nell'ipotesi in cui la mediazione sia andata a buon fine, con conseguente corresponsabilità di tutti i partecipi (il privato, il mediatore e il pubblico ufficiale corrotto), ai sensi dell'art. 110 c.p., nel delitto di corruzione.

Va rilevato che dalla clausola di riserva scompare il riferimento - contenuto in una precedente versione del testo - al nuovo delitto di "corruzione per l'esercizio della funzione" di cui all'art. 318 c.p.¹⁰

⁹ senza che allo stesso venga promesso o corrisposto alcunché, posto che, diversamente, si ricadrebbe nell'ipotesi della istigazione alla corruzione, in caso di mancata accettazione, e di corruzione in caso, invece, di accettazione.

¹⁰ La promessa o la dazione dovranno dunque essere effettuate in relazione al compimento di uno (specifico) atto contrario ai doveri d'ufficio, o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio; non, quindi, in relazione ad un generico asservimento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di p.s. agli interessi del privato. La mancata menzione dell'art. 318 c.p., potrebbe rendere possibile il concorso tra la nuova fattispecie e la corruzione per l'esercizio delle funzioni.



58 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

Pagina

In altri termini, il delitto di traffico di influenze illecite viene configurato come preparatorio rispetto al delitto di corruzione c.d. propria (per un atto contrario ai doveri d'ufficio) (art. 319 c.p.) o di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).

La differenza della fattispecie in esame, nella sua prima parte (mediazione illecita), rispetto al concorso nel reato di corruzione sembra potersi individuare nella circostanza che il denaro o gli altri vantaggi patrimoniali non rappresentano il prezzo corrispondere al pubblico ufficiale¹¹, ma vengono rappresentati e destinati a retribuire unicamente l'opera di una mediazione.

Con riferimento invece alla seconda parte della disposizione (remunerazione del pubblico funzionario), ove il denaro o altro vantaggio (o la loro promessa) sono, nella rappresentazione dell'intermediario, il prezzo da corrispondere non per l'opera di mediazione, ma per remunerare il pubblico ufficiale in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, parrebbe necessario che tali utilità non vengano corrisposte o la loro promessa non venga accettata: diversamente opinando, verrebbe integrato il concorso nel delitto di corruzione propria.

Insomma la clausola di riserva esclude la stessa tipicità del fatto qualora la condotta di mediazione (e quella di colui che la "finanzia") sia specificamente inquadrabile nel concorso in corruzione propria o in atti giudiziari: quando cioè l'azione del mediatore (e del suo finanziatore) abbia effettivamente esplicato una efficienza causale nella corruzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.12

¹¹ per far sì che lo stesso pubblico ufficiale ometta o ritardi o abbia omesso o ritardato un atto dell'ufficio ovvero compia od abbia compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

¹²Ufficio del massimario, cit.



GS 23101:2017

Pagina **59 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA
ANALISI DEI RISCHI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE

27/10/2022 02

2.3.1.2 La distinzione tra il trading in influence e il millantato credito

Richiedendo che il soggetto sfrutti relazioni esistenti, l'art 346-bis c.p. intende tracciare un confine netto con la fattispecie di millantato credito, nella quale le relazioni sono soltanto falsamente rappresentate da chi riceve la promessa o la dazione.

Le due norme dovrebbero pertanto porsi in rapporto di alternatività.

Insomma: nell'ipotesi di millantato credito il disvalore del fatto sarebbe essenzialmente quello di un raggiro a danno di chi effettua la dazione o la promessa, che, per questo motivo, non verrebbe punito¹³.

La specificazione del carattere illecito della mediazione è importante in quanto la precedente versione del testo (che incriminava il fatto chi si faccia dare o promettere denaro o altra utilità, tra l'altro, come "prezzo della propria mediazione", senza alcuna menzione del carattere illecito di tale mediazione) poteva colpire anche il professionista incaricato dal privato di contattare la pubblica amministrazione per ottenere per suo conto, e legittimamente, licenze, autorizzazioni ecc., e che per l'esecuzione di tale incarico si faccia, altrettanto legittimamente, retribuire.

A differenza poi dell'art. 346 c.p., in cui la millanteria viene riferita al rapporto con un pubblico ufficiale, ovvero un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, l'art. 346-bis riferisce la mediazione illecita ad un rapporto intercorrente con il pubblico ufficiale o con l'incaricato di un pubblico servizio, non importa se impiegato o meno.

2.3.1.3 Responsabilità della persona giuridica

Il nuovo reato in commento non viene inserito tra i reati-presupposto della responsabilità degli enti collettivi ai sensi del d.lg. 231/2001.

La "corporate liability" per il reato di "trading in influence" è, invece, richiesta sia dalla Convenzione di Merida (art 26, in relazione al reato di cui all'art 18) che da quella del Consiglio d'Europa (art 18, in relazione al reato di cui all'art 12).

_

¹³Il millantato credito costituirebbe insomma un'ipotesi di truffa in atti illeciti, collocata tra i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione in ragione del suo carattere offensivo anche del prestigio della pubblica amministrazione, derivante dall'idoneità del fatto a convogliare un'immagine di venalità dei pubblici funzionari.



60 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

Pagina

Durante i lavori parlamentari l'estensione del d.lgs. 231 al reato di traffico di influenze era previsto da numerosi disegni di legge, i quali inserivano la fattispecie nell'art 25. del quale, anzi, si modificava la stessa rubrica ("Corruzione e traffico di influenze illecite")¹⁴.

Nulla di tutto ciò nel testo definitivo della Legge, sebbene il mediatore illecito possa ben essere un soggetto privato e, pertanto, agire nell'interesse della società in cui è incardinato; così come il suo finanziatore.

Ad oggi, pertanto, a meno che la condotta di mediazione non sfoci nella corruzione, almeno tentata, l'organizzazione nel cui interesse è stata realizzata la condotta di traffico di influenze non risponde ai sensi del d.lgs. 231.

Queste riflessioni valgono in punto di diritto, ma non hanno impedito alla nostra organizzazione, una corretta gestione del relativo rischio nell'ambito del Modello Organizzativo, in quanto si tratta di condotte contigue a quelle corruttive e, di consequenza, sono state "mappate" e gestite nelle procedure di gestione dei rapporti con consulenti, stabilendo dei flussi monitorati dall'Organismo di vigilanza e collegate al sistema sanzionatorio aziendale.

Il tema è di particolare interesse per i rapporti di consulenza aventi ad oggetto "attività di relazioni istituzionali", laddove il consulente si pone – giuridicamente e di fatto come intermediario tra l'organizzazione e il pubblico decisore.

¹⁴AC 3850, AC 4501, AC 4516; AS 2164, AS 2168, AS 2174, AS 2340. L'ente, secondo questi d.d.l., poteva essere punito con sanzione pecuniaria fino ad 800 quote e con le sanzioni interdittive di cui all'art 9 comma 2 del d.lg. 231.



GS 23101:2017

Pagina 61 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

2.4 Principi generali di comportamento

2.4.1 Protocolli comportamentali

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, nonché alle regole contenute nel Modello e nel SGRA e nelle procedure attuative dello stesso.

Α tale proposito l'organizzazione è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, mansionari, comunicazioni organizzative, procedure, etc.) improntati ai seguenti principi generali:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'organizzazione rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Codice Etico:
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'organizzazione;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le mansioni di ciascun operatore dell'organizzazione;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti dell'organizzazione sono sempre documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun amministratore; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e dei poteri di firma è garantito da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate:



Pagina 62 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Aggiornamento documento DATA REVISIONE 27/10/2022 02

- l'accesso ai dati dell'organizzazione è conforme al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari:
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché all'Organismo di Vigilanza;
- tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere beni, servizi o l'immagine dell'organizzazione devono essere autorizzate, giustificate e documentate;
- assicurarsi che i contratti con i consulenti rapporti a) siano formalizzati per iscritto; b) che i relativi compensi siano conformi alle condizioni contrattuali e, in ogni caso, coerenti e congrui per la prestazione resa dal consulente/professionista in linea con le condizioni di mercato; c) che nei contratti con questi soggetti terzi siano disciplinate le conseguenze della violazione del DLgs 231/2001.;
- assicurarsi che i contratti con i fornitori ed i partners a) siano redatti per iscritto, specificando le motivazioni alla base del rapporto instaurato, con l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche in generale; b) che i relativi compensi sino conformi alle condizioni contrattuali e, in ogni caso, coerenti e congrui per la prestazione resa dal fornitore in linea con le condizioni di mercato; b) che nei contratti con questi soggetti terzi siano essere disciplinate le conseguenze della violazione del DLgs 231/2001.;
- adoperarsi affinché nessun pagamento in contatti possa essere effettuato oltre l'importo di € 3.000, salvo casi di comprovate esigenze operative che andranno adequatamente documentati.

2.4.2 Divieti

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia agli Organi Sociali, sia ai Dipendenti - in via diretta - sia ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite pattuizioni contrattuali.

È fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui



GS 23101:2017

Pagina **63 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE

27/10/2022 02

collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto (coerentemente con i principi del Codice Etico) in particolare di:

- a) accettare omaggi o altre utilità provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio che non rientrino nella pratica commerciale usuale;
- b) effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, o comunque utilità a carico di bilanci pubblici, e/o per partecipare a gare o simili o risultarne vincitori;
- c) effettuare comunque dichiarazioni o attestazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari tali da indurre in errore tali soggetti, da creare un indebito profitto o vantaggio a favore della Società e/o arrecare un danno o all'ente pubblico;
- d) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.
- e) effettuare elargizioni in denaro o altre utilità a pubblici funzionari italiani o stranieri, nonché incaricati di pubblico servizio, direttamente o tramite "mediatori", né direttamente a "mediatori" per l'esercizio di alcuna pressione nei confronti dei pubblici funzionari di cui sopra, né ad amministratori, direttori generali, dirigenti, preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori (o a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di essi) di organizzazioni private, al fine di conseguire un vantaggio per la nostra organizzazione, a danno delle altre organizzazioni;
- f) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni



64 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Aggiornamento documento DATA REVISIONE 27/10/2022 02

Pagina

rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, contratti, etc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera che possano determinare le stesse consequenze previste al precedente punto;

- g) effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei Partners che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- h) riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Partners che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- i) impedire o turbare gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti;
- j) turbare, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

2.4.3 Presidi di controllo

Al fine di scongiurare la commissione dei Reati di cui alla presente Sezione debbono essere realizzati i sequenti presidi di controllo:

- 1. previsione, nei limiti di non danneggiare l'organizzazione, di operatori differenti nelle diverse fasi dei Processi Sensibili di cui sopra (es. redazione e presentazione della domanda finalizzata all'erogazione del contributo, del finanziamento, della sovvenzione, etc.);
- 2. formale identificazione del soggetto deputato ad intrattenere rapporti con la P.A. in relazione a ciascuna Operazione Sensibile; particolare attenzione andrà posta per i rapporti di consulenza aventi ad oggetto "attività di relazioni istituzionali".
- 3. nomina da parte del vertice aziendale a ciò delegato di un responsabile interno per ogni Operazione Sensibile;



GS 23101:2017

Pagina 65 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Aggiornamento documento DATA REVISIONE 27/10/2022 02

- 4. corretta politica delle passwords, degli accessi informatici ed in dell'utilizzo di ogni strumento informatico.
- 5. Agli Organi Sociali, Dipendenti, Consulenti e Partners che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto dell'organizzazione deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società (con apposita delega per i membri degli Organi Sociali e per i Dipendenti - anche tramite il responsabile, individuato in base al sistema delle comunicazioni organizzative, ovvero nel relativo contratto di servizio o di consulenza o di partnership per gli altri soggetti destinatari del Modello). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri previsti dalla legge e dal SGRA;
- 6. I contratti tra l'organizzazione ed i Consulenti e Partners che abbiano, anche solo potenzialmente, impatto sui Processi Sensibili devono essere definiti per scritto in tutte le loro condizioni e termini e devono contenere clausole standard, definite di comune accordo dall'OdV e dalla Direzione Legale e Societario della Società (incluso una dichiarazione di mancanza di conflitto d'interessi con le attività di altra organizzazione privata, dal nocumento della quale potrebbe trarre vantaggio di qualsiasi tipo la nostra organizzazione) al fine di garantire il rispetto del D.Lgs. 231/2001; particolare attenzione andrà posta per i rapporti di consulenza aventi ad oggetto "attività di relazioni istituzionali";
- 7. Nessun pagamento oltre Euro 1.000,00 può essere effettuato in contanti, salvo casi di comprovate necessità operative;
- 8. Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi, finanziamenti, ed in genere di benefici a carico di bilanci pubblici, devono contenere solo elementi veritieri e, l'impegno della Società, in caso di ottenimento degli stessi, all'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti secondo le finalità previste dalla specifica normativa di riferimento. In ogni caso, ciascuna delle dichiarazioni di cui al presente capo, ivi incluse le autocertificazioni ammesse dalla legge o dai bandi, debbono essere corredate da documentazione idonea ad attestarne la veridicità, anche se eventualmente non richiesta dal destinatario di tali dichiarazioni:



66 di 202

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

Pagina

ANALISI DEI RISCHI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

- 9. Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle attività di cui ai processi sensibili devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs. 81/08, verifiche tributarie, INPS, etc.) debbono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati, dando avviso dell'avvio dell'ispezione alla Direzione aziendale ed all'OdV. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della Direzione coinvolta.
- 11. Siano particolarmente monitorate le operazioni finanziarie con organizzazioni private, quando non oggetto di appalti e passibili di generare un conflitto d'interessi, in particolare se dal nocumento di esse potrebbe trarre vantaggio di qualsiasi tipo la nostra organizzazione;
- 12. Per le operazioni di selezione e assunzione del personale, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - a. sia definito un Budget degli organici approvato dagli organi competenti;
 - b. le funzioni che richiedono la selezione e assunzione del personale, in conformità al budget di cui al punto precedente, formalizzino la richiesta attraverso la compilazione di modulistica specifica;
 - c. la richiesta sia autorizzata dal Responsabile competente secondo le procedure interne;
 - d. le richieste di assunzione fuori dai limiti indicati nel budget siano motivate e debitamente autorizzate in accordo con le procedure interne;
 - e. le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione di cui sia garantita l'archiviazione a cura della Direzione Risorse Umane e Formazione:
 - f. nella fase di assunzione del personale siano preventivamente valutati eventuali precedenti penali della persona selezionata;
 - g. i candidati siano sottoposti ad un colloquio valutativo;



GS 23101:2017

Pagina 67 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DATA 27/10/2022

Aggiornamento documento **REVISIONE** 02

h. siano preventivamente accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione e registrati sull'apposita "Scheda di Dichiarazione per i candidati ai colloqui di lavoro".

Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Sezione.

La presente Sezione e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

2.5 Procedure Specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati precedentemente, oltre alle Regole e Principi Generali già stabiliti nel SGRA e negli altri Sistemi di Gestione Aziendale, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte. Tali norme di comportamento nell'esplicazione dell'attività devono rispettate dell'organizzazione sia essere territorio italiano, sia eventualmente all'estero.

Sono state realizzate le seguenti procedure (PRO231), alle quali si rimanda per maggiori dettagli:

- "Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione",
- "Gestione delle liberalità"
- "Acquisizione da terzi di prestazione d'opera intellettuale"

La mancata ottemperanza alle procedure specifiche costituisce illecito disciplinare a cui è collegata le sanzioni previste dal Sistema Disciplinare.



Pagina **68 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO DATI

Aggiornamento documento
DATA REVISIONE
27/10/2022 02

3. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

3.1 Art. 24bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati

La presente Sezione prende in considerazione la responsabilità dell'ente disciplinata dall'art. 24 bis del decreto.

Si riportano le seguenti definizioni:

" (Documenti informatici)" Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

"(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)" Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.



Pagina **69 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO DATI

Aggiornamento documento
DATA REVISIONE
27/10/2022 02

"(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)" Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad latri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.

"(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)" Chiunque. allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e` punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

"(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)" Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri



Pagina **70 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO DATI

Aggiornamento documento
DATA REVISIONE
27/10/2022 02

inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

"(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)" Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo

"(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)" Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

"(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)" Salvo che il atto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

"(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)" Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia,



Pagina **71 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO DATI

Aggiornamento documento
DATA REVISIONE
27/10/2022 02

rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

"(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)" Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

"(Frode informatica del certificatore di firma elettronica)" Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

3.2 Processi a Rischio -Reato

- 1) Gestione di accessi, account e profili, anche tramite outsourcer;
- 2) Gestione dei sistemi hardware e software, anche tramite outsourcer, gestione software aziendali.

3.3 Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico dell'organizzazione, al fine di prevenire il verificarsi di Delitti Informatici. In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui più avanti i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.



Pagina **72 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO DATI

Aggiornamento documento
DATA REVISIONE
27/10/2022 02

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili individuate sopra, i protocolli di prevenzione attuano i seguenti principi:

- è vietato a chiunque operi per conto dell'organizzazione accedere abusivamente (intendendosi qui per modalità abusiva quella caratterizzata dall'assenza di autorizzazione all'accesso ad un sistema protetto) ad alcun sistema informatico o telematico dell'organizzazione o di terze parti anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la stessa organizzazione (ad es. reperendo informazioni e dati);
- è vietato a chiunque operi per conto dell'organizzazione ricevere, detenere o diffondere abusivamente (la detenzione abusiva o la diffusione si caratterizzano dall'assenza di legittimazione alla detenzione o alla diffusione dei codici) e in qualsiasi forma, codici di accesso per accedere a sistemi informativi o telematici dell'organizzazione o di terze parti, anche qualora tale comportamento possa direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la stessa organizzazione (ad es. utilizzando tali codici per accedere a sistemi altrui e compiere operazioni illecite);
- l'eventuale produzione di un documento informatico deve essere eseguita fruendo dei servizi di operatori qualificati e certificati, attraverso chiavi di crittografia legittimamente possedute, verificando che il contenuto del documento è corretto e veritiero e rendendo all'operatore dichiarazioni o attestazioni vere;
- è vietato a chiunque operi per conto dell'organizzazione procurarsi, diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, attraverso strumenti aziendali, personali o di terze parti, diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la stessa organizzazione;
- sono assolutamente vietate le pratiche di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, e di semplice installazione di strumenti che possano conseguire tali scopi, anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la stessa organizzazione;
- è vietato a chiunque operi per conto dell'organizzazione di eseguire azioni od operazioni che possano causare il danneggiamento di informazioni, dati e programmi



Pagina **73 di 202**

GS 23101:2017

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA Aggiornamento de

ANALISI DEI RISCHI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO DATI

Aggiornamento documento	
Aggiornamento documento	
DATA	REVISIONE
27/10/2022	02

informatici di terze parti, in particolare se utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

3.4 Protocolli specifici

Al fine dell'azzeramento/contenimento del rischio reato l'Organizzazione, oltre a dettare principi generali di comportamento, adotta una serie di procedure specifiche atte a regolamentare le singole attività a rischio indicate sopra.

- 1) Per le operazioni riguardanti la gestione degli accessi, account e profili, i protocolli prevedono che:
- siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- i codici identificativi (user-id) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali ed univoci:
- la corretta gestione delle password sia definita da linee guida, comunicate a tutti gli utenti per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;
- siano definiti i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (es. lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza);
- gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
- le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti;
- siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- sia predisposta una matrice autorizzativa applicazioni/profili/richiedente allineata con i ruoli organizzativi in essere;
- siano eseguite verifiche periodiche dei profili utente al fine di verificare che siano coerenti con le responsabilità assegnate;
- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.



Pagina **74 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO DATI

Aggiornamento documento	
DATA	REVISIONE
27/10/2022	02

- 2) Per le operazioni riguardanti la gestione dei sistemi hardware e software, che comprende anche la gestione del back up e della continuità dei sistemi informativi e dei processi ritenuti critici, i protocolli prevedono che:
- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi hardware che prevedano la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'hardware in uso presso la Società e che regolamentino le responsabilità e le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware;
- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la società, l'utilizzo di software formalmente autorizzato e certificato e l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o potenzialmente nocivi;
- siano definiti i criteri e le modalità per le attività di back up che prevedano, per ogni applicazione hardware, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie ed il periodo di conservazione dei dati;
- sia definito un piano di Business Continuity ed uno di Disaster Recovery, periodicamente aggiornati e testati;
- siano definiti i criteri e le modalità per il change management (inteso come aggiornamento o implementazione di nuovi sistemi/servizi tecnologici);
- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

Costituiscono parte integrante del presente Modello le procedure aziendali che danno attuazione ai principi e alle misure di prevenzione sopra indicate per prevenire i Delitti Informatici.

Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.



75 di 202

Aggiornamento documento DATA REVISIONE 27/10/2022

Pagina

02

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO DATI

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Sezione.

La mancata ottemperanza alle procedure specifiche costituisce illecito disciplinare ai sensi del Sistema Disciplinare.

In particolare, si rimanda alle procedure:

- Linee guida per l'accesso e l'utilizzo dei servizi informatici aziendali;
- Normativa per l'utilizzazione di internet e posta elettronica.



GS 23101:2017

Pagina 76 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, ANCHE TRANSNAZIONALI

Aggiornamento documento	
DATA	REVISIONE
27/10/2022	02

4. Reati di Associazione a delinguere e Criminalità Organizzata, anche **Transnazionale**

4.1 Art. 24ter Delitti di criminalità organizzata

"(Associazione per delinguere)" Associazione a delinguere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/1998

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma."

"(Associazione di tipo mafioso anche straniere)" Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.



Pagina 77 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, ANCHE TRANSNAZIONALI

Aggiornamento documento	
DATA	REVISIONE
27/10/2022	02

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."

"(Scambio elettorale politico-mafioso)"

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

"(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)"

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal seguestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del seguestro, dopo la liberazione, la pena è della



GS 23101:2017

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, ANCHE TRANSNAZIONALI

Aggiornamento documento DATA REVISIONE 27/10/2022 02

Pagina

78 di 202

reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

"(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)" 1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

- 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
- 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

- 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
- 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.



Pagina **79 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, ANCHE TRANSNAZIONALI

Aggiornamento documento	
DATA	REVISIONE
27/10/2022	02

- 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
- 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo."

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo

Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità alla Società delle fattispecie di cui agli artt. 416 ter e 630 del codice penale, l'art. 74 del D.P.R. n. 309/90 e l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p. Invece le due fattispecie di cui all'art. 24-ter del Decreto sono ritenute rilevanti per la Società, previste dagli artt. 416 e 416 bis cod.pen.

La Società ritiene che quest'onere risponda comunque all'obiettivo delle imprese di minimizzare i rischi che si compia qualsivoglia illecito nell'ambito della sua azione, ma ritiene pure che una siffatta analisi per non sfociare in un'impresa impossibile vada ricondotta nei binari della ragionevolezza, ragionevolezza che impone di analizzare i rischi di reati non espressamente previsti dal Decreto, solo qualora rispetto agli stessi, nel particolare settore di business dove un'impresa opera (direttamente o attraverso sue controllate), si possa formulare prima facie una generica astratta prognosi di significativo rischio di commissione.

A questo proposito, in sede di Parte Speciale, e di Protocolli, nell'esaminare le fattispecie sopra indicate di associazione a delinquere e autoriciclaggio, si è ritenuto in particolare di considerare i rischi che reati presupposto, oltre a quelli del Decreto, possano essere rappresentati dai reati tributari ovvero dal reato di turbativa degli incanti. A proposito di quest'ultima si richiama in questa sede quanto detto nella Parte relativa ai Reati contro la P.A..



Pagina **80 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI FALSITA' IN MONETE E SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Aggiornamento documento
DATA REVISIONE
27/10/2022 02

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

5.1 Art. 25bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

"(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)" È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

"(Alterazione di monete)" Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

"(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)" Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.



Pagina **81 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

Aggiornamento documento
DATA REVISIONE
27/10/2022 02

FALSITA' IN MONETE E SEGNI DI RICONOSCIMENTO

"(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.)" Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

"(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)" Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

"(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)" Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.

"(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)" Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

"(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)" Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.



Pagina

82 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI FALSITA' IN MONETE E SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE

27/10/2022 02

"(Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)." Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;

"(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)" - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;

Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità alla Società delle fattispecie di cui agli artt. 453, 454, 455, 459, 460, 461, 464 c. 2, del codice penale. Invece le fattispecie di cui all'art. 25bis del Decreto sono ritenute rilevanti per la Società, previste dagli artt. 457, 473 e 474 bis cod.pen.



GS 23101:2017

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

Pagina

83 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI FALSITA' IN MONETE E SEGNI DI RICONOSCIMENTO

5.2 Processi a Rischio-Reato

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuati i seguenti processi sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-bis del Decreto:

- 1) Gestione contanti;
- 2) Uso di segni altrui in attività di marketing e comunicazione (vedi Sezioni 6 e 14)
- 3) Gestione degli acquisti dei prodotti (selezione dei fornitori e dei prodotti)...

5.2.1 Gestione contanti

Per tutte le operazioni di gestione del contante, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- siano individuate e definite le forme di pagamento accettate;
- siano individuati i soggetti appartenenti al personale dell'organizzazione che entrano in contatto con somme di denaro contante;
- sia formalizzata una procedura per la gestione del sistema cassa idonea a garantire la ricostruzione di tutti i passaggi del denaro contante;
- non vi sia identità soggettiva tra l'operatore casse, il soggetto competente al controllo sugli incassi e i soggetti preposti alla sicurezza;
- il responsabile amministrativo garantisca la correttezza dell'operazione e il reciproco controllo;
- non possa essere detenuto denaro contante che non abbia generato un corrispettivo e una registrazione contabile;
- in caso di sospensione o chiusura della cassa, sia formalizzata una procedura che impedisca l'utilizzo inopportuno della cassa stessa;
- sia predisposto un documento riepilogativo dei movimenti di denaro che transitano dalla cassa.

5.2.2 Altri processi a rischio

Nell'ambito delle restanti operazioni che concernono i processi a rischio sopra individuati, si rimanda ai protocolli già in atto nell'ambito del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) e a quelli di cui alle Sezioni "Delitti contro l'industria e il commercio"



Pagina 84 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA **ANALISI DEI RISCHI** FALSITA' IN MONETE E SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Aggiornamento documento DATA REVISIONE 27/10/2022 02

(Rapporti con esterni) e "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro Gestione" (Rapporti con fornitori e partners).



Pagina **85 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA
ANALISI DEI RISCHI

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Aggiornamento documento
DATA REVISIONE

27/10/2022

02

6. Delitti contro l'industria ed il commercio

6.1 Art. 25bis-1 Delitti contro l'industria e il commercio

"(Turbata libertà dell'industria o del commercio)"

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

"(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)"

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

"(Frodi contro le industrie nazionali)"

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

"(Frode nell'esercizio del commercio)"

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è



86 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022

Pagina

punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.

"(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)"

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

"(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)"

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

"(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)" Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.



Pagina **87 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE

27/10/2022 02

"(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)"

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità alla Società delle fattispecie di cui agli artt. 514, 515, 516 del codice penale. Invece le fattispecie di cui all'art. 25bis-1 del Decreto sono ritenute rilevanti per la Società, previste dagli artt. 513, 513bis, 517, 517ter, 517quater cod.pen.

6.2 Processi a Rischio-Reato

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuati i seguenti processi sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-bis.1 del Decreto:

- Uso di marchi o altri segni distintivi con modalità tali che possano ingenerare o creare confusione nel consumatore;
- Attività di realizzazione impianti e siti tecnologici; diffusione di notizie false e/o screditanti relativamente all'attività delle società concorrenti, specialmente da parte del personale addetto alla gestione delle vendite;
- 3) Rapporti esterni;



Pagina **88 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Aggiornamento documento
DATA REVISIONE
27/10/2022 02

 assunzione di personale ex dipendente e/o ex collaboratore di società concorrenti al deliberato scopo di turbare il normale esercizio dell'attività commerciale di queste ultime ovvero ottenere la rivelazione dei relativi segreti aziendali;

6.2.1 Generalità

Non possono essere messi in atto comportamenti tali da far sì che:

- siano messi in circolazione prodotti con caratteristiche differenti rispetto a quanto rappresentato;
- siano messi in circolazione prodotti realizzati utilizzando marchi, titoli o denominazioni di proprietà industriali di terzi;
- siano messi in circolazione prodotti che riportino indicazioni geografiche o denominazione di origine false;

È, comunque, fatto divieto a chiunque operi in nome e per conto dell'organizzazione di apporre senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello registrato per determinati tipi di merci, nonché segni distintivi anche apposti solamente sugli imballaggi di tali merci.

6.2.2 Rapporti esterni

La nostra Organizzazione evita commenti e giudizi negativi nei riguardi dei concorrenti, privilegiando, invece, il leale confronto sulla qualità e trasparenza dei prodotti e servizi offerti.

Chiunque operi, direttamente e/o indirettamente, in nome e/o nell'interesse e/o a vantaggio della nostra Organizzazione deve attenersi in ogni momento a quanto sopra e, in particolare:

 non può usare nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imitare servilmente i prodotti di un



Pagina **89 di 202**

02

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA
ANALISI DEI RISCHI

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Aggiornamento documento
DATA REVISIONE

27/10/2022

concorrente o di altra organizzazione in genere, o compiere con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con l'attività di un concorrente o di altra organizzazione in genere;

- non può diffondere notizie e apprezzamenti sull'attività di un concorrente o di altra organizzazione in genere, idonei a determinarne il discredito, o appropriarsi di pregi dei prodotti/servizi o dell'impresa di un concorrente o di altra organizzazione in genere;
- non può valersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui organizzazione;
- non può compiere atti di violenza o minaccia nei confronti di chiunque, particolarmente nei confronti di persone direttamente e/o indirettamente legate ad organizzazioni concorrenti o di altra organizzazione in genere.

L'Organizzazione ha deciso che, allo stato attuale, è sufficiente la diffusione delle sopraccitate disposizioni comportamentali, per mezzo della distribuzione agli stakeholders del Codice Etico.

Il Vertice Aziendale vigila costantemente sul rispetto delle suddette prescrizioni. Semestralmente, occorrerà effettuare apposito audit al fine di verificare l'attuazione di quanto sopra.

6.2.3 Attività di realizzazione impianti e siti tecnologici

La nostra Organizzazione nel compimento dei propri servizi utilizza o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali originali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, che non possano indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto e che siano idonei allo svolgimento delle funzioni a cui sono destinati.

A tal proposito ha stabilito delle procedure del SGQ per la determinazione delle esigenze e la pianificazione e gestione degli acquisti e dei controlli derivanti.



Pagina

REVISIONE

Aggiornamento documento

DATA

27/10/2022

90 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Inoltre, ove dovesse verificarsi l'opportunità di immettere sul mercato prodotti o soluzioni innovative in genere, effettuerà tramite i Responsabili di funzione coinvolti, e sotto la responsabilità dell'Amministratore Delegato, tutte le preventive indagini al fine di conoscere l'eventuale esistenza di titoli di proprietà industriale e/o intellettuali preventivamente esistenti su prodotti/soluzioni analoghi.

Il Vertice Aziendale vigila costantemente sul rispetto delle suddette prescrizioni. Semestralmente, occorrerà effettuare apposito audit al fine di verificare l'attuazione di quanto sopra.



Pagina **91 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

DATA REVISIONE 27/10/2022 02

Aggiornamento documento

REATI SOCIETARI

7. Reati societari

7.1 Art. 25ter Reati societari

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali e dai Dipendenti dell'organizzazione, nonché dai suoi Consulenti e Partners. Nell'ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione.

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e Partners dell'organizzazione sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Al fine di rendere facilmente fruibile da parte dei Destinatari il contenuto del presente documento è indicata una breve sintesi delle caratteristiche dei principali reati presupposto contemplati dalla presente Sezione.

7.1.1 Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

L'ipotesi di reato - di cui all'art. 2621 cod. civ., di recente modificato dalla legge n. 69/2015, si configura nel caso in cui nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni a cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale essa afferisce,



Pagina

92 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

REATI SOCIETARI

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE

27/10/2022 02

in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. In tale ipotesi, la pena prevista è della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il nuovo art. 2621 bis c.c., introdotto con legge n. 69/2015, prevede che, qualora i fatti di cui all'art. 2621 c.c. siano di lieve entità, e non costituiscano più grave reato, si applicherà la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Stesso regime di punibilità è previsto qualora i fatti di cui all'art. 2621 c.c. riguardino società che non superino i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

L'ipotesi di delitto di cui all'art. 2622 cod. civ., integralmente rinnovato dalla legge 69/2015, si configura in capo agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'UE nel caso in cui, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettano fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa afferisce, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Alle societa' indicate al comma 1 dell'art. 2622 c.c. sono equiparate:

- 1) le societa' emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le societa' che controllano societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le societa' che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.



Pagina **93 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

REATI SOCIETARI

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE

27/10/2022 02

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.

Le due ipotesi di reato di cui agli articoli 2621 e 2622 c.c., prevedono una condotta che coincide quasi totalmente e si differenziano – determinando altresì la loro diversa *species* di illecito penale- per il diverso ambito di applicazione (il novellato art. 2622 c.c. è applicabile, diversamente dal novellato art. 2621 c.c., alle società quotate).

Entrambi i suddetti reati si realizzano (i) tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero (ii) mediante l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa afferisce; la condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi.

Si precisa che: le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa afferisce; la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono escluse dall'ambito applicativo delle norme in esame:

- le comunicazioni a destinatario individuale;
- le comunicazioni interorganiche;
- le comunicazioni rivolte ad eventuali altre società collegate o del medesimo gruppo;
- le comunicazioni ad autorità pubbliche di controllo.

Sono fattispecie punibili:

a) l'esposizione di fatti materiali falsi, anche quando tali fatti sono oggetto di valutazioni;



Pagina **94 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

DATA 1 27/10/2022

Aggiornamento documento

REVISIONE

b) l'omissione di informazioni obbligatorie per legge.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione dei reati.

I reati di false comunicazioni sociali sono reati propri, nel senso che possono essere commessi direttamente solo dai soggetti espressamente indicati dalla legge. Pertanto, il reato sussiste se almeno uno degli amministratori ne è consapevole.

In particolare, rilevano i seguenti soggetti:

- l'Organo Amministrativo;
- il personale dell'alta amministrazione preposto alla redazione di documenti contabili societari:
- i sindaci;
- gli eventuali liquidatori.

Nella realtà dei fatti, peraltro, alla formazione delle suddette comunicazioni partecipano vari settori aziendali:

- in primo luogo l'intera Area Amministrazione, detentore della funzione contabile e delle norme tecniche in materia di redazione del bilancio;
- i responsabili delle diverse aree di business dell'organizzazione, i quali forniscono le informazioni ed i dati necessari alla formazione dei documenti;
- i sottoposti a costoro che contribuiscono a formare o inviare i dati e le informazioni suddetti;
- gli outsourcer che assistono la Società nell'elaborazione dei dati e nel supporto tecnico.

La formazione dei documenti, la cui veridicità viene tutelata dalle norme in esame, scaturisce nella maggioranza dei casi da un processo articolato, che vede coinvolti altri soggetti diversi da coloro che poi adottano e sottoscrivono la comunicazione sociale. E ciò segnatamente con riferimento al bilancio, il quale si forma mediante un'attività che implica:

- la trasmissione dei dati, da parte delle varie funzioni aziendali, alla funzione amministrativa;



95 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022

Pagina

- la rilevazione contabile dei fatti aziendali effettuata dal settore amministrativo, detentore delle tecniche contabili necessarie ai fini della corretta effettuazione delle rilevazioni.

Le modalità di manifestazione del reato sono diverse e possono essere così elencate, a titolo meramente indicativo:

- vendita fittizia di beni (falsificazione delle quantità cedute e dei prezzi, sottofatturazione con ristorno della differenza, emissione di fatture false);
- utilizzo di fittizie prestazioni di servizio o emissione di false fatture per prestazioni di servizio inesistenti;
- incassi realizzati e non contabilizzati;
- acquisto fittizio di beni o servizi inesistenti;
- scorretta gestione dei flussi finanziari all'interno di eventuali attività di gruppo;
- operazioni volte ad aggirare le norme sulla consistenza del capitale sociale;
- falsità dipendenti da stime richieste dalla legge.

I reati in esame, pertanto, possono essere commessi sia quando il responsabile formale della formazione del bilancio (alta amministrazione, i.e. nel caso concreto l'Organo Amministrativo) non tiene conto delle indicazioni fornite dalla funzione amministrativa che predispone il bilancio stesso, sia quando utilizza la complicità di tale funzione, o anche quella delle funzioni che forniscono i dati, per rappresentare i fatti in modo difforme dalla realtà.

I momenti critici da sottoporre a controllo saranno pertanto:

- comunicazione dei dati;
- elaborazione dei dati e predisposizione dei documenti e delle comunicazioni sociali;
- adozione delle comunicazioni sociali.



Pagina **96 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

REATI SOCIETARI

Aggiornamento documento
DATA REVISIONE
27/10/2022 02

Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)
Articolo abrogato dall'art. 37, co. 34, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 15

Sono puniti i responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.

L'attestazione del falso si può in concreto manifestare con il dichiarare, diversamente dalla realtà, che la contabilità è stata tenuta in modo regolare, che il bilancio corrisponde alle scritture contabili, che c'è conformità tra le norme dettate per la redazione del bilancio e i criteri seguiti, in generale che esiste conformità legale dell'operato della società soggetta a revisione. È altresì necessario che tali condotte siano poste in essere per conseguire un ingiusto profitto, con la consapevolezza della falsità e con l'intenzione di ingannare.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione dei reati.

Il reato è proprio dei soggetti responsabili della società di revisione, nel senso che le condotte sopra descritte possono essere compiute solo da tali soggetti.

Possono, peraltro, concorrere nel reato anche soggetti appartenenti alla società sottoposta a revisione: in primo luogo l'Organo amministrativo e, in generale, i soggetti apicali nonché soggetti appartenenti al settore amministrativo e finanziario, ovvero soggetti di altri settori che predispongono la documentazione contabile della società.

_

¹⁵ L'art. 25 ter del Decreto a tutt'oggi contiene il riferimento al reato di "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione" di cui all'art. 2624 c.c., che è stato però abrogato ad opera del D.Lgs. 39/2010. All'art. 27 la medesima norma ha introdotto in sostituzione dell'abrogato art. 2624 c.c. il reato di "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale", senza fare cenno alla rilevanza di questa rinnovata norma incriminatrice ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti. Si ritiene peraltro che si tratti di una mera svista del Legislatore, e dunque nell'attesa di futuri interventi chiarificatori nel Modello si fa riferimento al reato di cui all'art. 27 D.Lgs. 39/2010 come fonte di possibile responsabilità per l'Ente anche se, a rigore, tale fattispecie non è oggi inclusa nel novero dei Reati.



Pagina 97 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI REATI SOCIETARI

REVISIONE DATA 27/10/2022

Aggiornamento documento

7.1.2 Tutela penale del capitale sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione dei reati.

Si fa presente che:

- rilevano per la punibilità del reato in questione solo i conferimenti in denaro, crediti, e beni in natura che sono idonei a costituire il capitale sociale;
- per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.



Pagina **98 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

DATA 27/10/2022 REVISIONE 02

Aggiornamento documento

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione dei reati.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;
- rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c. c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituite, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato si estingue.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;

c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.



Pagina

99 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI SOCIETARI

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE

27/10/2022 02

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si tratta di un reato di danno, che si estingue se, prima del giudizio, venga risarcito il danno ai creditori.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.



Igs 231/01) Pagina

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE

27/10/2022 02

7.1.3 Tutela penale del regolare funzionamento della società

Art. 2625 Impedito controllo16

È reato proprio degli amministratori, e dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ma in base ai principi generali è sempre ipotizzabile il concorso degli estranei, e consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero al revisione revisore legale dei conti.

Anche in questo caso se la condotta cagiona un danno ai soci si applica una sanzione più grave.

Si precisa che:

- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni;
- sotto il profilo della condotta sarà rilevante anche un comportamento di mendacio oppure di silenzio, o il tacere alcune circostanze se in questo consiste l'idoneo artificio;
- il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, altri organi sociali, il revisore legale dei conti o l'OdV.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 codice civile)

Commette il reato in esame chiunque, utilizzando atti simulati o fraudolenti, concorra alla formazione di maggioranze in assemblea che altrimenti non si sarebbero raggiunte. Le condotte punibili possono essere:

- utilizzo di azioni non collocate;
- l'esercizio del diritto di voto spettante agli amministratori sotto altro nome;
- ammissione al voto di soggetti non aventi diritto;
- non ammissione di soggetti aventi diritto di intervenire;

_

¹⁶ Occorre precisare che il D.Lgs. 39/2010 ha modificato l'art. 2625 c.c. eliminando i riferimenti all'impedito controllo della società di revisione, che è divenuto oggetto di una specifica norma(Impedito controllo: art. 29 D.Lgs. 39/2010). Benché detta norma di nuova introduzione non porti alcun riferimento alla responsabilità amministrativa di cui al decreto, si ritiene si tratti di una mera svista del Legislatore, e dunque si continuerà a trattare in questa Sezione dell'impedito controllo del responsabile della revisione legale dei conti, anche se, a rigore, tale fattispecie non è oggi inclusa nel novero dei Reati.



Pagina **101 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI
REATI SOCIETARI

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE

27/10/2022 02

falsificazione del numero degli intervenuti.

Perché di tale reato possa rispondere l'organizzazione deve essere stato commesso da amministratori, direttori generali o altri soggetti in posizione apicale.

7.1.4 Tutela penale contro le frodi

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo reato è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque".

7.1.5 Tutela penale delle funzioni di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Con tale reato il legislatore ha inteso tutelare le funzioni di garanzia e di controllo attribuite dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza. Le fattispecie previste dalla norma sono due.

1. false comunicazioni alle Autorità di Vigilanza.

Viene integrata tale fattispecie quando amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori espongono, nelle comunicazioni all'autorità di vigilanza, fatti non rispondenti al vero ovvero occultano con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero



102 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

REATI SOCIETARI

Aggiornamento documento **REVISIONE** DATA 27/10/2022 02

Pagina

dovuto comunicare, con riferimento alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

2. ostacolo alle funzioni delle Autorità di Vigilanza.

Tale fattispecie qualunque comportamento tenuto dagli stessi attiene а soggetti di cui sopra intenzionalmente volto ad ostacolare le funzioni delle autorità di cui si è sottoposti. La condotta può consistere nella omissione di comunicazioni dovute, ma anche manifestarsi con altri modalità.

può essere commesso da amministratori, sindaci, direttori generali, alla redazione dei documenti contabili societari e liquidatori. dirigenti

Possono concorrere nella commissione del reato stesso altri soggetti incaricati di predisporre le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza ovvero soggetti che hanno contatto diretto con le stesse, sempre che la condotta sia posta in essere in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i liquidatori.

Per maggiore chiarezza, si precisa che:

- in tale seconda ipotesi, il legislatore individua l'oggetto materiale del reato nelle comunicazioni previste dalla legge, ma nelle comunicazioni dovute dal non rapporto di vigilanza;
- sembra dunque doversi ritenere che, per quanto concerne l'ipotesi omissiva, potranno assumere rilievo penale anche le comunicazioni che siano previste come dovute da fonti diverse dalla legge, quali ad esempio i regolamenti;
- si tratta, a differenza della fattispecie dell'impedito controllo, di un reato di danno a forma libera, in cui è richiesto che l'attività delittuosa ostacoli in concreto lo svolgimento delle funzioni demandate alle autorità di vigilanza (dolo generico).

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione dei reati.

Il reato sopra considerato trova come presupposto l'instaurazione di rapporti con le di vigilanza per attività oggetto di valutazioni, sulla situazione autorità pubbliche



Pagina 103 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

DATA 27/10/2022 REVISIONE 02

Aggiornamento documento

economica, patrimoniale o finanziaria, per cui la nostra organizzazione allo stato attuale non può considerarsi soggetta.

7.1.6 Corruzione tra privati

Corruzione tra privati (art.2365 codice civile)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. 17

_

¹⁷ Rubrica e articolo novellati ex Legge n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).



7a Pagina 31/01) 104 di 202

Aggiornamento documento

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI REATI SOCIETARI

27/10/2022

DATA

REVISIONE 02

Istigazione alla corruzione tra privati (art.2365 bis codice civile)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

7.1.7 Giurisprudenza

• Il delitto di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, già previsto dall'abrogato art. 174-bis D.Lgs. n. 58 del 1998 ed ora configurato dall'art. 27 D.Lgs. n. 39 del 2010, non è richiamato nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti che non menzionano le surrichiamate disposizioni e conseguentemente non può costituire il fondamento della suddetta responsabilità. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che anche l'analoga fattispecie prevista dall'art. 2624 cod. civ., norma già inserita nei suddetti cataloghi, non può essere più considerata fonte della menzionata responsabilità atteso che il D.Lgs. n. 39 del 2010 ha provveduto ad abrogare anche il citato articolo). Leggasi altresì in parte motiva: "Il delitto di cui all'art. 174-bis non è incluso nell'elenco dei reati previsti



Pagina **105 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

REATI SOCIETARI

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE

27/10/2022 02

dall'art. 25 ter d. lgs. n. 231 del 2001". Cass. Sez. Un., n. 34476 del 23/06/2011 Cc. (dep. 22/09/2011) Rv. 250347. in CedCass. Pen.

Nell'ipotesi di reato prevista dall'art. 10 d.lg. n. 74/00 (occultamento di documenti contabili), il reato è sì addebitabile all'indagato, ma le conseguenze patrimoniali ricadono sulla società a favore della quale la persona fisica ha agito, salvo che si dimostri che vi è stata una rottura del rapporto organico; sicchè il sequestro per equivalente dei beni dell'ente può essere disposto anche per tale illecito, seppur non previsto dal d.lg. n. 231/01. Cass.Pen., sez. III, n. 28731 del 7 giugno 2011, in Diritto & Giustizia 2011, 22 luglio.

7.2 Processi a Rischio -Reato e funzioni interessate

I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di Reati societari sono i seguenti:

- approvazione delle delibere dell'Organo Amministrativo e loro attuazione da parte di soggetti delegati in materia di aumento o riduzione del capitale, conferimenti, ripartizione di utili, operazioni sul capitale della controllante, fusioni e scissioni;
- 2. formazione, approvazione e controllo del bilancio;
- predisposizione delle comunicazioni ai soci ed al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio di esercizio, relazione sulla gestione, relazioni periodiche), gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie ed informazioni relative al Gruppo;
- 4. gestione dei rapporti con il soggetto responsabile della revisione legale dei conti in ordine alle comunicazioni a terzi da parte di quest'ultima di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- 5. esercizio del potere di controllo dei soci e del Collegio Sindacale;
- predisposizione delle eventuali comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le medesime;
- 7. informazioni e diffusione di notizie su strumenti finanziari propri o di terzi e sulla situazione di banche o gruppi bancari;
- 8. costituzione e funzionamento delle assemblee;



106 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

REATI SOCIETARI

Aggiornamento documento **REVISIONE** DATA 27/10/2022 02

Pagina

9. operazioni finanziarie con organizzazioni private, quando non oggetto di appalti e passibili di generare un conflitto d'interessi, in particolare se dal nocumento di esse potrebbe trarre vantaggio di qualsiasi tipo la nostra organizzazione.

7.3 Principi generali di comportamento

7.3.1 Protocolli comportamentali

La presente Sezione prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (e dei Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alla funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione e nel Codice Etico.

La presente Sezione della Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- 1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento dell'organizzazione e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- 4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.



Pagina 107 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

REATI SOCIETARI

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE

27/10/2022 02

7.3.2 Divieti

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva:
- e) acquistare o sottoscrivere azioni di eventuali parti correlate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- g) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- h) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- i) distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- j) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale;
- k) pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari, quotati o non quotati, ed idonei ad alternarne sensibilmente il prezzo;



Pagina

108 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

DATA 27/10/2022 REVISIONE

Aggiornamento documento

REATI SOCIETARI

- pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, idonei a determinare concreta preoccupazione nel pubblico, sulla affidabilità di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;
- m) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- n) effettuare elargizioni in denaro o altre utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti, preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori (o a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di essi) di organizzazioni private, al fine di conseguire un vantaggio per la nostra organizzazione, a danno delle altre organizzazioni.

7.4 Presidi di prevenzione specifici contro il reato di corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)

Nei rapporti con altre società del Gruppo, con partner contrattuali o, in genere, con terzi privati, è fatto divieto agli esponenti aziendali di:

- effettuare elargizioni in denaro di qualsiasi entità nonché promettere o offrire loro (o ai loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove tali promesse od offerte di denaro, omaggi, doni siano volte a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- accettare omaggi e regali o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove questi siano volti a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità ove questi siano volti a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- accordare o promettere altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione e/o opportunità commerciali, etc.) che possano essere interpretati come azioni arrecanti un vantaggio fuori da quanto concesso e descritto nel Decreto;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;



Pagina 109 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

REATI SOCIETARI

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE

27/10/2022 02

- effettuare prestazioni in favore dei Partner aziendali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di business costituito con i Partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Partner esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione sia al tipo di incarico da svolgere, sia in merito all'ammontare del compenso in relazione alle prassi di mercato accettate;
- intraprendere (direttamente o indirettamente) azioni illecite che possano, nel corso di processi civili, penali o amministrativi, favorire o danneggiare una delle parti in causa.

È consentita la corresponsione previamente autorizzata di omaggi, atti di cortesia commerciale, purché di modico valore e, comunque, di natura tale da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non potere essere in alcun caso interpretata, da un osservatore terzo ed imparziale, come volta all'ottenimento di vantaggi e favori in modo improprio.

7.5 Procedure Specifiche

Al fine dell'azzeramento/contenimento del rischio reato l'Organizzazione, oltre a dettare principi generali di comportamento, adotta una serie di procedure specifiche atte a regolamentare le singole attività a rischio indicate nel par. 3.2.

La mancata ottemperanza alle procedure specifiche costituisce illecito disciplinare ai sensi del Sistema Disciplinare.

Vengono, comunque, di seguito riassunti gli *steps* operativi che i destinatari sono tenuti a seguire nell'ambito dei processi a rischio.

7.5.1 Falsità in comunicazioni e relazioni

La redazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione deve essere elaborata in base alle specifiche procedure aziendali, che devono prevedere:

• la chiara determinazione dei dati ed informazioni che ciascuna funzione deve fornire, attraverso i suoi responsabili, per le comunicazioni prescritte, i criteri per l'elaborazione dei dati da fornire, nonché la tempistica della consegna dei dati da parte delle singole funzioni coinvolte alle funzioni responsabili;



Pagina 110 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

REATI SOCIETARI

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE

27/10/2022 02

- la trasmissione di dati od informazioni al Servizio responsabile attraverso un sistema che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- la tempestiva messa a disposizione di tutti i membri dell'Organo Amministrativo della bozza del bilancio e della relazione di eventuale soggetto revisore sul medesimo, e la predisposizione o conservazione di idonea documentazione dell'avvenuta consegna di tali documenti;
- un programma di informazione e formazione rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nell'elaborazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio.

7.5.1.1 Presidi di controllo

Ad integrazione delle procedure aziendali esistenti, si stabilisce l'attuazione dei seguenti presidi:

- 1. programma di informazione e formazione rivolta a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nell'elaborazione del bilancio o delle altre comunicazioni sociali in relazione alle tipologie di reato per le quali il d.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa della Società, in aggiunta a quella personale dell'autore del reato;
- 2. obbligo per i responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi che costituiscano il risultato di un'operazione di stima e/o valutazione;
- 3. procedura che preveda almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra il responsabile della redazione del bilancio e l'Organismo di Vigilanza prima della riunione dell'Organo Amministrativo indetta per l'approvazione del bilancio;



Pagina 111 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

DATA

Aggiornamento documento REVISIONE

REATI SOCIETARI

27/10/2022

- 4. comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle valutazioni che conducono alla scelta di eventuale soggetto revisore, in base non solo all'economicità dell'incarico, ma anche in base a criteri fondati sulla professionalità e l'esperienza nel settore;
- 5. comunicazione all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi incarico conferito o che si intenda conferire a eventuale soggetto revisore, diverso da quello concernente la certificazione del bilancio.

Tutela del capitale sociale 7.4.2

Tutte le operazioni sul capitale sociale della società, quelle di costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione, nonché tutte quelle potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale devono essere svolte nel rispetto della normativa societaria e delle procedure interne esistenti.

7.4.2.1 Presidi di controllo

In particolare, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi:

- programma di formazione periodica di amministratori sulle fattispecie e modalità di realizzazione dei reati societari a tutela del capitale sociale sanzionati dal Decreto con la responsabilità amministrativa della Società;
- 2. informativa preventiva all'Organismo di Vigilanza su ciascuna dall'Organo Amministrativo di costituzione di società, iniziativa/proposta proveniente acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione;
- informativa successiva all'Organismo di Vigilanza sulle operazioni di cui al punto 3. precedente, al fine di consentire il rispetto della normativa societaria e delle procedure interne;
- 4. disposizioni relative alla destinazione degli utili alle riserve obbligatorie per legge.



Pagina 112 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

DATA 27/10/2022 REVISIONE 02

Aggiornamento documento

REATI SOCIETARI

7.4.3 Tutela del regolare funzionamento della Società

7.4.3.1 Presidi di controllo

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli organi sociali e dell'eventuale soggetto revisore, si prevedono i seguenti presidi:

- 1. la tempestiva trasmissione agli eventuali Organi di Controllo di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno degli Organi Amministrativi, o sui quali gli eventuali Organi di Controllo debbano esprimere un parere ai sensi di legge;
- 2. la messa a disposizione degli eventuali Organi di Controllo dei documenti sulla gestione della società per le verifiche periodiche;
- 3. introduzione di regolamenti interni contenenti la disciplina delle modalità di esecuzione del controllo da parte di eventuali Organi di Controllo;
- 4. previsione di riunioni periodiche tra gli eventuali Organi di Controllo per verificare l'osservanza della normativa societaria e delle procedure aziendali interne, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti, da parte degli amministratori, del management e dei dipendenti.

7.4.4 Presidi di controllo nell'ambito delle attività infragruppo

Al fine di prevenire l'insorgenza di reati societari (e tributari) sono stabiliti presidi anche nell'area dei rapporti intercompany. E, in particolare:

- Verifica della congruità dei prezzi di eventuali operazioni concluse con Società controllate, consociate da parte dell'AD, previa opportuna informativa all'Assemblea dei Soci;
- Formalizzazione e archiviazione di adeguata documentazione a supporto delle operazioni concluse con Società Controllate, consociate;
- Formalizzazione e l'archiviazione di adeguata documentazione, atta a rappresentare le azioni di direzione e coordinamento svolte dalle società nei confronti delle società controllate e collegate;
- Idonea, preventiva comunicazione all'OdV dei rapporti negoziali intercompany e dei flussi informativi rilevanti tra le Società del Gruppo.



Pagina 113 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

Aggiornamento documento
DATA REVISIONE

REATI SOCIETARI

27/10/2022 02

7.4.5 Altri processi

I processi non analizzati nel dettaglio nella presente sezione rimangono in ogni caso soggetti alle Procedure operative già implementate presso l'Organizzazione e, in particolare:

- Procedura per la gestione della piccola cassa
- Procedura Attività di Segreteria Societaria;
- Procedura Operazioni con Parti Correlate;
- Procedura Acquisizione da terzi di Prestazioni d'opera;
- Procedura del SGQ di Gestione dei fornitori.



strativa Pagina

Digs 231/01) 114 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA Aggiorr

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE
27/10/2022 02

ANALISI DEI RISCHI REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

8.1 Art. 25quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

"(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)" Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

"(Assistenza agli associati)" Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

"(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)" Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

"(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)" Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di



Pagina 115 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, é punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

"Condotte con finalità di terrorismo"

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

"(Attentato per finalità terroristiche o di eversione)" Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.



Pagina 116 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO

Aggiornamento documento
DATA REVISIONE
27/10/2022 02

"(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)" Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

"(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)" Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.



Pagina

117 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE

27/10/2022 02

"(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo)" Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

"(Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)"

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis)

Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità alla Società delle fattispecie di cui agli artt. 270 quater, 270 quinquies, 270 sexies, 280, 280 bis, 289 bis, 302 del codice penale e l'art. 1 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15. Invece le due fattispecie di cui all'art. 25-quater del Decreto sono ritenute rilevanti per la Società, previste dagli artt. 270 bis e 270 ter del cod.pen.

8.2 Processi a Rischio-Reato

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuati i seguenti processi sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-quater del Decreto:

- 1) rapporti commerciali con organizzazioni coinvolte in attività terroristiche in genere, anche in maniera inconsapevole;
- 2) stipulazione di contratti con organizzazioni coinvolte in attività terroristiche in genere, anche in maniera inconsapevole;
- 3) rogazione liberalità ad organizzazioni coinvolte in attività terroristiche in genere, anche in maniera inconsapevole);
- 4) Assunzione di personale;
- 5) Rapporti con consulenti esterni;



GS 23101:2017

Pagina

118 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

- 6) Rendicontazione spese e gestione fondi;
- 7) Utilizzo di Internet;
- 8) gestione flussi monetari e finanziari;
- 9) rapporti infragruppo.

8.2.1 Sponsorizzazioni

Si riportano di seguito i principi di comportamento a cui i Destinatari del Modello che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione sono coinvolti nelle attività di gestione di sponsorizzazioni, devono attenersi:

- assicurarsi che il valore, la natura e lo scopo degli omaggi/liberalità/ sponsorizzazioni siano considerati eticamente corretti, tali da non compromettere l'immagine della Società;
- il valore e la natura dell'omaggio/liberalità/sponsorizzazione siano tali da non poter essere interpretati come un mezzo per ottenere trattamenti di favore per la Società e comunque tali da non influenzare l'autonomia di giudizio del beneficiario;
- garantire la tracciabilità del processo decisionale e autorizzativo relativamente all'erogazione di omaggi / liberalità / sponsorizzazioni;
- garantire che tutti gli omaggi/liberalità/sponsorizzazioni siano autorizzati nel rispetto del sistema di deleghe e procure in vigore.

8.2.2 Assunzione del personale

- Con riferimento all'assunzione del personale, l'organizzazione si impegna al rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. vigenti, allo scopo di impedire che soggetti dediti, in qualsiasi forma, ad attività di terrorismo o di eversione di cui all'art.25 quater del D.lgs.231/2001, tentino di rivestire nell'azienda ruoli di copertura.

Le procedure di assunzione sono informate ai seguenti principi:

- garanzia della copertura dei posti rispetto alle effettive esigenze dell'attività aziendale;
- ottenimento del migliore rapporto possibile, nell'ambito delle condizioni di mercato, tra le caratteristiche del ruolo da ricoprire e le qualità professionali dei candidati;



iva Pagina 231/01) 119 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO

Aggiornamento documento
DATA REVISIONE
27/10/2022 02

Per quanto riguarda i protocolli specifici, vale quanto specificato nel paragrafo successivo e nelle sezioni "Reati contro la P.A." e "Delitti di Criminalità Organizzata".

Per il caso particolare di cui alla presente sezione, il personale addetto alle procedure di assunzione, inclusi eventuali consulenti del lavoro esterni, all'atto dell'assunzione, anche a tempo determinato, di un lavoratore straniero è tenuto a trasmettere tempestivamente al Vertice Aziendale una dichiarazione scritta, attestante l'avvenuto rispetto delle prescrizioni e dei divieti contenuti nel d.lgs. 25 luglio 1998, n.286.

Nell'ambito delle attività periodiche di audit, sarà inoltre previsto un controllo "a tappeto" sulle pratiche di assunzione gli eventuali lavoratori stranieri presenti nell'organizzazione.

In particolare, per quanto riguarda i lavoratori stranieri, si rimanda alla seguente procedura:

Impiego di lavoratori stranieri

8.2.3 Consulenze ed incarichi professionali (Rapporti con consulenti esterni)

Si rimanda alla Sezione sui Reati con finalità di terrorismo.

8.2.4 Rendicontazione spese e gestione fondi

- Allo scopo di evitare il rischio di qualsiasi tipologia di finanziamento ad associazioni che perseguano finalità di terrorismo o di eversione, ogni spesa deve essere sempre prontamente rendicontata, pienamente corrispondente alla causale, e deve riferirsi a contratti con soggetti di cui sia certa la identificazione.
- Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, non deve essere destinata, in tutto o in parte, a compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione.



Pagina 120 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

Il Vertice Aziendale vigila costantemente sul rispetto delle suddette prescrizioni. Semestralmente, occorrerà effettuare apposito audit al fine di verificare l'attuazione di quanto sopra.

In particolare, effettua il preventivo controllo dell'eventuale inserimento del soggetto fornitore e/o partner nelle Liste dei soggetti correlati al Terrorismo disponibili presso il Informazione Finanziaria sito dell'Unità di presso la Banca http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/index.html

8.2.5 Utilizzo di internet

- Ogni Destinatario è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore, alle procedure aziendali in materia e alle condizioni dei contratti di licenza.
- Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro instaurato con l'Organizzazione o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine della stessa Organizzazione o comunque che interferiscano con l'attività lavorativa, in special modo se correlati al terrorismo.

L'Organizzazione adotta idonei sistemi di prevenzione e controllo periodico, mediante appositi algoritmi di ricerca di parole chiave.

In particolare, si rimanda alle seguenti procedure:

- Linee guida per l'accesso e l'utilizzo dei servizi informatici aziendali;
- Normativa per l'utilizzazione di internet



GS 23101:2017

Pagina

121 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI MUTILAZIONE GENITALI FEMMINILI

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

9.1 Art. 25quater-1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

9.2 Tipologia di reati

La presente Sezione prende in considerazione un'unica ipotesi delittuosa ossia la fattispecie contemplata dall'art. 25 quater - 1 rubricato "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili".

La predetta norma prende in considerazione un delitto dell'ordinamento italiano (art. 583 bis c.p.), atto a reprimere dei comportamenti ritenuti del tutto leciti in altri stati. La scelta di politica criminale compiuta dal legislatore si incasella nel più ampio fenomeno del c.d. Multiculturalismo della moderna società in cui si trovano a convivere soggetti appartenenti a razze, etnie, culture e religioni differenti in un'opera di costante integrazione. Tuttavia l'integrazione non si spinge al punto di rendere leciti, facoltizzare



GS 23101:2017

Pagina

122 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI MUTILAZIONE GENITALI FEMMINILI

Aggiornamento documento	
DATA	REVISIONE
27/10/2022	02

o non punire determinati comportamenti legati a fattori religiosi o culturali che sono altamente offensivi di beni di rango costituzionale quali la tutela della salute e dell'integrità fisica, in particolar modo quando tali beni siano afferenti a soggetti in tenera età.

Sebbene il collegamento sistematico con i criteri di imputazione oggettiva -interesse o vantaggio - indicati dall'art. 5, necessario per poter imputare la responsabilità da reato all'ente, sembri scarsamente compatibile con il delitto in esame l'Organizzazione decide comunque di dedicargli la presente sezione. Tale scelta è stata operata per rafforzare ulteriormente l'adesione dell'Organizzazione a principi etici già dettati nel Codice Etico.

9.3 Processi a rischio reato

Allo stato attuale, non si conoscono processi correlabili direttamente o indirettamente alla sopraccitata fattispecie di reato.



Pagina 123 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Aggiornamento documento
DATA REVISIONE
27/10/2022 02

10. Delitti contro la personalità individuale

10.1 Art. 25quinquies Delitti contro la personalità individuale

"(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)" Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

"(Prostituzione minorile)" È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto:
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.

"(Pornografia minorile)" (omissis)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00 chiunque:



124 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Aggiornamento documento	
DATA	REVISIONE
27/10/2022	02

Pagina

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità .

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

"(Detenzione di materiale pornografico)"

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.



Pagina **125 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Aggiornamento documento
DATA REVISIONE
27/10/2022 02

"(Pornografia virtuale)"

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

"(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)"

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

"(Tratta di persone)"

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

"(Acquisto e alienazione di schiavi)"

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

"(Adescamento di minorenni)"



GS 23101:2017

Pagina 126 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Aggiornamento documento **REVISIONE** DATA 27/10/2022 02

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

"(Violenza sessuale)"

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

"(Atti sessuali con minorenne)"

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.



127 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE Aggiornamento documento DATA REVISIONE 27/10/2022 02

Pagina

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

"(Corruzione di minorenne)"

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è aumentata.

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinguere e al fine di agevolarne l'attività;
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

"(Violenza sessuale di gruppo)"

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.



128 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022

Pagina

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

"(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro:
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:



129 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

Pagina

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

Processi a Rischio-Reato 10.2

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuati i seguenti processi sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-quinquies del Decreto:

- 1) Assunzione e trattamento economico del personale;
- 2) Utilizzo di Internet; uso o diffusione di materiale cartaceo e/o multimediale
- 3) Organizzazione di iniziative ricreative e viaggi aziendali
- 4) Consulenze e incarichi professionali, vedi sezione 13.

10.2.1 Assunzione e trattamento normativo ed economico del personale

- È fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico, allo scopo di evitare la verificazione di fenomeni di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù, di tratta e di acquisto di schiavi.
- In merito ai principi cui informare le procedure di assunzioni si rinvia a quanto previsto per i reati di cui all'art. 25quater.

Di quanto sopra viene anche pretesa piena applicazione da parte dei fornitori e dei partners, oltre che da tutte le parti correlate, che dovranno sottoscrivere idonea dichiarazione di adesione ai principi sanciti dal Modello e dal Codice Etico, pena la risoluzione dei rapporti in essere e futuri.

L'organizzazione potrà organizzare o commissionare campagne periodiche di audit per la verifica dei suddetti criteri.

In particolare, per quanto riguarda i lavoratori stranieri, si rimanda alla seguente procedura:

Impiego di lavoratori stranieri



Pagina

130 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

DATA REVISIONE 27/10/2022 02

Aggiornamento documento

10.2.2 Utilizzo di internet

- Ogni Destinatario è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore, alle procedure aziendali in materia e alle condizioni dei contratti di licenza.
- Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro instaurato con l'Organizzazione o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine della stessa Organizzazione o comunque che interferiscano con l'attività lavorativa, in special modo se correlati alla pornografia minorile.

10.2.3 Uso o diffusione di materiale cartaceo e/o multimediale

- Non è ammessa l'uso o la diffusione materiale e/o elettronica di materiale cartaceo e/o multimediale a contenuti pornografico, soprattutto se con minori protagonisti;
- I responsabili di funzione sono tenuti a vigilare costantemente sulla presenza o meno di materiale del tipo di quello sopraccitato, con l'obbligo di segnalare al Vertice Aziendale ogni eventuale violazione di quanto sopra stabilito o anomalia in genere.
- L'Organizzazione adotta idonei sistemi di prevenzione e controllo periodico, mediante appositi algoritmi di ricerca di parole chiave.

10.2.4 Organizzazione di iniziative ricreative, promozionali e viaggi aziendali

- Solo il Vertice Aziendale è competente ad organizzare o autorizzare iniziative ricreative e/o promozionali (anche "virtuali" sul web o simili), volte alla promozione dell'immagine dell'organizzazione o alla presentazione di nuove iniziative (anche sul territorio nazionale) e/o organizzare viaggi aziendali premio o di business, nei paesi dove è risaputo essere diffusa la pratica della prostituzione minorile;
- In ogni caso, non è ammessa la partecipazione di minori alle iniziative sopraccitate, se non accompagnati dai genitori o dai tutori legali, che devono sottoscrivere idonea



131 di 202

Aggiornamento documento DATA REVISIONE 27/10/2022 02

Pagina

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

liberatoria e, comunque, previa autorizzazione del Vertice Aziendale e successiva registrazione formale della partecipazione;

- I rimborsi spese dei partecipanti a viaggi aziendali, preventivamente autorizzati, saranno attivati solo previa esibizione di idonee attestazioni fiscali alle funzioni competenti, le quali, se notassero operazioni poco chiare, sono tenute ad avvisare il Vertice Aziendale.



GS 23101:2017

Pagina 132 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI REATI DI ABUSO DI MERCATO

Aggiornamento documento REVISIONE DATA 27/10/2022 02

11. Reati di Abuso di Mercato

11.1 Art. 25sexies Reati di abusi di mercato

"(Abuso di informazioni privilegiate)"

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Le norme in esame puniscono l'abuso delle informazioni privilegiate conosciute in ragione dell'attività svolta attraverso il compimento di operazioni sugli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, ovvero attraverso la comunicazione - in forma diretta o indiretta – di dette informazioni.

Il reato e l'illecito amministrativo – meglio noti come insider trading – possono essere realizzati in vari modi:



Pagina 133 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI REATI DI ABUSO DI MERCATO

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE

27/10/2022 02

- viene anzitutto preso in considerazione il c.d. trading, ossia l'acquisto, la vendita o il compimento di altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari, utilizzando informazioni privilegiate. È opportuno al riguardo rimarcare che il divieto di utilizzazione comprende qualsiasi operazione su strumenti finanziari: non soltanto, dunque, l'acquisto o la vendita, ma anche riporti, permute ecc.;
- si parla invece di tipping a proposito della indebita comunicazione delle informazioni privilegiate ad altri. Più in particolare, l'ipotesi ricorre nel caso il cui l'insider primario comunichi la notizia privilegiata "al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio". Al riguardo, la comunicazione si ritiene lecita quando trova fondamento in norme che la consentano o la impongano ovvero nel contesto di prassi o usanze consolidate. Più in particolare, in riferimento ai gruppi societari, si afferente il normale esercizio dell'ufficio nella ravvisa una comunicazione trasmissione dei dati necessari alla formazione del bilancio consolidato nonché nelle comunicazioni scambiate nel contesto dell'attività di direzione e coordinamento:
- infine, viene in considerazione il c.d. tuyautage, ossia la raccomandazione o l'induzione di altri al compimento di una delle operazioni descritte in relazione ad informazioni privilegiate. In tale specifica ipotesi, l'insider non comunica a terzi l'informazione privilegiata, ma si limita sulla base di questa a consigliare o indurre terzi al compimento di una determinata operazione che egli sa, in virtù della notizia a sua conoscenza, idonea ad influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari.

Quanto alla nozione di strumenti finanziari, l'art. 180 T.U.F. specifica che sono tali quelli previsti dall'art. 1, co. 2. T.U.F. "ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea".



Pagina 134 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI REATI DI ABUSO DI MERCATO

Aggiornamento documento
DATA REVISIONE
27/10/2022 02

È invece, ai sensi dell'art. 181, co. 1, T.U.F., informazione privilegiata, quella "di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari". Lo stesso art. 180, al comma 4, precisa altresì la nozione di notizia price sensitive, definendola come "un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento".

Inoltre, l'informazione si ritiene di carattere preciso se: "a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari".

L'art. 181 T.U.F. precisa altresì, al comma 5, che "nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari".

Benché il reato in esame sia per lo più commesso dall'insider a proprio vantaggio, esclusivo o prevalente, utilizzando a fini privati un'informazione acquisita in virtù della propria professione, può accadere che l'agente operi nell'interesse – esclusivo o concorrente – dell'Organizzazione: in tal caso, alla responsabilità della persona fisica che ha posto in essere la condotta materiale di cui all'art. 184 si affiancherà anche quella della persona giuridica cui esso sia funzionalmente legato a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 231 del 2001. È evidente, al riguardo, che maggiori profili di rischio sussistono con riferimento ai soggetti apicali che – più del dipendente – potrebbero agire nell'interesse o a vantaggio



Pagina 135 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI REATI DI ABUSO DI MERCATO

Aggiornamento documento
DATA REVISIONE
27/10/2022 02

della Società, per incrementarne o preservarne il patrimonio ovvero consolidarne l'immagine. Nondimeno, anche il dipendente potrà, ad esempio nell'ambito di un rapporto con un cliente dal quale apprenda un'informazione avente il carattere descritto dall'art. 181 T.U.F., utilizzare detta informazione nell'interesse della Società, anche semplicemente al fine di ottenere vantaggi professionali di qualsiasi natura (avanzamenti di carriera ecc.).

Sul piano dell'elemento soggettivo, mentre il delitto è punibile soltanto a titolo di dolo, occorrendo dunque la consapevolezza e la volontà di sfruttare indebitamente l'informazione privilegiata di cui si è in possesso, l'illecito amministrativo è punibile titolo essendo dunque sufficiente anche а di mera colpa, la negligenza consistente nell'incauto utilizzo o la comunicazione della notizia а terzi privilegiata.

"(Manipolazione del mercato)"

- 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.
- 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
- 2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2) -gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente; la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.

L'abuso di mercato realizzato attraverso l'alterazione delle dinamiche relative alla corretta formazione del prezzo di strumenti finanziari viene oggi punito, sia come



136 di 202

Pagina

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI DI ABUSO DI MERCATO

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

reato, dagli artt. 2637 c.c. (aggiotaggio) e 185 TUF (manipolazione del mercato) sia da un illecito amministrativo, previsto dall'art. 187 ter TUF.

Le due ipotesi di reato si distinguono in relazione alla natura degli strumenti finanziari il cui prezzo potrebbe essere influenzato dalle condotte punite.

Nel caso dell'aggiotaggio, vengono presi in considerazione strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata domanda di ammissione negoziazione in un mercato regolamentato; nel caso del reato e dell'illecito amministrativo di manipolazione del mercato, si tratta di strumenti finanziari quotati per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati.

La condotta costitutiva dei reati di aggiotaggio e manipolazione del mercato consiste:

- nella diffusione di notizie false (information basedmanipulation);
- nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati (actionbasedmanipulation).

Inoltre, il reato di aggiotaggio punisce anche le condotte volte ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

L'illecito amministrativo di manipolazione del mercato (art. 187 ter) si configura invece nelle ipotesi di:

- diffusione, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari;
- compimento di operazioni od ordini di compravendita che forniscano siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- compimento di operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;



Pagina 137 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI REATI DI ABUSO DI MERCATO

Aggiornamento documento	
DATA	REVISIONE
27/10/2022	02

• realizzazione di altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

L'illecito amministrativo ha una sfera di applicazione molto più ampia rispetto al reato, dal quale si distingue in quanto è punibile anche a titolo di semplice colpa (e dunque per aver posto in essere le condotte sopra indicate per imprudenza, negligenza o imperizia) e non richiede l'idoneità delle informazioni, delle operazioni o degli artifici a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

La manipolazione del mercato può essere realizzata nell'interesse dell'organizzazione anche nell'ipotesi in cui essa non operi quale emittente di strumenti finanziari, nell'ambito di un rapporto negoziale di consulenza, intermediazione o finanziario con terzi.

11.2 Processi a rischio reato

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuati i seguenti processi sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-sexies del Decreto:

1) Eventuali operazioni di compravendita di strumenti finanziari di altri emittenti quotati.

11.2.1 Eventuale compravendita di strumenti finanziari

- L'eventuale compravendita di strumenti finanziari di altri emittenti quotati può essere autorizzata solo dall'Assemblea
- è vietato porre in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- compiere operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;



Pagina

138 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI DI ABUSO DI MERCATO

Aggiornamento documento	
DATA	REVISIONE
27/10/2022	02

- compiere operazioni o ordini di compravendita che consentano, anche tramite l'azione di concerto di più persone, di fissare il prezzo di mercato di strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- compiere operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- utilizzare altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Si precisa che le funzioni aziendali coinvolte nel Processo sono tenute a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente Modello.



139di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI DI SICUREZZA SUL LAVORO

Aggiornamento documento REVISIONE DATA 27/10/2022 02

Pagina

12. Reati in materia di Sicurezza sul lavoro

12.1 Art. 25 septies Omicidio colposo, lesioni colpose gravi e gravissime e malattie professionali realizzati in violazione delle norme sulla sicurezza e sull'igiene dei lavoratori sul posto di lavoro

La presente Sezione prende in considerazione la responsabilità dell'ente disciplinata dall'art. 25 septies del decreto, che estende la medesima ai delitti di omicidio colposo, lesioni colpose gravi e gravissime e malattie professionali realizzati in violazione delle norme sulla sicurezza e sull'igiene dei lavoratori sul posto di lavoro.

In relazione alla possibile commissione di reati contro la persona (artt. 589, comma 2 e 590, comma 3, c.p.), ai fini del presente Modello per "lesione" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali consequenti al verificarsi di una condotta violenta.

La lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l'udito, o di un organo, ad esempio l'apparato dentale. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita (totale) di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

Si configura, invece, un "omicidio" nel momento in cui una condotta violenta produce la morte di un individuo, ossia la definitiva perdita di vitalità dello stesso.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero atteggiamento omissivo (l'agente semplicemente non interviene a mediante un impedire l'evento dannoso). Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri,



Pagina **140di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA Aggiornar

ANALISI DEI RISCHI REATI DI SICUREZZA SUL LAVORO

 Aggiornamento documento

 DATA
 REVISIONE

 27/10/2022
 02

mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l'evento da altri causato.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa.

In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva perpetrata dall'agente deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro.

12.1.1 Giurisprudenza

- L'art. 25 septies del d.lg. n.231/2001 prevede che in relazione al delitto di cui all'art.590, terzo comma, c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote (accolto il ricorso del legale rappresentate di una società avverso l'applicazione di una sanzione di 300 quote per la contestazione del reato di lesioni personali colpose gravi occorse ad un dipendente in seguito ad infortunio sul lavoro). Cass. Pen., sez. IV, n. 40070 del 28 settembre 2012, in Diritto & Giustizia 2012, 12 ottobre 2012.
- Quando gravissime violazioni della normativa antinfortunistica ed antincendio e colpevoli omissioni sono caratterizzate da un contenuto economico rispetto al quale l'azienda non solo ha interesse, ma se ne è anche sicuramente avvantaggiata, sotto il profilo del considerevole risparmio economico che ha tratto omettendo qualsiasi intervento, oltre che dell'utile contemporaneamente ritratto dalla continuità della produzione, in caso di omicidio colposo da infortunio sul lavoro collegare il requisito dell'interesse o del vantaggio dell'ente non all'evento bensì alla condotta penalmente rilevante della persona fisica corrisponde ad una corretta applicazione dell'art. 25-septies D.Lgs 231/01. Ass. Torino Sez. II, 14 novembre 2011. Giur. It., 2012, 4, 907 nota di Limone.
- In tema di responsabilità da reato degli enti, il criterio di imputazione di cui all'art.
 5, D.Lgs. n. 231/2001 può essere correlato anche ai reati colposi previsti dall'art.



Pagina 1/01) 141di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI DI SICUREZZA SUL LAVORO

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE

27/10/2022 02

25 septies, rapportando l'interesse o il vantaggio non all'evento delittuoso, ma alla condotta violativa di regole cautelari che ha reso possibile la consumazione del reato. Non è possibile ravvisare l'interesse o vantaggio in re ipsa nello stesso ciclo produttivo in cui si è realizzata la condotta causalmente connessa all'infortunio, con conseguente sussistenza automatica dei presupposti della responsabilità amministrativa dell'ente, solo perché il reato è stato commesso nello svolgimento della sua attività, ma è sempre necessario procedere a una verifica in concreto. Trib. Novara, 1 ottobre 2010, in Corriere del Merito, 2011, 4, 403.

 Le fattispecie colpose di omicidio e lesioni personali conseguenti a violazioni di norme antinfortunistiche sono perfettamente compatibili con la struttura della responsabilità degli enti forgiata dal d.lg. n. 231 del 2001 sul paradigma di una responsabilità, in limine mista penale-amministrativa, per c.d. colpa d'organizzazione che si realizza nella mancata previsione e/o prevenzione di tali fattispecie al pari di quelle dolo

12.2 Processi a Rischio-Reato

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuati i seguenti processi sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-septies del Decreto:

- 1) Gestione delle commesse con eventuale appalto lavori a fornitori, vedi sezione 13;
- 2) Sistema di gestione della Sicurezza sul lavoro;
- 3) Formazione del personale, vedi Sezione 8.

12.3 Il Sistema di gestione della Sicurezza sul Lavoro ex Digs 81/08

L'Organizzazione pone la tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori e dell'Ambiente, come principio generale che informa qualunque tipi di attività come già sancito nel Codice Etico.

La volontà di perseguire i predetti obiettivi è stata comprovata nel corso degli anni dalla implementazione del sistema di gestione della sicurezza di cui al D.lgs. 81/01 (attuale normativa di riferimento in materia antinfortunistica) e s.m.i.

È garantito l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:



GS 23101:2017

Pagina 142di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI DI SICUREZZA SUL LAVORO

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Sono previsti idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività e un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

È altresì previsto un idoneo sistema di controllo sull'attuazione dei presidi di controllo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo sono adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

12.4 Controllo Operativo

L'Organizzazione, nello svolgimento della propria attività, rispetta tutte le misure di prevenzione collettive e individuali stabilite dalla normativa vigente, affinché non si verifichino fatti di omicidio colposo e lesioni colpose a causa della violazione di norme antinfortunistiche o poste a tutela dell'igiene o della salute sul lavoro.



Pagina **143di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI REATI DI SICUREZZA SUL LAVORO

Aggiornamento documento
DATA REVISIONE
27/10/2022 02

Tutti gli aggiornamenti legislativi in materia di sicurezza sul lavoro ed ambiente sono recepiti dall'Organizzazione.

Il datore di lavoro si impegna:

- o ad assicurare che le misure di prevenzione rilevanti per la salute e la sicurezza del lavoro e per la tutela dell'ambiente siano prontamente aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi/produttivi e al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione. È compito del Vertice Aziendale prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell'Organizzazione e dal tipo di attività svolta, la necessaria articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri indispensabili per un'efficace verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- ad improntare l'organizzazione del lavoro, la concezione dei posti, la scelta delle attrezzature, nonché la definizione dei metodi di produzione, al rispetto dei principi ergonomici;
- a garantire che il numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio non ecceda quello strettamente necessario a garantire un'efficiente organizzazione; a tal fine è obbligato comunque a ridurre al minimo indispensabile l'accesso alle zone che espongano ad un rischio grave e specifico di quei lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e relativo addestramento;
- a fornire, all'atto dell'assunzione, per iscritto a ciascun lavoratore un'adeguata informazione sui rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'ambiente connessi all'attività dell'Organizzazione, nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- a fornire al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente le informazioni concernenti la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- a garantire che i lavoratori e il loro rappresentante abbiano una sufficiente e adeguata formazione finalizzata all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi. In particolare, la



144di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

DATA **REVISIONE**

REATI DI SICUREZZA SUL LAVORO

27/10/2022 02

Aggiornamento documento

Pagina

formazione e l'eventuale addestramento deve tener conto delle specificità afferenti le mansioni, i danni e le conseguenti misure di prevenzione. La predetta formazione deve essere periodicamente aggiornata in ragione dell'evoluzione dei rischi individuati nel DVR e dell'insorgenza di nuovi rischi, e in ogni caso in ragione di eventuali modifiche normative.

a consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in merito all'organizzazione della formazione. L'espletamento dell'attività di formazione è sempre documentato in forma scritta. La documentazione deve essere inviata annualmente all'OdV.

Inoltre il documento di valutazione dei rischi aziendali, adottato ai sensi degli artt. 28 e ss. del d.lgs. n.81 del 2008 e s.m.i., indica espressamente tutte le attività ritenute a rischio, nonché i nominativi dei soggetti responsabili in materia di sicurezza, con la specifica individuazione dei compiti a loro affidati.

Nel documento, che comprende anche l'elaborazione statistica degli infortuni, sono altresì essere specificamente individuate le procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art.41 D.lgs. n.81 del 2008 nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva di cui all'art.6 del citato decreto; e nelle ipotesi in cui il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Qualora all'esito delle visite periodiche di cui al summenzionato art.41 comma 2 si riscontri la presenza di sintomi riconducibili a patologie conseguenti all'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, il medico competente deve informare per iscritto il datore di lavoro, o il soggetto da questi delegato, e l'OdV affinché provvedano ai necessari controlli sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione della salute adottate e sulla loro perdurante adeguatezza.

A tutti i lavoratori è fatto obbligo di osservare le norme vigenti nonché le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.



Pagina **145di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI REATI DI SICUREZZA SUL LAVORO

Aggiornamento documento	
DATA	REVISIONE
27/10/2022	02

Il medico competente è tenuto a osservare gli obblighi previsti a suo carico dal D.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.

Tutti coloro che in base al documento di valutazione dei rischi entrino o possano entrare in contatto con agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro sono tenuti ad adottare i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.

Alla luce di tale riepilogo in ordine a destinatari, procedure ed istruzioni operative si rinvia al DVR ed al correlato sistema di gestione ex Dlgs 81/08 e s.m.i., che si considera parte integrante del presente documento di analisi dei rischi qualitativa.



RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Aggiornamento documento	
DATA	REVISIONE
27/10/2022	02

Pagina

146 di 202

13. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

13.1 Art. 25octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

"(Ricettazione)" Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire un milione a lire venti milioni. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un milione, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile.

"(Riciclaggio)" Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

"(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)" Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire



Pagina 147 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Aggiornamento documento	
DATA	REVISIONE
27/10/2022	02

trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

"(Autoriciclaggio)". Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 а chiungue, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a guattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata guando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

13.2 Processi a rischio reato

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito delle attività che implicano rapporti con i fornitori ai fini della stipula di contratti di acquisto, con partner allo scopo di creare strutture quali, ad esempio, nuove società o joint ventures, sono individuati i seguenti processi sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-octies del Decreto:

1) Gestione dei flussi in entrata e dei flussi in uscita;



148 di 202

Pagina

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Aggiornamento documento	
DATA	REVISIONE
27/10/2022	02

2) Corporate Governance (Bilancio, Patrimonio e operazioni sul capitale, Cassa e banche);

In relazione all'ipotesi di autoriciclaggio, nel concreto contesto aziendale dell'Organizzazione, vanno individuati come Destinatari tutti coloro cui potrebbero essere astrattamente riferibili fattispecie di delitti non colposi, idonei a generare provviste di denaro beni o altre utilità.

Detti reati, come detto, evidentemente potranno essere delitti compresi nel novero dei reati presupposto espressamente previsti dal DLgs 231/2001, ma anche altri delitti non colposi non rientranti tra questi, ma comunque idonei a generare provviste di denaro che siano "autoriciclabili", nell'interesse o a vantaggio della Società.

Quanto alla prima ipotesi, assumono qui, dunque, significatività le attività sensibili, in parte già evidenziate, con riguardo ai seguenti delitti presupposto:

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.).;
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D. Lgs. 58/1998, Testo Unico della Finanza).

Quanto ai delitti non colposi non rientranti nel novero dei reati presupposti di cui al DLgs 231/2001, ma idonei a generare provviste di denaro che siano "autoriciclabili", nell'interesse o a vantaggio della Società, si ritiene dover considerare:

i reati tributari,



Pagina 149 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Aggiornamento documento	
DATA	REVISIONE
27/10/2022	02

i reati di turbativa degli incanti (artt. 353 e 353bis). Ovviamente questa ipotesi potrebbe rilevare solo nel caso di concorso da parte di soggetti della Società nel reato commesso da responsabili di una società controllata che partecipi a gare pubbliche.

Per i reati di turbativa degli incanti per i relativi protocolli si rimanda alla parte dedicata ai Reati contro la PA, per i reati tributari, si rimanda alla parte sopra dedicata ai delitti di associazione a delinquere.

13.2.1 Generalità

Per tutte le operazioni a rischio che concernono i processi sopra indicati, viene individuato un Responsabile Interno per l'attuazione delle operazioni, corrisponde, salvo diversa indicazione, al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata.

Il Responsabile:

- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio:
- informa tempestivamente l'OdV di qualunque criticità o conflitto di interessi sorto:
- può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello.

13.2.2 Gestione rapporti con fornitori e partners

- La scelta dei fornitori avviene sulla base di requisiti predeterminati e periodicamente riesaminati; sono formalizzati anche i criteri in base ai quali i fornitori possono essere cancellati dalla lista-fornitori e le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalla lista tenuta dall'organizzazione non possono essere determinate da una sola persona e vanno sempre motivate;



Pagina **150 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Aggiornamento documento	
DATA	REVISIONE
27/10/2022	02

- la scelta degli enti finanziatori avviene sulla base di requisiti predeterminati dall'organizzazione e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità;
- l'organizzazione determina i criteri di valutazione dei fornitori e/o partners, tali da consentire un giudizio preventivo di affidabilità degli stessi sulla base di riscontri, cumulativi fra loro, di tipo:
 - a) soggettivo (es. loro storia istituzionale desumibile da elementi quali casellario giudiziale e visura camerale);
 - b) oggettivo (es. attività usualmente svolta dal fornitore e/o partner, coerenza fra la stessa ed il tipo di operazione richiesta, coerenza dei mezzi di pagamento utilizzati in rapporto alla natura ed all'ammontare dell'operazione);
- i criteri di valutazione sopra indicati sono desunti da una serie di indicatori di anomalia per l'individuazione di transazioni sospette che, per quanto elastici e necessariamente adattabili in base al tipo di operazione e di fornitore/partner individuati nel singolo caso concreto, sono individuati sulla base di criteri standard facenti riferimento ai seguenti parametri selezionati tra quelli presentati dal Ministero della Giustizia nel Decreto del 16 aprile 2010:
 - profilo soggettivo del fornitore/partner (es. esistenza di precedenti penali; reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte dello stesso fornitore/partner in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
 - comportamento del fornitore/partner (es. il fornitore/partner rinvia senza ragione la presentazione di documenti aziendali; questi rifiuta appare ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione dell'operazione comunque fornisce informazioni 0 palesemente inesatte o incomplete sull'operazione; il fornitore/partner o solleva obiezioni quanto alla comunicazione del numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà accreditato; il fornitore/partner si mostra poco collaborativo nel comunicare ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento dell'operazione; il fornitore/partner insiste affinché l'operazione venga conclusa in fretta, ovvero che la stessa sia effettuata a prescindere dal prezzo);



Pagina **151 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Aggiornamento documento	
DATA	REVISIONE
27/10/2022	02

- profilo economico-patrimoniale dell'operazione richiesta dal fornitore/partner (es. questi, in assenza di plausibili giustificazioni, richiede lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, giustificate non ovvero non proporzionate all'esercizio normale della sua professione o attività; il fornitore/partner richiede l'esecuzione di operazioni che impiegano disponibilità che appaiono eccessive rispetto al proprio profilo economico-patrimoniale, ovvero richiede l'esecuzione di operazioni che non giustificazioni economiche e finanziarie);
- dislocazione territoriale del fornitore/partner (es. questi ha sede in un Paese non usuale per il tipo di operazione posta in essere, ovvero in un Paese straniero noto come centro off-shore o caratterizzato da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario, ovvero reputato come non cooperativo sotto il profilo degli obblighi antiriciclaggio);
- caratteristiche dell'operazione е finalità (l'operazione appare non economicamente conveniente il fornitore/partner; per l'operazione appare eccessivamente complessa o insolita per lo scopo dichiarato; l'affare viene posto in essere attraverso singole consegne scaglionate in un breve lasso di tempo al fine di dissimulare l'entità dell'importo complessivo; operazioni con configurazione illogica, economicamente soprattutto se finanziariamente svantaggiose per il fornitore/partner);
- per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa il Direttore Generale, o il soggetto da esso delegato, può stabilire o modificare, se necessario una procedura di firma congiunta. Di tale modifica è data informazione all'O.d.V.;
- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;



Pagina 152 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Aggiornamento documento	
DATA	REVISIONE
27/10/2022	02

- gli incassi dell'organizzazione nonché i flussi di denaro sono sempre tracciabili e provabili documentalmente;
- i contratti che regolano i rapporti con i fornitori devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Modello e del Codice Etico. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto di fornitura prevede altresì l'obbligo in capo al fornitore di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile Interno.

13.2.3 Gestione attività Tesoreria

- Le operazioni di trasferimento di denaro contante, di assegni di conto corrente, di vaglia postali e cambiari, di assegni circolari, devono avvenire nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 49 e 50 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e s.m.i..
- È vietata la sostituzione e il trasferimento di beni o denaro effettuati allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni o del denaro, quando si abbia fondato motivo per ritenere che provengano da attività delittuosa. È altresì vietato, negli stessi casi, l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di denaro o beni ovvero la dissimulazione della reale natura, provenienza, proprietà dei beni stessi.
- L'organizzazione assicura che il personale addetto al servizio di tesoreria riceva una adeguata informazione circa la tipologia di operazioni da considerare a rischio riciclaggio.
- Il Vertice Aziendale vigila costantemente sul rispetto delle suddette prescrizioni. Semestralmente, è previsto apposito audit al fine di verificare l'attuazione di quanto sopra.

13.2.4 Gestione dei flussi in entrata e dei flussi in uscita

- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;



GS 23101:2017

Pagina 153 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Aggiornamento documento DATA REVISIONE 27/10/2022 02

- non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, per importi complessivamente superiori a euro 1.000, se non tramite intermediari a ciò abilitati;
- inoltrare tempestivamente all'OdV segnalazioni di operazioni sospette.

13.2.5 Gestione degli investimenti

Si riportano di seguito i principi di comportamento a cui i Destinatari del Modello che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione sono coinvolti nelle attività di gestione di investimenti e partecipazioni, devono attenersi:

- operare nel rispetto di:
 - leggi e normative vigenti;
 - Codice Etico:
- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nelle attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione corretta e veritiera sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Osservare regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della società;
- Osservare rigorosamente tutte le norme a poste dalla legge tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie di creditori e dei terzi in genere;
- Gestire i rapporti tra le società del Gruppo nel pieno rispetto dei principi di correttezza, effettività e tutela dei rispettivi interessi;

È fatto esplicito divieto di:

- Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle sue Controllate:
- Omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica della Società;



GS 23101:2017

Pagina 154 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Aggiornamento documento	
DATA	REVISIONE
27/10/2022	02

- Acquistare o sottoscrivere azioni fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge;
- Effettuare fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- Avere comportamenti che risultino pregiudizievoli per l'integrità, l'autonomia o l'immagine della Società e delle sue Controllate;
- Di compiere operazioni di gestione di investimenti e partecipazioni volte a generare improprie utilità in capo a soggetti coinvolti in azioni corruttive.

13.2.6 Rapporti infragruppo

Al fine di prevenire che la fattispecie del reato di associazione a delinquere sia integrato nell'area dei rapporti intercompany, si richiamano i seguenti presidi:

- Verifica della congruità dei prezzi di eventuali operazioni concluse con Società controllate, consociate da parte dell'AD, previa opportuna informativa al Consiglio di Amministrazione;
- Formalizzazione e archiviazione di adequata documentazione a supporto delle operazioni concluse con Società Controllate, consociate;
- Formalizzazione e l'archiviazione di adequata documentazione, rappresentare le azioni di direzione e coordinamento svolte dalle società nei confronti delle società controllate e collegate;
- Particolare attenzione ad eventuali attività/processi affidati in outsourcing ad altre società del gruppo, e in particolare alle caratteristiche dei relativi rapporti contrattuali, alle autorizzazioni relative agli input forniti, ai controlli sugli output ottenuti e alla fatturazione intercompany.
- Idonea, preventiva comunicazione all'OdV dei rapporti negoziali intercompany e dei flussi informativi rilevanti tra le Società del Gruppo.



Pagina) 155 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Aggiornamento documento	
DATA	REVISIONE
27/10/2022	02

13.bis Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

13.bis1 Art. 25octies-1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

"(Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti - Art. 493 ter c.p.)")" [I]. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti (3) è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo (4), ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti (5) o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

[II]. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

[III]. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

"(Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti - Art. 493 quater c.p.)" [I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta,



Pagina **156 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Aggiornamento documento	
DATA	REVISIONE
27/10/2022	02

distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

[II]. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

13.bis2 Processi a rischio reato

Allo stato attuale, non si conoscono processi correlabili direttamente o indirettamente alla sopraccitata fattispecie di reato.



GS 23101:2017

Pagina 157 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

14.1 Art. 25novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

[Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione]

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore."

"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.



Pagina 158 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

- 1. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."
- "1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi qualsiasi contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è



Pagina **159 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Aggiornamento documento
DATA REVISIONE
27/10/2022 02

prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
- 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;



Pagina 160 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Aggiornamento documento	
DATA	REVISIONE
27/10/2022	02

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
- 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
- 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
- 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici."
- "1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge."
- "1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti



Pagina 161 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."

14.2 Processi a rischi reato

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuati i seguenti processi sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-novies del Decreto:

- 1) Acquisto del sistema informativo e delle licenze software;
- 2) Gestione e utilizzo di prodotti tutelati da diritto d'autore, es. sistema informativo e delle licenze software, audio, video, contenuti ecc. per attività aziendali, es. marketing, training, ecc..

14.2.1 Gestione e utilizzo del sistema informativo e delle licenze software

- Sono definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedono compilazione manutenzione di aggiornato la е un inventario dell'hardware e del software in uso nell'organizzazione;
- sono definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'uso di software formalmente autorizzato e certificato ed è prevista l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o non licenziato e/o potenzialmente nocivi (Vedi schede PC);



Pagina 162 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

- ANALISI DEI RISCHI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
- sono implementati meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad es. accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);
- la documentazione riguardante ogni singola attività è archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- sono definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete sono oggetto di verifiche periodiche;
- le applicazioni tengono traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
- sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente.

In particolare, si rimanda alle seguenti procedure:

- Linee guida per l'accesso e l'utilizzo dei servizi informatici aziendali;
- Normativa per l'utilizzazione di internet

14.2.2 Gestione opere tutelate dal Diritto d'Autore

- Sono previsti controlli finalizzati alla prevenzione del rischio di diffusione al pubblico di opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi che non abbiano i requisiti previsti dalle normative in materia (es. per l'utilizzo di materiale didattico e/o divulgativo nell'ambito delle attività formative); in particolare, tali controlli vengono estesi anche ai fornitori di opere soggette a tutela, richiedendo informativa/liberatoria agli stessi circa la paternità delle stesse opere e la loro completa disponibilità.



Pagina 163 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI INDUZIONE A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

15.1 Art. 25decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

"(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

In particolare la facoltà di non rispondere è:

- dell'indagato e dell'imputato;
- dell'indagato e dell'imputato in un procedimento connesso o collegato;
- dei prossimi congiunti dell'imputato quando non abbiano presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto non siano stati offesi dal reato;
- dei testimoni, che non possono essere obbligati a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una loro responsabilità penale.

15.2 Processi a Rischio-Reato

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuati i seguenti processi sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-decies del Decreto:

1. Gestione dei rapporti con soggetti che nell'ambito di un procedimento giudiziario hanno facoltà di non rispondere.



DATA

27/10/2022

164 di 202 Aggiornamento documento

REVISIONE

02

Pagina

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI INDUZIONE A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI

15.3 Protocolli comportamentali

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, al fine di prevenire il verificarsi di delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

In caso l'Autorità Giudiziaria ascolti chiunque tra i soggetti summenzionati che sia ricompreso tra i destinatari del Modello e del Codice Etico, gli stessi sono tenuti a rendere dichiarazioni veritiere, fatte salve le garanzie previste per legge.

È considerata una violazione di legge, nonché una violazione del Modello e motivo di applicazione del Sistema Disciplinare, se chiunque tra i soggetti in premessa, riceve istruzioni, pressioni, minacce, promesse di utilità da parte di membri degli organi sociali, di dipendenti o collaboratori dell'organizzazione, o di altri soggetti non direttamente collegati, al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e procurare un interesse o un vantaggio all'organizzazione.

Nell'ipotesi eventuale che si verifichi quanto descritto al precedente capoverso, i soggetti indicati in precedenza, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e il Vertice Aziendale per la valutazione del caso e l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.

<u>ISPEZIONI DA PARTE DI ENTI DI VIGILANZA E DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</u>

Nessuno può esercitare violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci qualsiasi persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Qualunque comportamento difforme da quanto sopra, andrà immediatamente segnalato al Vertice Aziendale o, se lo stesso Vertice Aziendale fosse coinvolto, direttamente all'OdV.



Pagina 165 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA Aggiornamento documento **ANALISI DEI RISCHI** DATA REVISIONE 27/10/2022 INDUZIONE A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI 02

Semestralmente, occorrerà effettuare apposito audit al fine di verificare l'attuazione di quanto sopra, anche mediante controlli di congruità dei contenuti riportati nei "Verbali di incontro con esponenti della P.A.".



166 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

REATI AMBIENTALI

Aggiornamento documento REVISIONE DATA 27/10/2022 02

Pagina

16. Reati Ambientali

16.1 Art. 25undecies Reati Ambientali

La presente Sezione prende in considerazione la responsabilità dell'ente disciplinata dall'art. 25 undecies del decreto, che estende la medesima ai cosiddetti Reati Ambientali, per la cui completa elencazione si rimanda alla Tabella Reati-Sanzioni che costituisce parte integrante del Modello.

Il Vertice Aziendale garantisce il rispetto delle procedure previste dalla legislazione vigente e, in tale ambito ha provveduto a:

- Attribuire, nell'ambito delle deleghe conferite ai suoi sottoposti, specifici compiti e poteri per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e di altro tipo in tema ambientale applicabili all'unità di propria competenza;
- In base a quanto definito al punto precedente, nominare il Preposto per la sede aziendale, figura incaricata della gestione del sito stesso, compreso il rispetto della legislazione ambientale, garantendo che lo stesso possieda le capacità e i requisiti professionali necessari. Allo stesso viene attribuita specifica delega e potere per poter fare fronte alla nomina ricevuta, ottenendo accettazione della stessa
- Vigilare sul corretto uso delle deleghe da parte dei delegati.

Il Preposto adempie a tutti gli obblighi ricevuti in delega dal Vertice Aziendale, vigilando sull'osservanza delle disposizioni ambientali in sito.

Il Preposto, altresì:

- Attua le misure di prevenzione degli impatti ambientali risultanti dall'Analisi Ambientale Iniziale e descritte nel Piano di Gestione Ambientale;
- Evidenzia eventuali carenze in materia di prevenzione degli impatti ambientali, intervenendo direttamente per carenze meramente esecutive
- Vigila sul rispetto delle norme di prevenzione degli impatti ambientali da parte dei lavoratori



Pagina **167 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE

27/10/2022 02

 Vigila sulla efficienza degli apprestamenti, delle attrezzature e dei macchinari

16.1.1 Giurisprudenza

In materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni private, i soggetti collettivi privati, con o senza personalità giudica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1390 e 1391 c.c., 5 e 6 d.lgs. n. 231/2001, sono responsabili sul piano amministrativo per i reati (quali sono quelli in materia di rifiuti ed inquinamento) commessi nel loro interesse o vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. Tale responsabilità, che si fonda sul di immedesimazione organica del rappresentante nell'ente rapporto rappresentato, può essere evitata solo con la prova, da parte dello stesso ente, dell'adozione di misure organizzative e funzionali di precauzione, di controllo e di prudenza. T.A.R. Trento - Trentino Alto Adige, sez. I, 2 novembre 2011, n. 275.

16.2 Processi a Rischio-Reato

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuati i seguenti processi sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-septies del Decreto:

- 1) Ciclo attivo (gestione dei rifiuti),
- 2) Gestione Commesse (Erogazione dei servizi);
- 3) Rapporti con la P.A. (Richieste autorizzazioni, rapporti con l'ARPA);
- 4) Sistema di gestione ambientale (Attività correlate con scarichi idrici e/o emissioni, rilascio di rifiuti e/o sostanze, eventuale scarico sul suolo/sottosuolo di acque reflue e/o meteoriche non espressamente consentiti dalla legge).

16.3 La valutazione degli aspetti ambientali e dei relativi impatti

Il Vertice Aziendale valuta eventuali misure di prevenzione degli impatti ambientali negativi, realizzando eventualmente un programma delle misure ritenute opportune



Pagina

168 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

REATI AMBIENTALI

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE

27/10/2022 02

per garantire il miglioramento nel tempo della compatibilità ambientale dell'attività svolta dall'impresa.

Il Preposto, nell'ambito delle deleghe ricevute, (anche con il supporto di figure tecniche idonee, designate dal Vertice Aziendale):

- analizza gli specifici impatti ambientali derivanti dalle attività previste e dall'organizzazione della sede;
- fornisce supporto nell'individuazione dell'eventuale programma delle misure ritenute opportune per garantire la prevenzione dell'inquinamento e la diminuzione dei principali impatti ambientali

16.4 La gestione dei rifiuti

Il Vertice Aziendale garantisce una corretta gestione dei rifiuti, mediante l'attuazione di una specifica procedura, nella quale:

- vengono identificate le principali categorie di rifiuti e le corrette modalità di stoccaggio temporaneo delle stesse, con particolare riferimento a eventuali rifiuti tossici e nocivi e ai rifiuti speciali;
- vengono definite le modalità amministrative di conferimento dei rifiuti alle società di raccolta e smaltimento, inclusi i criteri di verifica della presenza delle necessarie autorizzazioni in capo alle stesse;
- vengono identificate le responsabilità per la gestione dei rifiuti in sito, quando diverse dal Preposto:
- vengono riepilogate le scadenze periodiche previste dalla legislazione vigente (in primis D.Lgs.152/2006)

16.5 Attività correlate con scarichi idrici e/o emissioni

Il Vertice Aziendale, anche con la collaborazione di R231 e di consulenze tecniche ad hoc, si assicura che:

- tutti i lavoratori abbiano ricevuto adeguata informazione/formazione sui temi dell'ambiente e della prevenzione dell'inquinamento



Pagina

169 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

REATI AMBIENTALI

Aggiornamento documento	
DATA	REVISIONE
27/10/2022	02

- le autorizzazioni connesse con la compatibilità ambientale di propria competenza siano adeguate e mantenute in corretto stato di validità ed efficienza;
- le procedure in caso di emergenza ambientale siano adeguate e periodicamente soggette a verifica, anche pratica
- sia tenuto un registro nel quale sono annotati cronologicamente eventuali incidenti che hanno comportato significativi impatti ambientali;
- vengano poste in essere le registrazioni necessarie per l'effettuazione del riesame del SGRA.

Il Preposto, nell'ambito delle proprie deleghe, vigila sull'osservanza della legislazione ambientale e delle altre misure di tutela ambientale eventualmente previste e garantisce che l'attività sia costantemente monitorata per assicurare che:

- tutti i lavoratori abbiano ricevuto adeguata informazione/formazione sui temi dell'ambiente e della prevenzione dell'inquinamento;
- le procedure in caso di emergenza ambientale in sito siano adeguate e quando opportuno soggette a verifica, anche pratica;
- la sede sia gestita in modo ordinato e si tenga conto delle altre attività che vengono svolte sul luogo, all'interno o all'esterno;
- sia tenuto un registro nel quale sono annotati cronologicamente eventuali incidenti che hanno comportato impatti ambientali negativi.



Pagina 170 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI

 Aggiornamento documento

 DATA
 REVISIONE

 27/10/2022
 02

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

17.1 Art. 25duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il costante processo di armonizzazione degli ordinamenti statuali europei ha determinato la modifica degli artt. 22 e 24 del Testo Unico delle leggi sull'immigrazione (DLgs. 286/1998) con riferimento alle sanzioni penali a carico dei datori di lavoro che impiegano manodopera immigrata priva del regolare permesso di soggiorno, andando così a creare una barriera comune a tutti gli Stati al fine di arginare il fenomeno del lavoro nero, in quanto, oltre ad essere deprecabile in sé, falsa la concorrenza tra le imprese e penalizza quelle che operano correttamente e secondo principi etici.

"Nessuna via di scampo a chi sbaglia": è questa l'estrema sintesi del provvedimento in esame visto nel suo complesso. Infatti, la normativa de qua crea una serie di fattispecie aggravanti alle condotte degli imprenditori che si avvalgano di lavoro nero, sanzioni che spaziano dall'ambito penale (con l'espresso richiamo al reato di sfruttamento del lavoro nero, art. 603-bis c.p.), alla presunzione della trimestralità dell'impiego al fine del computo retributivo, contributivo e fiscale; oltre alla sanzione equipollente al pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente, così come alla responsabilità dell'ente ex DLgs. 231/2001.

Con riferimento a quest'ultima, il provvedimento in esame (art. 2 del DLgs.109/2012 – disposizioni sanzionatorie), introduce l'art. 25-duodecies al Decreto 231, con la rubrica: "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", ove si sancisce: "1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro".

Tale enunciato rimanda espressamente al già menzionato Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e, in specie, all'art. 22, relativo al "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato", che al comma 12 statuisce: "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o



Pagina **171 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI

Aggiornamento documento
DATA REVISIONE
27/10/2022 02

annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Si recente, il legislatore è ulteriormente intervenuto sulla questione mediante la Legge 17 ottobre 2017 n. 161, entrata in vigore il 19 novembre u.s., che all'art. 30, co. 4, ha inserito i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater nell'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01.

Si tratta dei reati di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 286/1998, il cui contenuto di seguito si riporta:

"(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)".

- c. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
- c. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
- c. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine



Pagina

172 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE

27/10/2022 02

di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

c. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Un ulteriore intervento normativo è avvenuto ad opera della c.d. Legge europea 2017, approvata definitivamente in data 8 novembre 2017 ed ancora in attesa di pubblicazione, la quale, all'art. 5, comma 2, introduce nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-terdecies "Razzismo e xenofobia" che sanziona l'ente in caso di commissione dei delitti di cui all'art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

Si tratta del seguente reato, come modificato dal testo approvato della Legge europea 2017:

"3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".

17.2 Processi a Rischio-Reato

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuati i seguenti processi sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-duodecies del Decreto:



173 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI

Aggiornamento documento	
DATA	REVISIONE
27/10/2022	02

Pagina

1) Processi inerenti l'assunzione di personale.

17.2.1 Assunzione del personale

Fermo restando quanto indicato nelle sezioni precedenti in tema di assunzione del personale, si ribadisce come le procedure in questione siano informate ai seguenti principi:

- garanzia della copertura dei posti rispetto alle effettive esigenze dell'attività aziendale;
- ottenimento del migliore rapporto possibile, nell'ambito delle condizioni di mercato, tra le caratteristiche del ruolo da ricoprire e le qualità professionali dei candidati;

Per il caso particolare di cui alla presente sezione, il personale addetto alle procedure di assunzione, inclusi eventuali consulenti del lavoro esterni, all'atto dell'assunzione, anche a tempo determinato, di un lavoratore straniero è tenuto a trasmettere tempestivamente al Vertice Aziendale una dichiarazione scritta, attestante l'avvenuto rispetto delle prescrizioni e dei divieti contenuti nel d.lgs. 25 luglio 1998, n.286.

Nell'ambito delle attività periodiche di audit, sarà inoltre previsto un controllo "a tappeto" sulle pratiche di assunzione gli eventuali lavoratori stranieri presenti nell'organizzazione.

In particolare, si rimanda alla seguente procedura:

Impiego di lavoratori stranieri



Pagina 174 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI RAZZISMO E XENOFOBIA

Aggiornamento documento DATA REVISIONE 27/10/2022 02

18. Razzismo e xenofobia

18.1 Art. 25terdecies - Razzismo e Xenofobia

L'art. 5, comma 2, della I. 20/11/2017, n. 167 - c.d. "Legge europea 2017"-, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 27/11/2017 ed in vigore dal prossimo 12 dicembre, ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-terdecies "Razzismo e xenofobia" che sanziona l'ente in caso di commissione dei delitti di cui all'art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

Si tratta del seguente reato, come modificato dal testo approvato della Legge europea 2017:

"3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".

18.2 Processi a Rischio-Reato

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuati i sequenti processi sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-terdecies del Decreto:

- 1. Assunzione e trattamento economico del personale;
- 2. Utilizzo di Internet; uso o diffusione di materiale cartaceo e/o multimediale
- 3. Consulenze e incarichi professionali, vedi sezione 13.

18.2.1 Assunzione e trattamento normativo ed economico del personale

- È fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico, allo scopo di evitare la verificazione di fenomeni di discriminazione di ordine razziale e di apologia



GS 23101:2017

Pagina 175 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI RAZZISMO E XENOFOBIA

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

o minimizzazione di fenomeni storici riferibili a crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

- In merito ai principi cui informare le procedure di assunzioni si rinvia a quanto previsto per i reati richiamati all'art. 25terdecies.

Di quanto sopra viene anche pretesa piena applicazione da parte dei fornitori e dei partners, oltre che da tutte le parti correlate, che dovranno sottoscrivere idonea dichiarazione di adesione ai principi sanciti dal Modello e dal Codice Etico, pena la risoluzione dei rapporti in essere e futuri.

L'organizzazione potrà organizzare o commissionare campagne periodiche di audit per la verifica dei suddetti criteri.

In particolare, per quanto riguarda i lavoratori stranieri, si rimanda alla seguente procedura:

Impiego di lavoratori stranieri

18.2.2 Utilizzo di internet

- Ogni Destinatario è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore, alle procedure aziendali in materia e alle condizioni dei contratti di licenza.
- Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro instaurato con l'Organizzazione o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine della stessa Organizzazione o comunque che interferiscano con l'attività lavorativa, in special modo se correlati alla discriminazione razziale e all'apologia dei reati richiamati all'art. 25terdecies



Pagina 176 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI
FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE

27/10/2022 02

19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

19.1 Art. 25-quaterdecies – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati Con la legge 3 maggio 2019, n. 39 è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25-quaterdecies, di cui si riporta di seguito il testo:

"25-quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

- 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno."

La citata Convenzione si prefigge di «combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport», ponendosi altresì l'obiettivo di «prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali» e di «promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive» (art. 1 Conv.). Non solo. Seppur con il fine di attuare la Convenzione ut supra indicata, la nuova fattispecie introdotta risulta pienamente in linea con la Legge n. 401/89, nella quale evidenza la Legislatore nazionale emergeva con necessità del di «una



Pagina 177 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE

 Aggiornamento documento

 DATA
 REVISIONE

 27/10/2022
 02

regolamentazione idonea a garantire i principi di correttezza ed eticità nello svolgimento delle competizioni sportive anche nell'interesse della collettività con protezione e tutela della regolarità delle competizioni stesse e la genuinità dei risultati sportivi preservandole da illecito profitto2». Il primo comma dell'art. 25-quaterdecies dispone che: «In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote."

Pertanto, l'Ente può rispondere per i reati sopra citati di "Frode in competizioni sportive" (art. 1 legge 13/12/1989 n. 401) e di "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa" (art. 4 legge 13/12/1989 n. 401). Tenendo conto dei criteri di cui all'art. 11 D.Lgs. 231/2001 «della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti» all'ente si può irrogare la sanzione pecuniaria fino a € 67.080 (260 quote) per le contravvenzioni e fino a € 774.500 (500 quote) per i delitti.

Per frode in competizioni sportive si intende ai sensi dei sopra citati articoli la fattispecie di reato di cui è responsabile «chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo». Per esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa si intende il reato che punisce «Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario»; «chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE)»; «Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità»; «Chiunque partecipa a concorsi, giuochi,



Pagina

178 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE

Aggiornamento documento	
DATA	REVISIONE
27/10/2022	02

scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo»; e chiunque partecipi a «giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904».

Il secondo comma prevede che «nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno» ossia:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

19.2 Processi a Rischio-Reato

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuati i seguenti processi sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-quaterdecies del Decreto:

- 1. procedura di gestione delle affiliazioni e dei tesseramenti;
- 2. gestione ed organizzazione delle manifestazioni sportive;
- 3. preparazione delle squadre nazionali;
- 4. operazioni finanziarie con organizzazioni private, quando non oggetto di appalti e passibili di generare un conflitto d'interessi, in particolare se dal nocumento di esse potrebbe trarre vantaggio di qualsiasi tipo la nostra organizzazione.



179 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

Pagina

19.3 Principi generali di comportamento

19.3.1 Protocolli comportamentali

La presente Sezione prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (e dei Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alla funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione e nel Codice Etico.

La presente Sezione della Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- 1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento dell'organizzazione e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

7.3.2 Divieti

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non



Pagina 180 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla sulla situazione legge economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva:
- acquistare o sottoscrivere azioni di eventuali parti correlate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- g) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- o) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare:
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- q) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale;
- pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri ingannatorio comportamenti di carattere fraudolento o aventi strumenti finanziari, quotati o non quotati, ed idonei ad alternarne sensibilmente il prezzo;
- pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, idonei a determinare concreta preoccupazione nel pubblico, sulla affidabilità di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;



Pagina

181 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE

Aggiornamento documento	
DATA	REVISIONE
27/10/2022	02

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, t) ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- u) effettuare elargizioni in denaro o altre utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti, preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di essi) di liquidatori (o a chi organizzazioni private, al fine di conseguire un vantaggio per la nostra organizzazione, a danno delle altre organizzazioni.

19.4 Presidi di prevenzione specifici contro il reato di frode in competizioni sportive

Nei rapporti con altre società del Gruppo, con partner contrattuali o, in genere, con terzi privati, è fatto divieto agli esponenti aziendali di:

- effettuare elargizioni in denaro di qualsiasi entità nonché promettere o offrire loro (o ai loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove tali promesse od offerte di denaro, omaggi, doni siano volte a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- accettare omaggi e regali o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove questi siano volti a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità ove questi siano volti a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- accordare o promettere altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione e/o opportunità commerciali, etc.) che possano essere interpretati come azioni arrecanti un vantaggio fuori da quanto concesso e descritto nel Decreto;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- effettuare prestazioni in favore dei Partner aziendali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di business costituito con i Partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Partner esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione sia al tipo di incarico da svolgere, sia in merito all'ammontare del compenso in relazione alle prassi di mercato accettate;



182 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

Pagina

- intraprendere (direttamente o indirettamente) azioni illecite che possano, nel corso di processi civili, penali o amministrativi, favorire o danneggiare una delle parti in causa.

È consentita la corresponsione previamente autorizzata di omaggi, atti di cortesia commerciale, purché di modico valore e, comunque, di natura tale da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non potere essere in alcun caso interpretata, da un osservatore terzo ed imparziale, come volta all'ottenimento di vantaggi e favori in modo improprio.

19.5 **Procedure Specifiche**

Al fine dell'azzeramento/contenimento del rischio reato l'Organizzazione, oltre a dettare principi generali di comportamento, adotta una serie di procedure specifiche atte a regolamentare le singole attività a rischio indicate nel par. 19.2.

La mancata ottemperanza alle procedure specifiche costituisce illecito disciplinare ai sensi del Sistema Disciplinare.

Vengono, comunque, di seguito riassunti gli steps operativi che i destinatari sono tenuti a seguire nell'ambito dei processi a rischio.

19.6 Presidi di controllo

Ad integrazione delle procedure aziendali esistenti, si stabilisce l'attuazione dei seguenti presidi:

- programma di informazione e formazione rivolta a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nell'elaborazione del bilancio o delle altre comunicazioni sociali in relazione alle tipologie di reato per le quali il d.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa della Società, in aggiunta a quella personale dell'autore del reato;
- obbligo per i responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della 2. bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi che costituiscano il risultato di un'operazione di stima e/o valutazione;



Pagina 183 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI
FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE

Aggiornamento documento	
DATA	REVISIONE
27/10/2022	02

- 3. procedura che preveda almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra il responsabile della redazione del bilancio e l'Organismo di Vigilanza prima della riunione dell'Organo Amministrativo indetta per l'approvazione del bilancio;
- 4. comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle valutazioni che conducono alla scelta di eventuale soggetto revisore, in base non solo all'economicità dell'incarico, ma anche in base a criteri fondati sulla professionalità e l'esperienza nel settore;
- 5. comunicazione all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi incarico conferito o che si intenda conferire a eventuale soggetto revisore, diverso da quello concernente la certificazione del bilancio.



Pagina 184 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

REATI TRIBUTARI

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

20. Reati tributari

20.1 Art. 25-quinquiesdecies – Reati tributari

Articolo inserito dall'articolo 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, (non ancora convertito in legge alla data di approvazione del presente Modello). Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, (non ancora convertito in legge alla data di approvazione del presente Modello).

Si tratta del seguente reato:

"1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.".

A proposito dei reati tributari, di seguito, si riporta l'elenco delle fattispecie previste dal D.Lgs. 74/2000, rispetto alle quali di seguito si provvederà ad indicare idonei protocolli:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Dichiarazione fraudolenta mediante artifici;
- Dichiarazione infedele:
- Omessa dichiarazione;
- Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- Omesso versamento di ritenute certificate;
- Omesso versamento di IVA;
- Indebita compensazione;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.



Pagina

185 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

REATI TRIBUTARI

Aggiornamento documento	
DATA	REVISIONE
27/10/2022	02

Di seguito si riportano le relative norme di legge e brevi cenni sulle varie fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 74/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 158/2015.

Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs 74/2000)

Si commette, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, indicando in una delle dichiarazioni annuali riguardanti le suddette imposte, elementi passivi fittizi. Il reato viene punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a sei anni. Non sono previste soglie minime di punibilità.

Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di artifizi in contabilità (art. 3 D.lgs. 74/2000) Si commette, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, si indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. Sempre che, congiuntamente, ricorrano le seguenti circostanze:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti fittizie delle ritenute in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Come precisato dai commi 2 e 3, il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. E, ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle



Pagina **186 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

REATI TRIBUTARI

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE

27/10/2022 02

scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali». Il classico esempio di questo tipo di illecito è la registrazione in contabilità di un costo mai sostenuto, senza peraltro avere alcuna fattura di acquisto, oppure si omette di registrare in contabilità una fattura di vendita regolarmente emessa.

Il reato viene punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000)

Si commette indicando nella dichiarazione dei redditi o in dichiarazione IVA ricavi inferiori al reale o costi falsi. Ad esempio si indica in dichiarazione dei redditi un risultato di bilancio inferiore a quello che risulta dal bilancio e dalla contabilità, oppure si indicano in dichiarazione dei redditi, variazioni in diminuzione di un componente negativo non registrato in contabilità.

Il reato viene punito con la reclusione da 1 a 3 anni al superamento congiunto di due soglie di punibilità:

- 1 evasione d'imposta di € 150.000 per ogni singola imposta (IRES/IRPEF o IVA);
- 2 elementi attivi sottratti all'imposizione (ricavi o costi) di almeno € 3.000.000. Tuttavia, se gli elementi fittizi indicati in dichiarazione (ricavi omessi o costi falsi) supera il 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione il reato è consumato anche se gli elementi sottratti ad imposizione sono inferiori a € 3.000.000,00.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle



Pagina **187 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

REATI TRIBUTARI

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE

27/10/2022 02

corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione dei redditi o IVA (art. 5 D.lgs. 74/2000)

Si commette quando la società o il contribuente persona fisica, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte ovvero, quando vi è obbligato, non presenta la dichiarazione di sostituto d'imposta.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (dichiarazione tardiva). Il reato viene punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni quando l'imposta evasa (IRES/IRPEF e IVA) o l'ammontare delle ritenute non versate superano i € 50.000,00 per ogni singola dichiarazione omessa.

Emissione di fatture di vendita false (art. 8 D.lgs. 74/2000)

Si commette al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, emettendo o rilasciando a terzi fatture di vendita o altri documenti falsi per consentire a questi di evadere le imposte. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Il reato viene punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Non ci sono soglie minime di punibilità.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)

Si commette occultando o distruggendo in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti contabili, al fine di evadere o consentire l'evasione di terzi di imposte sul reddito o IVA. Il reato viene punito con la reclusione da 6 mesi a 6 anni. Non ci sono soglie minime di punibilità.

Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.lgs. 74/2000)

Si commette non effettuando versamenti di ritenute certificate o IVA per importo annuale superiore a € 150.000,00. Gli importi evasi devono risultare dalla dichiarazione



Pagina **188 di 202**

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

REATI TRIBUTARI

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE

27/10/2022 02

dei redditi relativi a ciascuna anno di imposta. Il reato viene punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Omesso versamento IVA ex art. 10 ter D.lgs. 74/2000

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a € 250.000 per ciascun periodo d'imposta.

Indebita compensazione ex art. 10-quater D.lgs. 74/2000

Il reato è commesso da chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. La pena è della reclusione da 6 mesi a 2 anni, nell'ipotesi base appena descritta; diventa invece da un anno e sei mesi a sei anni se i crediti utilizzati in compensazione per un importo annuo superiore ai cinquantamila sono inesistenti.

Fatti questi brevi cenni alle fattispecie di reati tributari, previsti dal D.Lgs. 74/2000, come modificate dal D.Lgs. 158/2015, si ritiene opportuno segnalare in questa sede alcune importanti novità introdotte dalla modifica al D. Lgs. 74/2000 e riguardanti il titolo III del decreto "Disposizioni comuni" e, in particolare, gli artt. 12 bis, 13 e 13 bis.

L'art. 12-bis (Confisca) stabilisce che "Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità', per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta".



Pagina

189 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

27/10/2022

DATA

REVISIONE 02

Aggiornamento documento

L'art. 13 (Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario) prevede che." I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

- 2. I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempre che il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
- 3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità' dell'articolo 13-bis, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione."

L'art. 13-bis (Circostanze del reato) sancisce che "Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.

Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la



Pagina

190 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

REATI TRIBUTARI

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE

27/10/2022 02

circostanza di cui al comma 1, nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2.

Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale".

20.2 Processi a Rischio-Reato

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuati presso l'organizzazione le seguenti attività sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 24-ter del Decreto:

- Attività di investimento e accordi di joint venture o altre forme di partnership con controparti in Italia ed all'estero; gestione dei rapporti infragruppo (vedi Sezione 13);
- 2) Gestione dei flussi finanziari e degli asset in riferimento ad eventuali attività transnazionali, (vedi Sezione 13);
- 3) Gestione della fiscalità.

In tutti questi casi infatti potrebbe accadere che una delle attività sopra descritte si traduca in un atto di sostegno o addirittura in un atto rivolto al fine di costituire un'associazione criminale.

20.2.1 Rapporti commerciali

Nello svolgimento delle contrattazioni è vietato approfittare con qualsiasi modalità di situazioni di assoggettamento ambientale determinanti condizioni di disparità negoziale. È vietato intrattenere rapporti a qualsiasi titolo con soggetti che si sa essere appartenenti o "vicini" ad associazioni di tipo mafioso e/o alla criminalità organizzata in genere.

Occorre, in particolare, che:

- sia attuata regolarmente la procedura per l'approvvigionamento di beni o servizi, che prevede che ogni rapporto sia disciplinato da contratto scritto, nel quale sia



Pagina 191 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

REATI TRIBUTARI

Aggiornamento documento	
DATA	REVISIONE
27/10/2022	02

chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo;

- nella selezione dei fornitori siano sempre espletati gli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia;
- i contratti di approvvigionamento di valore significativo preventivamente valutati e autorizzati dal Responsabile della funzione che richiede il bene o il servizio:
- nella scelta del fornitore siano preventivamente valutate la reputazione e affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal Modello dell'organizzazione;
- nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori sia valutata l'opportunità di prevedere apposite clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto del presente Modello;
- sia vietato l'affidamento di appalti a tutti coloro che sono incorsi nelle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001;
- sia vietato agli appaltatori il ricorso al subappalto senza la preventiva approvazione da parte della committenza, considerando obbligatoriamente applicabili ai subappaltatori tutti i criteri di qualificazione per gli appaltatori;
- il Responsabile della funzione interessata dall'appalto segnali immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie nelle prestazioni rese dal fornitore o particolari richieste avanzate all'organizzazione da questi soggetti.

Inoltre, al fine di evitare il rischio di qualsiasi genere di sostegno, anche indiretto, ad associazioni di tipo mafioso, il Vertice Aziendale controlla che ogni spesa sia sempre prontamente rendicontata, pienamente corrispondente alla causale e si riferisca a contratti con soggetti la cui identificazione sia certa.

Il Vertice Aziendale vigila costantemente sul rispetto delle suddette prescrizioni. Semestralmente, occorrerà effettuare apposito audit al fine di verificare l'attuazione di quanto sopra.



Pagina

192 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

REATI TRIBUTARI

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

20.2.2 Assunzione e trattamento normativo ed economico del personale

Per le operazioni di selezione e assunzione del personale, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia definito un Budget degli organici approvato dagli enti competenti;
- le funzioni che richiedono la selezione e assunzione del personale, in conformità al budget di cui al punto precedente, formalizzino la richiesta attraverso la compilazione di modulistica specifica:
- la richiesta sia autorizzata dal Responsabile competente secondo le procedure interne:
- le richieste di assunzione fuori dai limiti indicati nel budget siano motivate e debitamente autorizzate in accordo con le procedure interne;
- le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione di cui sia garantita l'archiviazione a cura del Responsabile Risorse Umane;
- nella fase di assunzione del personale siano preventivamente valutati eventuali precedenti penali della persona selezionata;
- siano preventivamente accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione:
- i candidati siano sottoposti ad un colloquio valutativo.

L'organizzazione si impegna, in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico del personale, al rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. vigenti.

Per il caso particolare di cui alla presente sezione, il personale addetto alle procedure di assunzione, inclusi eventuali consulenti del lavoro esterni, all'atto dell'assunzione, anche a tempo determinato, di un lavoratore straniero è tenuto a trasmettere tempestivamente al Vertice Aziendale una dichiarazione scritta, attestante l'avvenuto rispetto delle prescrizioni e dei divieti contenuti nel d.lgs. 25 luglio 1998, n.286.

Nell'ambito delle attività periodiche di audit, sarà inoltre previsto un controllo "a tappeto" sulle pratiche di assunzione gli eventuali lavoratori stranieri presenti nell'organizzazione.



193 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI REATI TRIBUTARI

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

Pagina

In particolare, per quanto riguarda i lavoratori stranieri, si rimanda alla seguente procedura:

Impiego di lavoratori stranieri

20.2.3 Gestione dei rapporti infragruppo

Al fine di prevenire la commissione di reati tributari, nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti, l'Organizzazione pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che gli Esponenti Aziendali, nell'ambito delle rispettive competenze:

- non emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale:
- custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'Organizzazione fa in modo che gli Esponenti Aziendali, nell'ambito delle rispettive competenze;
- non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.



Pagina

194 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

REATI TRIBUTARI

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE

27/10/2022 02

20.2.4 Gestione della fiscalita'

Si rimanda alla Sezione sui Reati Societari.

20.3 Principi generali di comportamento

L'Organizzazione e i destinatari del Modello coinvolti nelle attività di gestione delle sopraindicate attività sensibili, devono attenersi dunque ai seguenti precetti:

- assicurare che i rapporti intrattenuti con i pubblici funzionari avvengano nell'assoluto rispetto di:
 - leggi e normative vigenti;
 - Codice Etico;
 - Modello Organizzativo

e che siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri.

È inoltre, necessario, nell'espletamento delle attività considerate a rischio:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle.

E in particolare, al fine di evitare che il comportamento di uno dei soggetti sopra indicati, possa integrare gli estremi di una partecipazione ad un'associazione a delinquere, che possa risolversi in un interesse o vantaggio dell'Organizzazione, è necessario che:

- tutte le attività e le operazioni svolte per conto dell'Organizzazione, nonché la scelta delle controparti contrattuali (es. fornitori, consulenti, etc.) e la fissazione delle condizioni commerciali siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di professionalità, indipendenza e trasparenza, e in riferimento a essi sia motivata la scelta;
- le condizioni commerciali siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;



Pagina 195 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

REATI TRIBUTARI

Aggiornamento documento	
DATA	REVISIONE
27/10/2022	02

- sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza straniera;
- non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese all'Organizzazione e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato, fatte salve le peculiarità del singolo caso;
- le prestazioni effettuate dalle controparti contrattuali in favore dell'Organizzazione siano costantemente monitorate. In caso di comportamenti non conformi ai principi etici aziendali e/o in violazione dei principi contenuti nel presente Modello, la controparte contrattuale può essere esclusa dall'elenco dei soggetti terzi con cui opera l'Organizzazione, fermo restando il diritto di domandare la risoluzione del Contratto in ipotesi di violazione del Modello o del Codice Etico, ove la controparte contrattuale si sia impegnata all'osservanza dei principi ivi enunciati;
- eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- gli incarichi conferiti a collaboratori esterni e/o a consulenti siano redatti per iscritto, con l'indicazione preventiva del compenso pattuito; devono essere inoltre stabiliti limiti all'autonomo impiego di risorse finanziarie, mediante la fissazione di quantitativi di somme in linea con le competenze e le responsabilità affidate alle singole persone;
- nell'ambito delle operazioni di cassa, il superamento dei limiti di cui al punto precedente possa avvenire solo nel rispetto dell'iter di autorizzazione previsto dalle procedure aziendali e previa adeguata motivazione;
- le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

È fatto divieto di:



Pagina

196 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

REATI TRIBUTARI

Aggiornamento documento	
DATA	REVISIONE
27/10/2022	02

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dalla presente Parte Speciale;
- selezionare e assumere personale che abbia precedenti penali per reati di criminalità organizzata o per delitti specifici contemplati dalla presente Parte Speciale;
- avere contatti con soggetti di cui è conosciuta l'affiliazione ad associazioni per delinquere di stampo mafioso;
- collaborare con associazioni criminali al fine di incrementare gli utili o il profitto dell'Organizzazione o qualsiasi altro vantaggio per la medesima;
- intraprendere rapporti commerciali o effettuare operazioni societarie con partner sospettati di intrattenere rapporti con associazioni a delinquere.



GS 23101:2017

Pagina 197 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI **CONTRABBANDO**

DATA 27/10/2022

Aggiornamento documento **REVISIONE** 02

21. Contrabbando

21.1 Art. 25sexiesdecies - Contrabbando

In data 15 luglio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2017/1371 RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA FRODE CHE LEDE GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE MEDIANTE IL DIRITTO PENALE" (cd. Direttiva PIF) che, tra le varie novità, ha ampliato il catalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001.

In particolare, è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-sexies decies -Contrabbando:

- "1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
- 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) e e).".

21.2 Processi a rischio reato

Allo stato attuale, non si conoscono processi correlabili direttamente o indirettamente alla sopraccitata fattispecie di reato.



Pagina

198 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE

27/10/2022 02

22. Delitti contro il patrimonio culturale

22.1 Art. 25septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale

(Art. 518 bis c.p. - Furto di beni culturali)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

(Art. 518 ter c.p. - Appropriazione indebita di beni culturali)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

(Art. 518 quater c.p. - Ricettazione di beni culturali)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.



Pagina

199 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Aggiornamento documento
DATA REVISIONE
27/10/2022 02

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

(Art. 518 octies c.p. - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

(Art. 518 nonies c.p. - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali)

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali:
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

(Art. 518 decies c.p. - Importazione illecita di beni culturali)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.



Pagina

200 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Aggiornamento documento

DATA REVISIONE

27/10/2022 02

(Art. 518 undecies c.p. - Uscita o esportazione illecite di beni culturali)

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

(Art. 518 duodecies c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è' subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.



201 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA ANALISI DEI RISCHI

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Aggiornamento documento REVISIONE DATA 27/10/2022 02

Pagina

(Art. 518 quaterdecies c.p. - Contraffazione di opere d'arte)

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffa', altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e
- 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

22.2 Processi a rischio reato

Allo stato attuale, non si conoscono processi correlabili direttamente o indirettamente alla sopraccitata fattispecie di reato.



GS 23101:2017

Pagina 202 di 202

RISULTATI ANALISI QUALITATIVA

ANALISI DEI RISCHI

RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Aggiornamento documento DATA **REVISIONE** 27/10/2022 02

23. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

23.1 Art. 25octiesdecies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

(Art. 518 sexies c.p. - Riciclaggio di beni culturali)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

(Art. 518 terdecies c.p. - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

23.2 Processi a rischio reato

Allo stato attuale, non si conoscono processi correlabili direttamente o indirettamente alla sopraccitata fattispecie di reato.